

Norme di Banca Mediolanum

Fascicolo contrattuale
relativo al conto corrente denominato
"Conto di Base"

14 Novembre 2025

Gentile Cliente,

il presente documento, a disposizione di tutti i nostri Clienti e potenziali Clienti, contiene le condizioni generali di contratto relative al rapporto tra la Banca e il Cliente e le norme che disciplinano i Servizi Bancari e finanziari prestati da Banca Mediolanum S.p.A.

Si precisa pertanto che:

- i contenuti del Modulo di apertura rapporti, del Fascicolo Contrattuale, del/i Foglio/i Informativo/i, del/i Documento/i di sintesi e del Documento Informativo sulle Spese (FID) che Le sono stati consegnati con il Fascicolo Informativo e il Fascicolo Informativo dei Servizi Accessori dei Conti Correnti costituiscono complessivamente la **proposta della Banca all'adesione ai predetti Servizi ("Proposta")**;
- l'adesione ai Servizi viene accettata dal Cliente con la firma del Modulo;
- affinché l'accettazione da parte del Cliente possa essere ritenuta valida dalla Banca, il Modulo dovrà:
 - a) essere firmato e compilato in tutte le sue parti a cura del Cliente, nonché completo di tutti gli allegati previsti a corredo;
 - b) essere trasmesso alla sede della Banca secondo le modalità definite nel Fascicolo Contrattuale.

Per qualsiasi esigenza di chiarimento in merito a questo documento e ai servizi offerti, Banca Mediolanum è sempre a Sua disposizione anche attraverso il Suo Family Banker, il Banking Center al Numero Verde 800 107 107 e l'indirizzo di posta elettronica info@bancamediolanum.it.

Basiglio (MI), 14 Novembre 2025

Banca Mediolanum S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Massimo Doris



Indice

Parte Prima	2
Glossario	3
Sintesi delle principali norme richiamate in contratto	8
Parte Seconda	14
Sezione A – Condizioni generali di contratto relative al rapporto Banca-Cliente	15
Sezione B – Servizi bancari	23
Sezione B1 – Norme che regolano il servizio di banca diretta telefonica e telematica	23
Sezione B2 – Norme che regolano il servizio di Conto Corrente ed i servizi connessi	26
Sezione B3 – Norme generali che regolano i servizi di pagamento	29
Sezione B4 – Principali servizi di pagamento offerti e relative condizioni	45
Sezione B5 – Servizi di Carte di debito Carte di debito su Circuito Debit Mastercard	49
Sezione B6 – Servizi resi tramite altre aziende di credito o società convenzionate	53

Parte Prima

Glossario

Account Information Service Provider (AISP): Terza Parte che presta il Servizio di Account Information Service (AIS).

Account Information Service (AIS): Servizio fornito tramite un Account Information Service Provider (AISP) attraverso cui il pagatore, avente conto accessibile online, può ottenere, grazie ad una piattaforma online, un'informazione completa su tutti i propri conti di pagamento, anche se intrattenuti con molteplici prestatori di servizi di pagamento.

Addebito diretto SEPA Direct Debit o SDD: è un Servizio di Pagamento simile al RID, con cui il Cliente Beneficiario dà un Ordine di Pagamento alla Banca di addebitare l'importo (in euro) indicato nell'SDD sul Conto Corrente del Debitore intrattenuto presso una qualsiasi altra banca operante sul territorio della SEPA – Single Euro Payments Area (Area Unica dei Pagamenti in Euro), cioè l'area in cui i cittadini, le imprese, le pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici possono effettuare e ricevere pagamenti in euro, sia all'interno dei confini nazionali che fra i Paesi che ne fanno parte, secondo condizioni di base, diritti ed obblighi uniformi, indipendentemente dalla loro ubicazione all'interno della SEPA. L'SDD è utilizzabile dal Cliente della Banca a condizione che quest'ultima e la banca dell'altro soggetto coinvolto nell'Operazione di Pagamento aderiscano al SEPA Direct Debit Scheme.

Annuncio pubblicitario: indica tutti i messaggi, in qualsiasi forma diffusi, aventi natura promozionale, e ogni altra documentazione non personalizzata avente la funzione di rendere note le condizioni dell'offerta di uno o più operazioni o servizi alla potenziale clientela. Non rientrano nella definizione di annuncio pubblicitario le comunicazioni relative a prodotti non ancora commercializzati.

Applicazione Mobile (anche denominata App o App Mobile) **della Banca:** indica un'applicazione software della Banca (per esempio Mediolanum App) dedicata a dispositivi di tipo mobile, per esempio tablet o smartphone, che il Cliente installa e utilizza sul proprio Device.

Arbitro Bancario Finanziario (ABF): indica un organismo indipendente e imparziale al quale il Cliente può rivolgersi – dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la Banca – in caso di controversie con la Banca riguardanti Servizi Bancari, come per esempio i Conti Correnti, i mutui ed i prestiti personali. L'Arbitro Bancario Finanziario può decidere sulle controversie di valore fino a 200.000 euro, se il Cliente chiede una somma di denaro; senza limiti di importo, in tutti gli altri casi. Le decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario non sono vincolanti, ma se la Banca non le rispetta, il suo inadempimento è reso pubblico. L'Arbitro Bancario Finanziario offre un'alternativa stragiudiziale rispetto al ricorso al giudice; tuttavia, se il Cliente non rimane soddisfatto delle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario, può comunque rivolgersi al giudice, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di mediazione civile obbligatoria.

ATM: indica gli sportelli automatici delle banche.

Banca: indica Banca Mediolanum S.p.A.

BCE: indica la Banca Centrale Europea.

BEI: indica la Banca Europea per gli Investimenti.

Bonifico: indica il Servizio di Pagamento con cui un Cliente Pagatore può eseguire un'Operazione di Pagamento Attiva per trasferire una somma di denaro ad un beneficiario.

Bonifico SEPA o SEPA Credit Transfer (SCT): indica un Servizio di Pagamento attraverso cui la banca trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA. Il bonifico SEPA è utilizzabile dal Cliente a condizione che la Banca e la banca dell'altro soggetto coinvolto nell'Operazione di Pagamento aderiscano al SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook. Il SEPA Credit Transfer può essere utilizzato per effettuare Operazioni di Pagamento singole e di massa (bulk payments) di qualunque importo.

Capogruppo: indica Banca Mediolanum S.p.A., con sede legale in Via Ennio Doris – Palazzo Meucci, 20079 Basiglio (MI).

Card Issuer Service Provider (CISP): Terza Parte che presta il Servizio di Funds Checking e i servizi di pagamento basati su Carta.

Carta BANCOMAT®: indica la Carta di Pagamento rilasciata dalla Banca per la fruizione dei servizi di cui alla Parte II, Sezione B5 del Fascicolo Contrattuale.

CBILL: servizio che permette il pagamento di utenze domestiche e avvisi di pagamento pagoPA (come ad esempio multe e tributi, bollo auto, ticket sanitari, assicurazioni ecc.) disponibile attraverso il servizio di home banking.

Chiusura della Giornata Operativa: indica il momento di una Giornata Operativa nel quale è interrotta l'ordinaria attività della Banca.

Cliente: indica qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la Banca.

Cliente al Dettaglio: (nell'accezione da utilizzarsi con riferimento alla prestazione dei Servizi Bancari – confronta Fascicolo Contrattuale, Sezione B) indica – ai sensi delle disposizioni riguardanti la "Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari" emesse dalla Banca d'Italia in data 29 luglio 2009:

- i Consumatori;
- le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale;
- gli enti senza finalità di lucro;
- le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Cliente Beneficiario: indica il Cliente, quando è destinatario dei fondi oggetto di un'Operazione di Pagamento.

Cliente Pagatore: indica il Cliente che autorizza l'addebito di un'Operazione di Pagamento sul proprio Conto Corrente, sia nel caso in cui l'Ordine di Pagamento provenga dal medesimo soggetto, sia nel caso in cui l'Ordine di Pagamento provenga dal Cliente Beneficiario dello stesso o per il suo tramite.

Codice del Consumo: indica il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, numero 206 e sue successive modificazioni.

Codice delle Assicurazioni Private o "CAP": indica il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, numero 209 e sue successive modificazioni.

Codice One Time Password (o "Codice OTP"): indica un codice numerico o alfanumerico riservato, ad uso esclusivo del Cliente, generato di volta in volta in tempo reale. Tale codice OTP può essere:

- generato dalla Banca su richiesta del Cliente ed inviato a quest'ultimo tramite SMS ("Short Message Service") al numero di cellulare comunicato dal Cliente alla Banca; oppure
- generato per mezzo di un dispositivo, nella esclusiva disponibilità del Cliente, denominato "Token" (fisico o virtuale).

Codice PAN (Permanent Account Number): indica un codice a 16 cifre indicante univocamente la Carta BANCOMAT®.

Conciliatore BancarioFinanziario: indica un esperto indipendente al quale il Cliente o la Banca possono rivolgersi in caso di controversie (di qualunque valore), affidandogli il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo. Il Conciliatore BancarioFinanziario è un soggetto diverso dal giudice. Il Cliente, la Banca o entrambi richiedono al Conciliatore BancarioFinanziario di organizzare un incontro di mediazione. L'accordo raggiunto ha valore vincolante tra le parti. Se l'accordo non viene raggiunto è sempre possibile ricorrere al giudice, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di mediazione civile obbligatoria.

Condizioni Generali: indica le Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente, riportate nella Parte II, Sezione A del Fascicolo Contrattuale.

Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento: indica le norme che disciplinano l'emissione di ogni specifico Strumento di Pagamento e l'erogazione di ogni specifico Servizio di Pagamento, a debito o credito del Conto Corrente.

Condizioni Speciali: indica le condizioni caratteristiche di ciascun Servizio.

Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede (anche "Consulente Finanziario"): indica la persona fisica iscritta all'albo di cui all'Articolo 31 TUF, e che esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario della Banca.

Consumatore: indica, ai sensi dell'Articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 206/2005, la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Contactless (senza contatto): indica la tecnologia che permette di utilizzare una carta di pagamento semplicemente avvicinandola al POS, senza richiedere l'inserimento della carta stessa nel terminale.

Conto Corrente: indica il conto corrente in euro acceso dal Cliente presso la Banca e rientrante nella definizione di "Conto di Base" di cui all'articolo 126 decies, comma 3, lettera g) del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, numero 385.

Conto di Pagamento: indica qualsiasi conto detenuto da uno o più utilizzatori presso un Prestatore di Servizi di Pagamento per l'esecuzione di Operazioni di Pagamento.

Contratto: indica il complesso della documentazione (cioè "Modulo di apertura rapporti", "Foglio Informativo", "Documento di Sintesi", "Fascicolo Contrattuale") contenente la disciplina che regola la prestazione dei Servizi Bancari.

Conto di Base: indica un conto di pagamento con le caratteristiche di cui al Capo II-ter, Sezione III del TUB (articoli 126-noviesdecies – 126 vices sexies).

Data Valuta: indica la data di riferimento utilizzata da un Prestatore di Servizi di Pagamento per il calcolo degli interessi ai fondi addebitati o accreditati su un Conto di Pagamento.

Device: indica i dispositivi di tipo mobile (per esempio smartphone o tablet) di esclusiva disponibilità del Cliente e che, se dotati dei requisiti di volta in volta stabiliti dalla Banca, permettono al Cliente stesso, interagendo con le Applicazioni Mobili messe a disposizione dalla Banca medesima (per esempio Mediolanum App), di effettuare operazioni di natura informativa e/o dispositiva (per esempio di pagamento – anche NFC qualora tale modalità venisse messa in futuro a disposizione del Cliente) nonché di fruire di servizi specifici.

Documento di Sintesi: indica il documento che riporta in maniera personalizzata le condizioni economiche pubblicizzate nel Foglio Informativo relativo allo specifico tipo di Servizio Bancario prestato al Cliente.

Euro: indica la moneta avente corso legale nell'Area dell'euro.

Family Banker: indica la persona fisica in possesso della qualifica di Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede di cui all'Articolo 31 del TUF nonché di intermediario assicurativo iscritto alla Sezione E) del registro di cui all'Articolo 109 del CAP, che opera per conto della banca.

Fascicolo Contrattuale: indica il documento che contiene le norme che regolano i Servizi.

Fascicolo Informativo: indica il documento che riporta informazioni sulla Banca, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche dei Servizi Bancari prestati al Cliente.

FID o Documento Informativo sulle Spese ("Fee Information Document"): è un documento che riporta tutte le spese che il Consumatore è tenuto a pagare in relazione ai servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale, indicati con la terminologia standardizzata europea e inclusi nell'elenco pubblicato dalla Banca d'Italia.

Fido: Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.

FMI: indica il Fondo Monetario Internazionale.

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FIDT): è un consorzio di diritto privato tra banche riconosciuto dalla Banca d'Italia, cui aderiscono le banche italiane diverse da quelle di credito cooperativo, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro i limiti previsti (euro 100.000,00 per depositante) in conformità alle disposizioni di legge nonché allo Statuto del Fondo stesso, nei casi di liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria.

Funds Checking (controllo della disponibilità dei fondi): servizio fornito tramite CISP (Card Issuer Service Provider) che prevede la possibilità per il CISP, ovvero il prestatore di servizi di pagamento basati su carta, di venire a conoscenza della disponibilità dei fondi presso il conto dell'utente, prima dell'esecuzione del pagamento.

Giornata Operativa: indica qualsiasi giorno feriale in cui gli sportelli della Banca o, se del caso, della filiale interessata, sono regolarmente aperti e forniscono servizi alla clientela e in cui la Banca può regolare le Operazioni di Pagamento (come di seguito definite) sul sistema interbancario.

Gruppo Bancario Mediolanum: indica, collettivamente, Banca Mediolanum S.p.A. e le società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate ai sensi dell'Articolo 60, Decreto Legislativo 1 settembre 1993, numero 385.

Gruppo Mediolanum o Gruppo o Conglomerato Finanziario Mediolanum: indica, collettivamente, Banca Mediolanum S.p.A., unitamente alle società che rientrano nel perimetro di consolidamento di quest'ultima, ai sensi dell'Articolo 93, TUF (delle quali fanno parte anche le società appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum).

ICC o Indicatore dei Costi Complessivi: indica il costo orientativo annuo di ogni conto corrente, a seconda dell'utilizzo che si fa di quel conto e comprende tutte le spese e le commissioni che sarebbero addebitate al cliente nel corso dell'anno, al netto di oneri fiscali e interessi, come indicate nel Foglio Informativo.

Identificativo Unico: indica la combinazione di lettere o di numeri o simboli che il Cliente deve fornire alla Banca per identificare in modo certo il beneficiario di un'Operazione di Pagamento o il suo Conto di Pagamento.

Informazioni e Condizioni Obbligatorie: indica le informazioni e le condizioni relative ai singoli Servizi di Pagamento che sono fornite al Cliente prima della sottoscrizione del Contratto e, successivamente, ogni volta in cui il Cliente ne faccia richiesta alla Banca.

ISEE: è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente. È il rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE) e il parametro desunto dalla Scala di Equivalenza.

ISE: indica il valore assoluto dato dalla somma dei redditi e dal 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare del Cliente.

Kit di Benvenuto: indica il kit consegnato dalla Banca al Cliente, che ha il seguente contenuto: la carta di debito (o le carte di debito) eventualmente richiesta dal cliente. Qualora il Cliente (o, in caso di contestazione, entrambi i Clienti) non abbia richiesto, in relazione al Contratto medesimo, il rilascio di carte di debito, il Kit di Benvenuto non verrà spedito. Il kit di benvenuto, qualora spedito, contiene altresì una lettera di inizio della prestazione di servizi della Banca.

Legge Assegni: indica il R.D. 21 dicembre 1933, numero 1736 e sue successive modificazioni.

Legge cambiaria: indica il R.D. 14 dicembre 1933, numero 1669 e sue successive modificazioni.

Locale aperto al pubblico o Dipendenza: indica la succursale dell'intermediario (come definita nell'Articolo 4 del Regolamento UE numero 575/2013 del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento) e qualunque locale dell'intermediario adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Mediolanum App: indica l'applicazione di Banca Mediolanum attraverso la quale il Cliente può interagire con la stessa, disponendo ad esempio operazioni di pagamento (anche in modalità NFC), oppure visualizzare informazioni relative alla Carta di Debito (per esempio ultimi movimenti, disponibilità residua ecc.). Tale applicazione dovrà essere scaricata ("download") e installata dal Cliente sul proprio Device (se compatibile), qualora il Cliente intenda dunque fruire – tramite il Device stesso – anche degli specifici servizi.

Micro-Impresa: indica la persona giuridica che possiede i requisiti previsti dall'Articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003, numero 2003/361/CE, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attuativo delle misure adottate dalla Commissione Europea ai sensi dell'Articolo 84, lettera b) della Direttiva 2007/64/CE.

Modulo di apertura rapporti: indica il modulo che il Cliente compila e firma per accettare la proposta della Banca.

Moneta Elettronica: ha il significato indicato dall'Articolo 1, comma 2, lettera h-ter, TUB o da qualsiasi altra disposizione che dovesse di tempo in tempo modificare o integrare tale articolo.

NFC (Near Field Communication): indica la tecnologia che fornisce connettività wireless a corto raggio e che consente funzioni di pagamento "in prossimità" tramite l'interazione elettromagnetica di un Device appositamente configurato con i POS abilitati, secondo le specifiche di funzionamento definite dai diversi circuiti di pagamento.

Nickname: indica il codice alfanumerico scelto dal Cliente per l'accesso al Servizio di Banca Diretta, in luogo del Codice Cliente, ovvero congiuntamente ad esso.

Offerta fuori sede: indica l'offerta (ossia la promozione, e il collocamento, la conclusione di contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari) svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'intermediario.

Operazione di Pagamento: indica il complesso di attività disposte dal pagatore o dal beneficiario per versare, trasferire o prelevare fondi per il tramite della Banca.

Operazione di Pagamento Attiva: indica l'Operazione di Pagamento disposta dal Cliente Pagatore quale, per esempio:

- (i) bonifico;
- (ii) bonifico SEPA;
- (iii) giroconto (trasferimento di fondi tra conti intestati alla medesima persona ed entrambi intrattenuti presso la stessa banca);
- (iv) MAV (Incasso Mediante Avviso);
- (v) RI.BA. (Ricevuta Bancaria);
- (vi) bollettino bancario;
- (vii) disposizione di pagamento ripetitiva.

Operazione di Pagamento Passiva: indica l'Operazione di Pagamento disposta dal Cliente Beneficiario o da un terzo beneficiario delle stesse o per il suo tramite quale, per esempio:

- (i) RID; e
- (ii) Addebito diretto SEPA Direct Debit (SDD).

Orario Limite: indica gli orari di una qualsiasi Giornata Operativa oltre i quali la Banca può considerare un Ordine di Pagamento come ricevuto nella Giornata Operativa immediatamente successiva a quella in cui tale ordine è effettivamente ricevuto.

Ordine di Pagamento: indica l'istruzione di un pagatore o di un beneficiario a un Prestatore di Servizi di Pagamento di eseguire un'Operazione di Pagamento.

Payment Initiation Service (PIS): servizio fornito tramite un Payment Initiation Service Provider (PISP) che si frappone tra il pagatore ed il suo conto di pagamento online, avviando il pagamento a favore di un terzo beneficiario.

Payment Initiation Service Provider (PISP): Terza Parte che presta il Servizio di Payment Initiation Service (PIS).

POS (Point of Sale): indica il terminale collocato presso gli Esercenti, per l'accettazione dei pagamenti di beni e servizi effettuati con le carte di credito, debito e prepagate.

Prestatore di Servizi di Pagamento: indica un soggetto autorizzato a prestare Servizi di Pagamento ed effettuare Operazioni di Pagamento, ivi espressamente inclusa la Banca.

Proposta: indica la proposta di adesione ai Servizi che è formulata dalla Banca ed è composta da:

- (i) Modulo di apertura rapporti;
- (ii) Fascicolo Contrattuale;
- (iii) Foglio/i Informativo/i relativo/i al/ai Servizio/i Bancario/i offerto al Cliente;
- (iv) Documento di Sintesi.

PSD2: indica la Direttiva UE 2015/2366 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il Regolamento (UE) numero 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (c.d. "PSD").

Reclamo: indica ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (per esempio lettera, fax, e-mail) alla Banca un comportamento o un'omissione della stessa.

Regolamento Europeo: indica il Regolamento UE 2016/679.

Rete Distributiva: indica la rete di vendita della Banca composta dai Family Banker e dai dipendenti incaricati dalla stessa Banca della commercializzazione dei Prodotti Finanziari e/o della prestazione dei Servizi.

Scala di equivalenza: con riferimento all'ISEE prevede dei parametri legati al numero dei componenti il nucleo familiare e alcune maggiorazioni da applicare in casi particolari, quali la presenza di un solo genitore o di figli minori o di componenti con handicap, lo svolgimento di attività lavorativa da parte di entrambi i genitori, ecc. (si rimanda per approfondimenti al sito dell'INPS).

SEPA: indica la Single Euro Payments Area (Area Unica dei Pagamenti in Euro), cioè l'area in cui i cittadini, le imprese, le pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici possono effettuare e ricevere pagamenti in euro, sia all'interno dei confini nazionali che fra i Paesi che ne fanno parte, secondo condizioni di base, diritti ed obblighi uniformi, indipendentemente dalla loro ubicazione all'interno della SEPA.

Servizi: indica i Servizi Bancari, così come regolati nel Contratto.

Servizi Accessori: indica la locazione di cassette di sicurezza.

Servizi Bancari: indica congiuntamente:

- (i) il Servizio di Conto Corrente;
- (ii) il Servizio di Banca Diretta;
- (iii) il Servizio di fido (non applicabile al Conto corrente di Base);
- (iv) i Servizi di Pagamento. I Servizi Bancari sono regolati nella Sezione B del Fascicolo Contrattuale.

Servizio di Banca Diretta: indica il Servizio che consente al Cliente di svolgere separatamente, tramite la rete telefonica o telematica, le operazioni previste, con le modalità comunicate dalla Banca. Il Servizio di Banca Diretta è regolato nella Sezione BI del Fascicolo Contrattuale.

Servizio di Pagamento: indica le seguenti attività:

- 1) servizi che permettono di depositare il contante su un Conto di Pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un Conto di Pagamento;
- 2) servizi che permettono prelievi di contante da un Conto di Pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un Conto di Pagamento;
- 3) esecuzione di Ordini di Pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un Conto di Pagamento presso il Prestatore di Servizi di Pagamento dell'utilizzatore o presso un altro Prestatore di Servizi di Pagamento:
 - esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
 - esecuzione di Operazioni di Pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
 - esecuzione di Bonifici, inclusi ordini permanenti;
- 4) esecuzione di Operazioni di Pagamento quando i fondi rientrano in fido accordato ad un utilizzatore di Servizi di Pagamento:
 - esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
 - esecuzione di Operazioni di Pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
 - esecuzione di Bonifici, inclusi ordini permanenti;
- 5) emissione e/o acquisizione di Strumenti di Pagamento;
- 6) rimessa di denaro;
- 7) esecuzione di Operazioni di Pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l'Operazione di Pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l'utilizzatore di Servizi di Pagamento e il fornitore di beni e servizi;
- 8) emissione di Moneta Elettronica.

Strumento di Pagamento: indica qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra il Cliente e la Banca, di cui si avvale il Cliente per dare alla Banca un Ordine di Pagamento.

Strumenti finanziari con caratteristiche di sostenibilità: ai fini del presente documento e in linea con quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2017/565 in tema di integrazione delle "preferenze di sostenibilità" nella valutazione di adeguatezza delle operazioni d'investimento, si intendono gli strumenti finanziari: con una percentuale minima di investimenti ecosostenibili ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del Regolamento (UE) 2020/852; con una percentuale minima di investimenti sostenibili ai sensi dell'articolo 2, punto 17, del Regolamento (UE) 2019/2088 o che considerino i principali effetti negativi degli investimenti sui fattori di sostenibilità (PAI) ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2022/1288.

SOF o Riepilogo delle spese ("Statement Of Fees"): è un documento periodico che riassume tutte le spese sostenute dal Consumatore nell'anno solare; riporta il numero delle operazioni effettuate, suddivise per categoria e comprende l'ammontare complessivo delle spese addebitate e quello parziale relativo a ciascun servizio.

Supporto Duraturo: indica qualsiasi strumento durevole e/o duraturo che permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Tecniche di Comunicazione a Distanza: indica le tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e dell'intermediario o di un suo incaricato.

Termini Massimi di Esecuzione: indica i termini previsti dall'Articolo 8 della Parte II, Sezione B3.

Terze Parti: Prestatori di Servizi di Pagamento diversi dalla Banca autorizzati ad operare come Istituti di Pagamento o Istituti di Moneta Elettronica.

TUB: indica il Decreto Legislativo 1 settembre 1993, numero 385 – Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – e le sue successive modifiche e integrazioni.

TUF: indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, numero 58 – Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – e le sue successive modifiche e integrazioni.

Unione Europea: indica l'insieme degli Stati membri che attualmente aderiscono all'Unione Europea nonché qualsiasi altro Stato che dovesse di tempo in tempo aderirvi.

Sintesi delle principali norme richiamate in contratto

Codice Civile

Articolo 1176: Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

Articolo 1186: Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.

Articolo 1193: Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.

Articolo 1279: La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola «effettivo» o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.

Articolo 1373: Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita. È salvo in ogni caso il patto contrario.

Articolo 1395: È annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi. L'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato.

Articolo 1456: I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

Articolo 1712, comma 2: Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.

Articolo 1713: Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimmettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.

Articolo 1717: Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita. Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta. Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto. Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.

Articolo 1723, comma 2: Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante.

Articolo 1726: Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia stata fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.

Articolo 1829: Se non risulta una diversa volontà delle parti, l'inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola "salvo incasso". In tal caso, se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Può eliminare la partita dal conto anche dopo avere infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore.

Articolo 1856: La banca risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente. Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente.

Decreto Legislativo 385/1993 (TUB)

Articolo 118: I. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre sussista un giustificato motivo.

2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato in formula: 'Proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.

Articolo 126-noviesdecies: 1. Le Banche, la società Poste Italiane S.p.A. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti, limitatamente ai servizi di pagamento che essi offrono ai consumatori, a offrire un conto di pagamento denominato in Euro con caratteristiche di base, "Conto di Base".

2. Tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione Europea, senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza, hanno diritto all'apertura di un "Conto di Base" nei casi e secondo le modalità previste dalla presente sezione.

3. Ai fini della presente sezione, per consumatore soggiornante legalmente nell'Unione Europea si intende chiunque abbia il diritto di soggiornare in uno Stato membro dell'Unione Europea in virtù del diritto dell'Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, del relativo Protocollo del 31 gennaio 1967 nonché ai sensi degli altri Trattati Internazionali in materia.

Articolo 126-vicies: 1. Fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il prestatore di servizi di pagamento può rifiutare la richiesta di apertura di un "Conto di Base" solo in mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 126-noviesdecies o se il consumatore è già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi indicati dall'Allegato A salvo il caso di trasferimento del conto o salvo che il consumatore dichiari di aver ricevuto comunicazione dal proprio prestatore di servizi di pagamento che il conto verrà chiuso. A tal fine, prima di aprire un "Conto di Base", il prestatore di servizi di pagamento può chiedere al consumatore di dichiarare per iscritto se lo stesso è già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare tutti i servizi indicati dall'Allegato A.

2. In caso di rifiuto di apertura del conto, il prestatore di servizi di pagamento ne informa il consumatore immediatamente, e al più tardi entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, per iscritto e senza spese, indicando le specifiche motivazioni del rifiuto e informando il cliente delle procedure di reclamo disponibili e della sua facoltà di inviare un esposto alla Banca d'Italia o di adire i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis. La comunicazione delle motivazioni del rifiuto non è tuttavia dovuta ove tale comunicazione sia in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

3. L'apertura del "Conto di Base" non può essere condizionata all'acquisto di servizi accessori o di azioni del prestatore di servizi di pagamento, salvo che questa condizione si applichi in modo uniforme a tutta la clientela del prestatore di servizi di pagamento.

Articolo 126-vicies semel: 1. Il "Conto di Base" include, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, il numero di operazioni annue effettuabili senza addebito di ulteriori spese definito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia. Il decreto individua, per uno o più profili di clientela ai quali il "Conto di Base" è destinato, un numero di operazioni sufficiente a coprire l'uso personale da parte del consumatore. Le operazioni e i servizi inclusi nel "Conto di Base" comprendono almeno quelli elencati nell'Allegato A, nonché le relative eventuali scritturazioni contabili. Sul "Conto di Base" non possono essere concessi fidi né sconfinamento.

2. Il titolare del "Conto di Base" può eseguire le operazioni avvalendosi, senza maggiori costi, dei canali telematici disponibili presso il prestatore di servizi di pagamento per i conti analoghi, fermo restando il possibile addebito di spese per le operazioni aggiuntive o in numero superiore.

3. Il titolare del conto può richiedere, ma il prestatore di servizi di pagamento non può imporre, l'effettuazione di operazioni aggiuntive o in numero superiore a quello individuato ai sensi del comma 1. Alle spese addebitabili per tali operazioni si applica l'articolo 126-vicies-bis. In ogni caso, il "Conto di Base" non può prevedere limiti al numero di operazioni che il consumatore può effettuare, in relazione ai servizi elencati nell'Allegato A, in eccedenza rispetto a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 1.

4. Il prestatore di servizi di pagamento non agisce da intermediario, a qualsiasi titolo, per la conclusione di contratti tra terzi fornitori di beni e servizi e titolari di "Conto di Base".

Articolo 126-vicies bis: 1. Nessuna spesa, salvo il canone annuo onnicomprensivo e gli oneri fiscali previsti per legge, può essere addebitata al titolare del conto per il numero annuo di operazioni individuato ai sensi dell'articolo 126-vicies semel, comma 1, e le relative eventuali scritturazioni contabili.

2. Il canone annuo onnicomprensivo e il costo delle operazioni aggiuntive o in numero superiore sono ragionevoli e coerenti con finalità di inclusione finanziaria, avendo riguardo al livello di reddito nazionale e ai costi mediamente addebitati dai prestatori di servizi di pagamento a livello nazionale per i servizi collegati al conto di pagamento, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, tenendo anche conto delle condizioni dei soggetti socialmente svantaggiati.

3. Il costo delle operazioni in numero superiore non è in ogni caso superiore a quello pubblicizzato dallo stesso prestatore di servizi di pagamento per i conti di pagamento offerti a consumatori con esigenze di base.

Articolo 126-vicies ter: 1. Il consumatore può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 126-septies, commi 1 e 3.

2. Il prestatore di servizi di pagamento può recedere dal contratto relativo al "Conto di Base" solo se ricorre una o più delle seguenti condizioni:

- a) il consumatore ha usato intenzionalmente il conto per fini illeciti;
- b) alla data del 31 dicembre il conto risulta incapiante e non movimentato per oltre 24 mesi consecutivi su ordine o su iniziativa del consumatore, salvo che il consumatore provveda al ripristino dei fondi entro il termine di preavviso indicato al comma 3;
- c) l'accesso al "Conto di Base" è stato ottenuto dal consumatore sulla base di informazioni errate, determinanti per ottenerlo;
- d) il consumatore non soggiorna più legalmente nell'Unione europea;
- e) il consumatore, successivamente al "Conto di Base", ha aperto in Italia un altro conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi indicati dall'allegato A.

3. In caso di recesso, il prestatore di servizi di pagamento comunica al consumatore i motivi del recesso con un preavviso di almeno due mesi per iscritto e senza spese. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e c), il recesso ha effetto immediato. Si applicano l'articolo 126-septies, comma 3 e, con riferimento alla comunicazione delle motivazioni del recesso, l'articolo 126 e le disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

4. Nella comunicazione del recesso il consumatore è informato delle procedure di reclamo disponibili, della sua facoltà di inviare un esposto alla Banca d'Italia o di adire i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis.

5. Fermo restando il divieto di concedere fidi o sconfinamento sul "Conto di Base", il prestatore di servizi di pagamento può disporre, per eventuali situazioni di incapienza, la sospensione dei servizi collegati al conto fino al ripristino dei fondi.

Articolo 126-vicies quater (Fasce socialmente svantaggiate): 1. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le fasce di clientela socialmente svantaggiate e i titolari di trattamenti pensionistici ai quali il "Conto di Base" è offerto senza spese. Il medesimo decreto definisce altresì le condizioni e le modalità per l'accesso ai conti di base gratuiti e le loro caratteristiche.

Articolo 126-vicies quater (Titolari trattamenti pensionistici): 1. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le fasce di clientela socialmente svantaggiate e i titolari di trattamenti pensionistici ai quali il "Conto di Base" è offerto senza spese. Il medesimo decreto definisce altresì le condizioni e le modalità per l'accesso ai conti di base gratuiti e le loro caratteristiche.

Articolo 126-vicies quinquies: 1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono chiarimenti e informazioni sul "Conto di Base", secondo quanto previsto dalle disposizioni della Banca d'Italia.

Articolo 126-vicies sexies: 1. La Banca d'Italia promuove iniziative dirette a fornire ai consumatori, e in particolare a quelli individuati ai sensi dell'articolo 126-vicies quater, informazioni chiare e comprensibili sul "Conto di Base", sulle relative condizioni generali di prezzo, sulle procedure per accedervi e sulle possibilità di ricorso a procedure alternative di risoluzione delle controversie.

2. La Banca d'Italia può promuovere la redazione di codici di condotta per l'offerta indipendente di iniziative di educazione finanziaria da parte degli intermediari, finalizzate a favorire l'orientamento della clientela e l'assistenza per la gestione responsabile delle finanze personali.

2. Al comma 3-bis dell'articolo 128-bis del Titolo VI, Capo III, del decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385, la parola: «reclamo» è sostituita dalla seguente: «esposto» e le parole: «al reclamante» sono sostituite dalle seguenti: «all'esponente».

3. All'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «126-novies, comma 3» sono inserite le seguenti: «126-undecies, commi 3 e 4, 126-duodecies, 126-quaterdecies, comma 1, 126-septiesdecies, comma 1, e 126-vicies quinquies»;
- b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «126-septies» sono inserite le seguenti: «126-quinquiesdecies, 126-octiesdecies, 126-noviesdecies, comma 1, 126-vicies, 126 vicies semel, 126-vicies ter, 127, comma 01»; c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:

- a) per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis, nonché di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 128-ter;
- b) nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera a);
- c) nel caso di mancata partecipazione ai siti web di confronto previsti dall'articolo 126-terdecies, ovvero di mancata trasmissione agli stessi siti web dei dati necessari per il confronto tra le offerte».

Articolo 126-sexies, comma 2: Il contratto quadro può prevedere che la modifica delle condizioni contrattuali si ritiene accettata dall'utilizzatore a meno che questi non comunichi al prestatore dei servizi di pagamento, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, la comunicazione di cui al comma 1, contenente la proposta di modifica,

specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che l'utilizzatore ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l'applicazione della modifica.

- Articolo 128-bis:** 1. I soggetti di cui all'Articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.
2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.

Regolamento UE 2016/679

Articolo 3 – Ambito di applicazione territoriale: 1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione.

2. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell'Unione, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano:

- l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato; oppure
 - il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione.
3. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un titolare del trattamento che non è stabilito nell'Unione, ma in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico.

Articolo 4 – Definizioni: «terzo»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.

Articolo 13 – Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato: 1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

- l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

- il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
 - qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
 - il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
 - se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
 - l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

Decreto Legislativo 206/2005 (Codice del Consumo)

Articolo 3: Ai fini del presente codice, ove non diversamente previsto, si intende per:

a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Articolo 67 Duodecies: 1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.

2. Il predetto termine è esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209, recante Codice delle assicurazioni private, e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali.

3. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:

- a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore è comunicato che il contratto è stato concluso;
- b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 67 undecies, se tale data è successiva a quella di cui alla lettera a).

4. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso.

5. Il diritto di recesso non si applica:

a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti:

- 1) operazioni di cambio;
- 2) strumenti del mercato monetario;
- 3) valori mobiliari;
- 4) quote di un organismo di investimento collettivo;
- 5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti;
- 6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA);
- 7) contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps);
- 8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse;

b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;

c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso;

d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui all'articolo 67 undecies, comma 1.

6. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono state date ai sensi dell'articolo 67 septies, comma 1, lettera d), una comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo indicato ai sensi dell'articolo 67 septies, comma 1, lettera d).

7. Il presente articolo non si applica alla risoluzione dei contratti di credito disciplinata dagli articoli 67, comma 6, e 77.

8. Se ad un contratto a distanza relativo ad un determinato servizio finanziario è aggiunto un altro contratto a distanza riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto aggiuntivo è risolto, senza alcuna penale, qualora il consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalità fissate dal presente articolo.

Decreto Legislativo 231/2007

Articolo 55, comma 1 (e successive modifiche e integrazioni): Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

R.D. 21 dicembre 1933, numero 1736 (Legge Assegni)

Articolo 11: Ogni sottoscrizione deve contenere il nome e il cognome o la ditta di colui che si obbliga. È valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale.

Parte Seconda

Sezione A – Condizioni generali di contratto relative al rapporto Banca-Cliente

Articolo 1 – Contratto

1. Il “Contratto” è disciplinato dalle previsioni contenute:
 - nel “Modulo di apertura rapporti” sottoscritto dal Cliente;
 - nel “Foglio Informativo”, nel “Documento di Sintesi” e nel “Documento Informativo sulle Spese (FID)”;
 - nelle Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente (“Condizioni Generali”) – riportate nella Sezione A del Fascicolo Contrattuale nonché nelle condizioni “Condizioni Speciali” contenute nelle Sezioni da B1 a B6 che seguono, caratteristiche o comunque specifiche di ciascun Servizio – il tutto riportato nella Parte Seconda del Fascicolo Contrattuale.
2. Se non espressamente riportato in Contratto, i termini utilizzati con la lettera maiuscola sono quelli definiti nel Glossario (confronta Parte Prima del Fascicolo Contrattuale).

Articolo 2 – Oggetto

1. Oggetto del Contratto sono i Servizi Bancari espressamente indicati nelle Sezioni da B1 a B6 che seguono (tutti congiuntamente definiti come i “Servizi”).
2. Le Condizioni Generali si applicano in via generale a tutti i tipi di Servizi prestati tempo per tempo dalla Banca, i quali si intenderanno conseguentemente regolati sia dalle norme ad essi specificamente dedicati, sia dalle presenti Condizioni Generali. Trovano, altresì, diretta applicazione, anche se non direttamente previste e fatta comunque salva, ove consentito, espressa deroga, le disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti.
3. In caso di contrasto tra quanto previsto dalle Condizioni Generali e le Condizioni Speciali, prevalgono queste ultime.

Articolo 3 – Diligenza della Banca nei rapporti con il Cliente

1. Nei rapporti con il Cliente, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'Articolo 1176, Codice Civile

Articolo 4 – Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede/Family Banker: divieti, obblighi e principali regole di comportamento

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, il Family Banker della Banca può ricevere, in linea di principio (fermi restando dunque i limiti previsti dalle convenzioni di Conto Corrente “Conto di Base” prescelto dal Cliente) per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
 - a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi Strumenti Finanziari o Prodotti Finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità (con riferimento agli assegni, resta fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali della successiva Sezione B, in merito alle modalità di compilazione definite per la consegna, trasferimento e incasso);
 - b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente; nonché (seppur non applicabile per il Conto Corrente “Conto di Base”);
 - c) Strumenti Finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta.
2. Al Family Banker è fatto divieto assoluto di:
 - a) ricevere dal Cliente denaro contante;
 - b) entrare in possesso dei codici segreti di accesso al servizio e rilasciati ad ogni Cliente dalla Banca;
 - c) di percepire dal Cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.
3. Il Cliente dichiara di essere stato informato in merito alle principali regole di comportamento cui deve attenersi il Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede nei confronti del Cliente, anche potenziale, avendo ricevuto apposita informativa scritta prima della sottoscrizione del Contratto (confronta Parte Prima, Sezione A1 del Fascicolo Informativo).

Articolo 5 – Conclusione del Contratto e obblighi comunicativi del Cliente

1. L'adesione ai Servizi proposta dalla Banca viene accettata dal Cliente con la firma del Modulo di apertura rapporti.
2. Il Modulo di apertura rapporti deve essere firmato e compilato in tutte le sue parti a cura del Cliente, nonché completo di tutti gli allegati previsti a corredo, e deve essere trasmesso alla Banca a cura del Family Banker oppure, ove ciò sia previsto dalle procedure della Banca, direttamente dal Cliente.
3. Con la firma del Modulo di apertura rapporti il Cliente accetta l'attivazione di tutti i Servizi offerti dalla Banca.
4. Il Conto Corrente, è anche di seguito indicato come il “Conto”.
5. Con la sottoscrizione del Modulo di apertura rapporti o anche successivamente alla conclusione del Contratto, il Cliente può richiedere l'attivazione di uno o più degli ulteriori Servizi Bancari indicati nella Sezione B che segue.
6. Il Cliente dichiara di essere stato informato e di accettare che la conclusione del Contratto avviene in ogni caso nel momento in cui la Banca riceve presso la propria sede il Modulo di apertura rapporti firmato dal Cliente, compilato in ogni sua parte e completo di tutti gli allegati previsti a corredo.

7. Il Cliente dichiara di essere stato informato e di accettare che, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8, la Banca inizierà la prestazione dei Servizi entro la conclusione del Contratto disciplinata dal precedente comma 6. In ogni caso il Cliente è informato dell'inizio della prestazione dei Servizi mediante apposita comunicazione di cui al successivo comma 9.

8. Il Cliente dichiara di essere stato informato e di accettare che la Banca, oltre ai casi previsti dal successivo articolo 6, in caso di rifiuto di apertura del conto può esercitare il diritto di recesso entro 10 giorni lavorativi, comunicandolo al Cliente per iscritto e senza spese indicando le motivazioni del rifiuto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 126-vicies del TUB.

9. La Banca informa il Cliente dell'inizio della prestazione dei Servizi mediante apposita comunicazione scritta trasmessa, a mezzo e-mail e/o all'indirizzo indicato per la corrispondenza dal Cliente stesso, al momento della firma del Modulo di apertura rapporti. La comunicazione scritta è altresì riprodotta all'interno di un c.d. "Kit di Benvenuto" (nei casi in cui è previsto l'invio al cliente) al cui interno è contenuta la carta di debito (o le carte di debito) eventualmente richiesta dal cliente stesso.

Qualora il Cliente (o, in caso di contestazione, entrambi i Clienti) non abbia richiesto, in relazione al Contratto medesimo, il rilascio di carte di debito, il Kit di Benvenuto non verrà spedito.

In caso di invio del Kit di benvenuto, il cliente assume l'obbligo di informare la Banca della eventuale mancanza di uno o più dei elementi di cui lo stesso si compone entro e non oltre 5 (cinque) giorni di calendario dalla data di ricezione del Kit di Benvenuto, mediante comunicazione scritta da inviarsi alla sede legale della stessa (attenzione ufficio Banking Center) via fax al numero 02 90492550 oppure telefonando al Banking Center al Numero Verde 800 107 107. Ricevuta la comunicazione entro il suddetto termine la Banca provvede, a sua scelta e a proprie spese, previa comunicazione al Cliente, all'invio degli elementi mancanti ovvero alla spedizione di un nuovo Kit di Benvenuto ritirando contestualmente quello originariamente spedito. È onere del Cliente, in detta ultima ipotesi, custodire, con l'ordinaria diligenza, il contenuto del Kit di Benvenuto sino al momento del ritiro dello stesso da parte della Banca.

Resta espressamente inteso che il Cliente si fa carico di tutte le conseguenze pregiudizievoli di cui dovesse risentire o che dovesse procurare alla Banca in dipendenza della violazione degli obblighi comunicativi sopra enunciati.

Articolo 6 – Durata del Contratto e recesso

1. Il Contratto si intende a tempo indeterminato.

2. Il Cliente può recedere dal Contratto in qualunque momento mediante invio di lettera raccomandata a/r. Il recesso esercitato dal Cliente riguarda congiuntamente tutti i Servizi regolati dal Contratto; resta quindi inteso che l'esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente, determina il recesso dall'intero Contratto e, quindi, il venir meno di tutti i Servizi da esso disciplinati.

3. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, il Cliente può recedere da uno o più dei Servizi Bancari indicati nella Sezione B (purché diverso dal Servizio di Conto Corrente, nonché dal Servizio di pagamento relativo al Bonifico (riferimento Sezione B5, Articolo I) senza che ciò determini il recesso dall'intero Contratto.

4. Il recesso del Cliente è efficace decorsi 10 (dieci) giorni lavorativi dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione scritta.

5. La Banca può recedere dal Contratto dandone comunicazione per iscritto al Cliente, mediante lettera raccomandata a/r o a mezzo telegramma, con un preavviso (fatta salva l'ipotesi di cui all'ultimo capoverso) non inferiore a 2 (due) mesi, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Cliente, indicando i motivi del recesso per iscritto e senza spese, solo se ricorre una o più delle seguenti condizioni:

- a) il consumatore ha usato intenzionalmente il conto per fini illeciti;
- b) alla data del 31 dicembre il conto risulta incapiante e non movimentato per oltre 24 mesi consecutivi su ordine o su iniziativa del consumatore, salvo che il consumatore provveda al ripristino dei fondi entro il termine di preavviso di due mesi, successivamente riportato. Fermo restando l'obbligo per la Banca di adottare tutte le misure atte a prevenire e ad evitare situazioni di incapienza, la Banca può disporre, per eventuali situazioni di incapienza il blocco del conto fino al ripristino dei fondi;
- c) l'accesso al "Conto di Base" è stato ottenuto dal consumatore sulla base di informazioni errate, determinanti per ottenerlo;
- d) il consumatore non soggiorna più legalmente nell'Unione Europea;
- e) il consumatore, successivamente al "Conto di Base", ha aperto in Italia un altro conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi indicati dall'allegato A al Decreto Legge 3 maggio 2018, numero 70.

Nei casi di cui alle lettere a) e c), il recesso ha effetto immediato.

6. Il recesso del Cliente dal presente Contratto è senza spese e non comporta alcuna penalità, salvo quanto eventualmente sia diversamente previsto dalle Condizioni Speciali riguardanti i singoli Servizi regolati dal Contratto.

7. In caso di recesso dal presente Contratto, la Banca e il Cliente hanno diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto.

8. Indipendentemente dalle previsioni contenute nei commi precedenti del presente articolo:

- (i) qualora il Contratto venga negoziato fuori dalla sede legale o dalle dipendenze della Banca, il Cliente può recedere dal Contratto, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 7 giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto stesso;
- (ii) **qualora il Contratto sia concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente che riveste la qualifica di Consumatore può recedere dal Contratto senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 14 giorni dalla data di conclusione del Contratto oppure – se successivo – dal giorno in cui il Cliente riceve le condizioni contrattuali insieme alle informazioni richieste ai sensi del Codice del Consumo.**

Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro i suddetti termini, di una comunicazione scritta al seguente indirizzo: Banca Mediolanum S.p.A. – Palazzo Meucci Via Ennio Doris – 20079 Basiglio Milano 3 mediante lettera raccomandata A/R. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini sopra indicati. L'avviso

di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso. In caso di mancato esercizio del diritto di recesso il contratto, ove regolarmente concluso, e fermo restando quanto specificato ai commi 7 e 8 del precedente Articolo 5 in tema di inizio della prestazione dei Servizi, avrà esecuzione tra le parti.

Articolo 7 – Risoluzione del Contratto

1. La Banca può risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'Articolo 1456 Codice Civile, con comunicazione scritta inviata al Cliente, in caso di mancato pagamento alla Banca delle commissioni e delle spese dovute da parte del Cliente.
2. La risoluzione del Contratto ha efficacia il giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione da parte del Cliente.

Articolo 8 – Conseguenze del recesso e della risoluzione del Contratto

1. Dalla data di efficacia del recesso o della risoluzione del Contratto la Banca non può più ricevere e/o compiere operazioni disposte dal Cliente, provvedendo unicamente a dare autorizzazione alle operazioni già disposte dal Cliente e non ancora eseguite, salvo che le stesse non siano già state revocate.
2. In caso di recesso o di risoluzione la Banca provvede a mettere a disposizione del Cliente presso la propria sede ed entro il termine di 30 (trenta) giorni (secondo le disposizioni dallo stesso Cliente impartite e previo soddisfacimento della Banca di tutti i diritti vantati dalla stessa per imposte, commissioni ed interessi maturati, spese ed altri oneri sostenuti) le disponibilità liquide in proprio possesso, salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso.
3. La Banca invia al Cliente un "rendiconto di fine rapporto" relativo ai Servizi Bancari cessati, nonché ogni ulteriore eventuale comunicazione che sia prevista dalle Condizioni Speciali in relazione a ciascun altro Servizio.

Articolo 9 – Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente

1. La Banca si riserva di eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nel Contratto.
2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione.
3. In relazione a ciascuno dei Servizi prestati, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'Articolo 1856 Codice Civile, è comunque autorizzata a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario (Articolo 1717 Codice Civile), fatto salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali applicabili ai singoli rapporti con il Cliente.
4. Il Cliente ha facoltà di revocare l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione (Articolo 1373 Codice Civile), compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima e fatte salve le disposizioni contenute nelle Condizioni Speciali che regolano la prestazione dei singoli Servizi.
5. Nel caso di incarichi soggetti ad esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata in qualsiasi momento, ma la revoca non avrà effetto relativamente a prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Articolo 10 – Invio di corrispondenza/disposizioni/ordini alla Banca

1. Il Cliente può trasmettere ordini relativi ai valori oggetto del presente Contratto, così come ogni altra disposizione inerente i Servizi prestati dalla Banca: in forma scritta, mediante lettera semplice o raccomandata sottoscritta dal Cliente o suo rappresentante autorizzato. Detti ordini/disposizioni possono essere conferiti anche tramite gli ulteriori canali previsti nell'ambito del Servizio di Banca Diretta (per esempio Internet o altri mezzi telematici), nei limiti di quanto previsto dalla Sezione BI.
2. Il Cliente cura che gli ordini/disposizioni comunque impartiti per iscritto, i mezzi di pagamento – ivi compresi i titoli di credito (se previsto dalla relativa convenzione di conto) –, nonché i documenti in genere, diretti o intestati alla Banca siano compilati in modo chiaro e leggibile.

Articolo 11 – Invio della corrispondenza al Cliente

1. L'invio della corrispondenza e le eventuali comunicazioni o notifiche della Banca sono fatte al Cliente con pieno effetto all'indirizzo da questi indicato all'atto della conclusione del Contratto, oppure fatto conoscere successivamente secondo le modalità stabilite e rese note dalla Banca.
2. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e gli estratti conto sono trasmessi dalla Banca ad uno solo dei cointestatari, all'ultimo indirizzo indicato alla stessa Banca e sono vincolanti ed efficaci a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.
3. L'invio di comunicazioni al Cliente – lettere, estratti conto, eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione della Banca – fermo restando quanto diversamente previsto dalle Condizioni Speciali vengono effettuate mediante invio di corrispondenza ordinaria, mediante possibilità di accesso alle medesime comunicazioni nell'area riservata sul sito Internet della Banca (secondo le modalità di tempo in tempo rese note dalla stessa Banca) o, comunque, secondo specifiche modalità concordate con il Cliente al momento della conclusione del Contratto o anche successivamente alla sua conclusione.

3bis. Nel caso in cui sia pattuito col Cliente che tutte le comunicazioni relative ai Servizi di cui al presente Contratto, ivi comprese quelle relative alle variazioni delle condizioni economiche/normative, degli estratti conto e delle rendicontazioni, siano, in tutti i casi consentiti dalla normativa vigente o previste nel Contratto, effettuate esclusivamente mediante comunicazioni telematiche messe a disposizione nell'area riservata sul sito internet della Banca, il Cliente si assume l'onere di accedere periodicamente all'area riservata del sito al fine di verificare la presenza di eventuali comunicazioni allo stesso indirizzate, che s'intenderanno automaticamente ricevute e conosciute a tutti gli effetti e in relazione alle quali il Cliente non potrà invocare la mancata conoscenza di esse. Resta comunque ferma la facoltà della Banca, a suo insindacabile giudizio, di spedire al Cliente esclusivamente in via cartacea le comunicazioni sopra richiamate, così come resta facoltà del cliente richiedere in qualsiasi momento l'invio delle comunicazioni esclusivamente in formato cartaceo.

4. Il Cliente prende comunque atto e accetta che la richiesta rivolta alla Banca di utilizzo di tecniche di comunicazione diverse da quelle definite e regolati nell'ambito del Servizio di Banca Diretta (confronta Sezione BI) è incompatibile con la natura delle operazioni e dei servizi forniti dalla Banca medesima.
5. L'indirizzo indicato all'atto della sottoscrizione del Contratto, o successivamente come fatto conoscere dal Cliente ai sensi dei commi 1 e 2 che precedono, è anche considerato come domicilio suppletivo in relazione ad ogni altro rapporto intercorrente con la Banca, anteriore o successivo, ad ogni effetto.
6. Il Cliente è tenuto ad informare prontamente la Banca per iscritto o mediante il servizio di Banca Diretta della eventuale variazione dell'indirizzo indicato dallo stesso Cliente per l'invio della corrispondenza.

Articolo 12 – Comunicazioni periodiche al Cliente – Rendicontazione dei Servizi Bancari (Sezione B)

1. Ove non diversamente previsto in relazione a ciascuno dei singoli Servizi Bancari, la Banca fornisce al Cliente, alla scadenza del Contratto o almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica con una completa e chiara informazione sullo svolgimento dei Servizi Bancari dalla medesima prestati e un aggiornato quadro delle condizioni applicate.
2. La Banca e il Cliente possono convenire che le comunicazioni indicate al precedente comma 1 siano inviate con una cadenza più ravvicinata.
3. La Banca invia la comunicazione periodica almeno una volta all'anno nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura contabile di ogni esercizio ovvero nel diverso termine concordato con il Cliente, anche in adempimento degli obblighi di rendiconto (Articolo 1713 Codice Civile).
4. La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un estratto conto/rendiconto, del Documento di Sintesi e di ogni altra documentazione prevista dalla normativa tempo per tempo vigente. La Banca ha la facoltà di non inviare il Documento di Sintesi qualora le condizioni economiche del rapporto non siano variate nel corso dell'anno solare di riferimento. In tal caso il Cliente potrà in qualsiasi momento chiedere ed ottenere, gratuitamente e tempestivamente, copia del Documento di Sintesi stesso. Il Cliente che abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche potrà accedere al Documento di Sintesi aggiornato messogli a disposizione dalla Banca nella Sezione del sito Internet di quest'ultima allo stesso riservata, ovvero, in alternativa, potrà ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.
5. Il Documento di Sintesi, datato e progressivamente numerato, aggiorna quello unito al Contratto e riporta tutte le condizioni economiche in vigore, anche nel caso in cui esse non siano variate rispetto alla comunicazione precedente ovvero siano state modificate in senso favorevole al Cliente e, pertanto, non abbiano formato oggetto di apposita comunicazione.
6. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni periodiche senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, le stesse si intenderanno senz'altro approvate dal Cliente.
7. Se il Cliente non presenta una contestazione scritta, gli estratti conto si intendono approvati dopo 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formarne le risultanze. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può proporre l'impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento della comunicazione, entro il medesimo termine e a decorrere dalla data d'invio della comunicazione, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
8. Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro congruo termine e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. La Banca indica al Cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese.

Articolo 13 – Obblighi del Cliente e di altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca

1. Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca tutte le informazioni necessarie e aggiornate, anche con riferimento all'eventuale titolare effettivo (confronta Articolo 20 del Decreto Legislativo 231/2007 e successive modifiche e integrazioni), e alle persone eventualmente delegate ad operare in suo nome e/o per suo conto (cosiddetti "esecutori"), per consentire alla Società di adempiere agli obblighi di adeguata verifica, e garantisce che le stesse sono esatte e veritiere, e si impegna a comunicarne ogni futura ed eventuale modifica (confronta Articolo 22, Decreto Legislativo 231/2007 e successive modifiche e integrazioni).
2. Al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.).
3. La Banca, qualora non fosse in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica, potrà vedersi costretta a non eseguire l'operazione richiesta e, in caso di rapporti continuativi già in essere, a non dare proseguo agli stessi (confronta Articolo 42 del Decreto Legislativo 231/2007 e successive modifiche e integrazioni).
4. Tutte le operazioni riconducibili al rapporto si presumono effettuate per conto del Cliente–persona fisica intestatario del rapporto stesso o, nel caso di cliente diverso da persona fisica, del relativo titolare effettivo. A tal fine il Cliente si impegna, nel corso dello svolgimento del rapporto, ad indicare tutte le operazioni che saranno eventualmente effettuate per conto di terzi ed a fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo dell'operazione.

Articolo 14 – Deposito delle firme autorizzate

1. Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso la sede

della Banca. Salvo che lo specimen di firma non sia depositato in forza di separato atto o contratto sottoscritto contestualmente o successivamente al presente contratto, vale come firma depositata quella apposta dal medesimo sul Modulo di apertura rapporti.

2. Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero – previo accordo fra le parti – nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi.

Articolo 15 – Poteri di rappresentanza

1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà alle stesse conferite.

2. Le revoche e le modifiche delle facoltà conferite alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax e non siano trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.

3. Salvo disposizione contraria del Cliente, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente alla conclusione del Contratto, non determina revoca implicita delle eventuali precedenti autorizzazioni.

4. Fatto comunque salvo quanto previsto nelle Condizioni Speciali o comunque espressamente pattuito per iscritto tra Cliente e Banca, quando il Contratto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere formalizzata, in deroga all'Articolo 1726 Codice Civile, anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà conferite deve essere formalizzata da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma precedente. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.

5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Articolo 16 – Cointestazione del Contratto con facoltà di utilizzo disgiunto

1. Fatto salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali inerenti i singoli Servizi, quando il Contratto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al Contratto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca e con ogni valido effetto anche nei confronti degli altri cointestatari.

2. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. Il recesso dal Contratto (comunque da esercitarsi nel rispetto delle disposizioni dell'Articolo 6 che precede) può, invece, essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.

3. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che dovessero configurarsi, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.

4. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del Contratto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del Contratto. Analogo diritto di disposizione si configura in capo agli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitare congiuntamente il predetto diritto, nonché in capo al legale rappresentante dell'incapace.

5. Nei casi di cui al precedente comma, al fine del valido ed efficace compimento degli atti inerenti al rapporto nei confronti della Banca, sarà necessaria la volontà di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi sia stata comunicata alla Banca opposizione anche solo con lettera raccomandata.

6. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la comunicazione; la Banca pone in essere i provvedimenti del caso entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della predetta comunicazione.

7. Il Cliente prende atto e accetta che l'intestazione del rapporto non può essere modificata. Se il Cliente desidera aggiungere e/o escludere un cointestatario deve aprire un nuovo rapporto e sottoscrivere un nuovo Contratto. Il recesso di un solo cointestatario da un rapporto cointestato costituisce sempre motivo legittimante il recesso della Banca.

Articolo 17 – Diritto di garanzia

1. La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito – anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale – già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato e/o dipendente da qualunque operazione bancaria.

2. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte i predetti crediti.

3. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo formalizzate o costituite a favore della Banca garantiscono anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.

Articolo 18 – Compensazione

1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

2. Se il Cliente è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse (Articolo 1186 Codice Civile), la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che

dell'intervenuta compensazione – rispetto all'esecuzione della quale non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno – la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente.

3. Per consentire l'esercizio dei diritti di cui all'Articolo 17 ed al presente Art 18, nonché per poter procedere alla compensazione la Banca è, altresì, autorizzata irrevocabilmente dal Cliente a richiedere a suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività del Cliente, inclusi, a titolo esemplificativo, titoli, quote di fondi comuni d'investimento, gestioni di patrimoni mobiliari, certificati di deposito e polizze assicurative che siano depositate o comunque in essere presso la Banca e/o presso altre società del Gruppo Mediolanum. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui ai commi 1 e 2 e all'Articolo 17 che precedono, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari del Contratto.

4. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di Consumatore ai sensi dell'Articolo 3 del Codice del Consumo, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

Articolo 19 – Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dal Cliente ed imputazione dei pagamenti

1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte – pure in caso di cointestazione – in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.

2. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare (Articolo 1193, primo comma, Codice Civile). In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare – in deroga all'Articolo 1193, comma secondo, Codice Civile – i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo.

Articolo 20 – Determinazione e modifiche delle condizioni contrattuali

1. La Banca può modificare unilateralmente – anche in senso sfavorevole al Cliente – in presenza di un giustificato motivo, i tassi, i prezzi e le altre condizioni di questo Contratto (resta esclusa tale possibilità, limitatamente alle norme contrattuali aventi ad oggetto i tassi di interesse, per i soli contratti di durata a tempo determinato. Riferimento contratti di Fido a scadenza determinata di cui alla Sezione C3). Le modifiche sono comunicate al Cliente in forma scritta o con altro Supporto Duraturo con un preavviso non inferiore a due mesi e, per i Servizi Bancari secondo le modalità previste dall'Articolo 118 del TUB e delle relative disposizioni di attuazione ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tale comunicazione. Costituiscono giustificato motivo, a mero titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti fattispecie:

- variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria stabiliti da Banche Centrali (BCE, FED, ecc., in relazione alle valute di riferimento) o anche all'andamento del mercato finanziario e monetario, nonché variazione dei tassi di interesse di primaria importanza per il mercato (per esempio Euribor, Libor, IRS) o di altri rilevanti ed oggettivi parametri economici (per esempio indici ISTAT);
- variazione di altre condizioni di mercato (per esempio, aumento generale dei costi industriali – trasporto valori, forniture di servizi informatici, spese postali, presidi di sicurezza – che abbiano impatto sui costi di produzione delle operazioni e Servizi Bancari);
- variazioni degli oneri sostenuti dalla Banca nei confronti di terzi per l'espletamento di servizi connessi ai singoli rapporti;
- variazioni degli oneri sostenuti dalla Banca a seguito dell'introduzione di nuove disposizioni di legge, normative e regolamentari;
- provvedimenti delle Autorità competenti, protocolli di intesa con le associazioni di consumatori e/o utenti di Servizi Bancari e finanziari, ecc.

2. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Articolo 21 – Condizioni economiche, oneri fiscali e spese dei Servizi

1. Le condizioni economiche applicate ai Servizi Bancari sono indicate: per quanto riguarda il Conto Corrente nel Foglio Informativo del Conto Corrente, nel relativo Documento di Sintesi e nel Documento Informativo sulle Spese (FID) quale parte integrante del Contratto; per quanto riguarda i Servizi Accessori del Conto Corrente, nel Fascicolo Informativo di tali Servizi Accessori e nel/i relativo/i Documento/i di Sintesi, quale/i ulteriore parte integrante e frontespizio del Contratto.

2. Per i Servizi Bancari prestati da altri soggetti sulla base di apposite convenzioni, sono applicate le condizioni economiche di volta in volta rese note dalla Banca al Cliente. Dette condizioni potranno differire da quelle previste per analoghi servizi prestati direttamente dalla Banca.

3. Fermo restando quanto eventualmente previsto dalle Condizioni Speciali, le spese e gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione alle operazioni e/o ai Servizi comunque poste in essere o prestati al Cliente sono in ogni caso a carico del Cliente stesso.

4. Sono anche ad esclusivo carico del Cliente le spese che la Banca è tenuta a sostenere per la tutela e il recupero del proprio credito, nonché le spese conseguenti a sequestri e pignoramenti su somme, Strumenti Finanziari e/o valori depositati.

Articolo 22 – Computo dei termini

1. Salvo ove diversamente previsto, tutti i termini previsti in Contratto si computano tenendo conto dei soli "giorni di calendario".

2. Ove specificato il riferimento a "giorni lavorativi", deve intendersi ai giorni feriali con esclusione del sabato.

Articolo 23 – Registrazione delle conversazioni

1. Il Cliente autorizza la Banca, anche ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di dati personali (Regolamento UE 2016/679) ad effettuare la registrazione in via continuativa, sui supporti di volta in volta ritenuti più adatti dalla Banca, delle conversazioni

telefoniche e dei contatti a mezzo rete telematica, strumenti informatici in genere, intrattenuti tra le Parti nella prestazione dei Servizi. Quanto precede anche ai fini della prova dei fatti e delle circostanze alle quali le registrazioni si riferiscono.

2. Al riguardo, il Cliente è informato che, ai fini della prestazione dei Servizi di ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini, la Banca registra tutte le conversazioni telefoniche e i contatti tramite rete telematica, o strumenti informatici in genere, intrattenuti con il Cliente e che tali registrazioni sono, su richiesta, a disposizione del cliente, per un periodo di 5 anni.

Articolo 24 – Limitazione di responsabilità

1. La Banca non è responsabile dell'interruzione, della sospensione o del cattivo funzionamento del servizio telefonico e/o postale e/o della rete telematica, di serrate o di scioperi, anche del personale della stessa Banca, ovunque verificatisi, di impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali od estere, di provvedimenti od atti di natura giudiziaria o di fatti di terzi in genere e di ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza.

2. Nella prestazione dei Servizi di cui al presente Contratto, la Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini (e revoche) dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione alcuna, l'interruzione, la sospensione o il cattivo funzionamento del servizio telefonico, della rete telematica, del servizio postale, di serrate o scioperi, anche del personale della stessa Banca, ovunque verificatisi, di impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali od estere, di provvedimenti od atti di natura giudiziaria o di fatti di terzi in genere e di ogni impedimento od ostacolo. In tali casi, la Banca informa il Cliente dell'impossibilità di eseguire gli ordini (o le revoche) e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.

3. Nel caso di utilizzo del Servizio di Banca Diretta la Banca non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale uso fraudolento della posta elettronica, della rete Internet o del terminale del Cliente, nonché per le discordanze tra comunicazioni ricevute e quelle spedite – anche se dovute a virus, bugs e trojans – riconoscendo pieno valore probatorio al testo inviato o registrato elettronicamente dalla Banca. Il Cliente rinuncia in tale caso ad ogni eccezione relativa alla difformità del messaggio ricevuto rispetto all'originale, o l'asserita riconducibilità del messaggio a soggetti non legittimati a trasmetterlo per qualsiasi causa. Le istruzioni inviate con mezzi telematici – ivi compresa, se concordata con il Cliente, la posta elettronica – si riterranno conoscibili e conosciute dal Cliente dal momento nel quale saranno immesse dalla Banca nel punto di accesso alla rete Internet.

4. Nel caso di utilizzo del Servizio di Banca Diretta la Banca non si assume, inoltre, alcuna responsabilità per la mancata o tardiva ricezione delle istruzioni dovute a qualsiasi problema di trasmissione ed informatico – quali virus, bugs, trojans, indisponibilità del POP, attacchi di hackers, indisponibilità delle linee telefoniche per lavori di manutenzione od attacchi vandalici e terroristici, ecc. – od a scioperi degli operatori telefonici e dei fornitori di servizi di posta elettronica ed Internet.

5. La Banca adotta le opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni trattate nella prestazione dei Servizi di cui al presente Contratto. Tuttavia, la Banca non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione di informazioni, trasmesse nella prestazione dei servizi e delle attività rese, ascrivibili a fatti di terzi non imputabili alla Banca e ad ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con la diligenza professionale richiesta ai sensi dall'Articolo 1176, comma secondo, Codice Civile.

Articolo 25 – Opzioni fiscali

1. Il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca le proprie opzioni in merito al regime fiscale da adottare, compilando le apposite sezioni predisposte.

2. In mancanza di tale comunicazione, trova applicazione il regime generale comunque previsto dalle vigenti norme per il caso in cui il Cliente non abbia manifestato alcuna opzione, assumendosi il Cliente ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 26 – Legge applicabile

1. I rapporti tra la Banca e il Cliente sono regolati, salvo diverso accordo scritto, dalla legge italiana.

Articolo 27 – Procedure di Reclamo

1. Per qualunque lamentela derivante dal rapporto "banca-cliente" avente ad oggetto o comunque relativo alla prestazione di uno o più Servizi regolati dal Contratto, il Cliente può presentare un reclamo all'Intermediario, per lettera raccomandata A/R indirizzandola a Banca Mediolanum S.p.A. – Ufficio Reclami – Via Ennio Doris – 20079 Basiglio (MI) o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica ufficioreclami@pec.mediolanum.it oppure ufficioreclami@mediolanum.it oppure tramite sito internet – sezione messaggi/Reclami – o via fax al numero 02 90492649.

2. Nel caso in cui il reclamo abbia ad oggetto la prestazione di Servizi Bancari la Banca è tenuta a rispondere al Cliente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso. Con specifico riferimento ai reclami aventi ad oggetto la prestazione di Servizi di Pagamento, la Banca è tenuta invece a rispondere al Cliente entro quindici giornate operative dalla data di ricezione del reclamo stesso. Eccezionalmente, qualora la Banca non possa rispondere entro tale termine, può inviare una risposta interlocutoria, spiegando le ragioni del ritardo. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non può superare le trentacinque giornate operative.

3. Nel caso in cui il reclamo abbia ad oggetto una manifestazione di disagio o contestazione sull'operato della Banca che coinvolga l'aspetto del trattamento dati personali legati alla vigente normativa in materia (Regolamento UE 2016/679), la Banca è tenuta a rispondere la Cliente al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. La Banca informa il Cliente di tale proroga, e dei motivi di ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta.

4. Nel caso in cui il reclamo abbia ad oggetto richieste di rimborso per operazioni programmate di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite (addebiti SDD), la Banca è tenuta a rispondere al Cliente entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione del reclamo stesso.

Articolo 28 – Procedura di Composizione Stragiudiziale delle Controversie con riferimento ai Servizi Bancari

1. Il Cliente prende atto e dichiara di conoscere che nel caso in cui sia rimasto insoddisfatto del riscontro al reclamo presentato alla Banca o non abbia ricevuto alcun riscontro nei termini previsti dal precedente articolo 27 comma 2, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi:
 - all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. L'Arbitro è un organismo indipendente e imparziale che decide – in pochi mesi – chi ha ragione e chi ha torto. Il cliente può rivolgersi all'Arbitro dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la banca. Le decisioni non sono vincolanti, ma se l'intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico. Se il Cliente non rimane soddisfatto delle decisioni dell'Arbitro, può comunque rivolgersi al giudice, fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 28-bis. L'ABF può decidere su tutte le controversie che riguardano operazioni e Servizi Bancari, come per esempio i conti correnti, i mutui ed i prestiti personali: fino a euro 200.000 (duecentomila), se il cliente chiede una somma di denaro; senza limiti di importo, in tutti gli altri casi. Presso la sede e il sito Internet della Banca, nonché presso tutti gli uffici dei Family Banker è disponibile una brochure che dettaglia le competenze dell'ABF. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può anche consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario;
 - al **servizio di Mediazione**, per raggiungere un accordo tra le parti – qualunque sia il valore della controversia – con l'intervento di un esperto indipendente (Mediatore), affidandogli il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti. Il Mediatore è un esperto in materia bancaria, finanziaria e societaria ma non è un giudice, ossia non è chiamato a dare ragione o torto ad una parte o all'altra. Dal punto di vista procedurale una o entrambe le parti richiedono al "Conciliatore BancarioFinanziario" di organizzare un incontro di Mediazione. A tale riguardo si fa presente che il regolamento di Mediazione è a disposizione del Cliente che ne faccia richiesta ed è consultabile anche sul sito Internet del Conciliatore BancarioFinanziario (www.conciliatorebancario.it). La mediazione viene attivata mediante l'invio della domanda di mediazione al Conciliatore BancarioFinanziario. Il Conciliatore BancarioFinanziario comunica rapidamente all'altra parte l'avvenuto deposito della domanda, e fissa la data del primo incontro. Con questa comunicazione viene anche nominato il Mediatore che condurrà l'incontro con le parti, pur essendo consentito alle parti di nominare altro professionista con il loro accordo. Il mediatore fissa il primo incontro tra le parti, cui ne possono seguire altri, finalizzati sempre al raggiungimento di un accordo tra le parti. Se le parti raggiungono un accordo, il Mediatore redige il verbale al quale è allegato il testo dell'accordo redatto dalle parti, eventualmente con l'aiuto dei loro legali. Il verbale è depositato presso l'Organismo ed è sottoscritto dalle parti e dal Mediatore. L'accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale può essere omologato su istanza di parte con decreto del Presidente del Tribunale e costituisce titolo esecutivo. Se invece, anche in incontri successivi al primo, si verifica l'impossibilità di trovare un accordo tra le parti, il mediatore redige verbale ove attesta il fallimento del tentativo di conciliazione. In tal caso, tutto quanto emerge nel corso della procedura resta strettamente riservato e confidenziale, come prevede la legge stessa.

Articolo 29 – Foro competente

1. Fermo restando quanto previsto agli Articoli 28 e 29-bis, di cui alla presente Sezione, per qualunque controversia è competente il Foro di Milano.
2. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore ai sensi del Codice del Consumo, è competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il Cliente ha la residenza o il domicilio elettivo.

Articolo 29-bis – Mediazione civile obbligatoria in materia di contratti bancari, assicurativi e finanziari

Il Cliente prende atto e dichiara di conoscere che nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca, relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria la Banca e/o il Cliente hanno l'obbligo di esperire preventivamente, quale condizione di procedibilità della domanda, uno dei procedimenti di mediazione/conciliazione previsti dall'Articolo 5, comma 1-bis, del Decreto Legislativo numero 28 del 4 marzo 2010, ovvero:

- 1) il procedimento di mediazione previsto e disciplinato dallo stesso Decreto Legislativo 28/2010, proponendo istanza agli Organismi di mediazione specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nel relativo registro tenuto dal Ministero della Giustizia (tra cui il Conciliatore BancarioFinanziario);
- 2) il procedimento istituito in attuazione dell'Articolo 128-bis del TUB di cui al Decreto Legislativo 385/1993, proponendo istanza all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Sezione B – Servizi bancari

Sezione B1 – Norme che regolano il servizio di banca diretta telefonica e telematica

Articolo 1 – Attivazione del Servizio di Banca Diretta e operazioni eseguibili

1. Con l'adesione al Servizio di Banca Diretta ad ogni Cliente è consentito di svolgere separatamente, tramite la rete telefonica o telematica, le operazioni previste, con le modalità comunicate dalla Banca.
2. Secondo gli orari, le tipologie di operazioni richieste ed il mezzo tecnico utilizzato, il Cliente può avvalersi di un operatore della Banca, ovvero di strumenti automatici.
3. Ad ogni aderente al Servizio di Banca Diretta è consentito di effettuare le operazioni ammesse e previste dalla Banca su tutti i rapporti sui quali ha facoltà di operare in qualità di unico intestatario, cointestatario o delegato ad operare.
4. Il Cliente ha inoltre facoltà di svolgere, con le stesse modalità previste per le operazioni bancarie, e nel rispetto della normativa applicabile, le operazioni ammesse su fondi comuni e prodotti assicurativi, collocati dalla Banca e sottoscritti dal Cliente, nonché su altri prodotti di cui la Banca è o diventerà collocatrice.

Articolo 2 – Rischi connessi all'utilizzo del Servizio di Banca Diretta

1. Il Cliente è consapevole dei rischi connessi all'utilizzo di reti telematiche per la trasmissione dei dati. La Banca non sarà responsabile per la perdita, l'alterazione o la diffusione di informazioni trasmesse attraverso l'utilizzo di tecniche telematiche, ascrivibili a difetti di funzionamento delle stesse, caso fortuito, fatto di terzi, nonché ovviamente dolo o colpa del Cliente o comunque ad eventi non imputabili al dolo o alla colpa grave della Banca.

Articolo 3 – Forma delle comunicazioni

1. Per i rapporti e le attività ammessi all'operatività mediante il Servizio di Banca Diretta e ogni comunicazione ad essi relativa, le relative modalità di esecuzione rappresentano alternativa e deroga alla forma scritta eventualmente richiesta dalle Condizioni Generali e speciali che regolano la prestazione dei Servizi oggetto del Contratto, nonché dalle norme contrattuali relative a Strumenti Finanziari e prodotti assicurativi collocati dalla Banca.
2. Nel caso in cui il Cliente richieda mediante il Servizio di Banca Diretta il rilascio e la spedizione a mezzo posta di moduli di assegni bancari, gli viene ogni volta chiesto di dichiarare di non essere interdetto dall'emissione di assegni bancari come previsto dall'Articolo 124 della Legge Assegni. Tale dichiarazione viene registrata e dovrà essere sottoscritta utilizzando un codice segreto attribuito dalla Banca al Cliente stesso. Il Cliente riconosce a tale sottoscrizione elettronica valore di vera e valida dichiarazione di propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 124 della Legge Assegni.
3. Lo scioglimento o sospensione per qualunque causa del Servizio di Banca Diretta non comporta di per sé lo scioglimento o la sospensione dei Servizi prestati dalla Banca in forza del Contratto.

Articolo 4 – Accesso al Servizio di Banca Diretta

1. Per accedere al Servizio di Banca Diretta, la Banca fornisce al Cliente i seguenti strumenti da utilizzarsi secondo le istruzioni e le modalità di volta in volta rese note dalla Banca:
 - a) un Codice Cliente numerico, riportato in chiaro sulle principali comunicazioni indirizzate al Cliente. A tal riguardo si precisa che la Banca, secondo le modalità ed entro i limiti tempo per tempo stabiliti dalla medesima, consente altresì al Cliente di personalizzare il proprio Codice Cliente, scegliendo un Nickname da utilizzarsi in luogo del Codice Cliente numerico. Qualora il Cliente scelga di utilizzare il solo Nickname, non gli sarà più possibile utilizzare il Codice Cliente numerico;
 - b) un "Primo Codice Segreto" numerico di 5 (cinque) cifre, contenuto in busta sigillata indirizzata al Cliente. In alternativa la Banca si riserva la possibilità di consentire al Cliente la ricezione del Primo Codice Segreto attraverso un messaggio SMS al numero di cellulare primario comunicato dal Cliente alla Banca telefonicamente, tramite gli operatori del Banking Center, secondo le modalità previste per il Servizio di Banca Diretta, e/o nell'ambito della specifica modulistica (oggi denominata "Scheda anagrafica e di adeguata verifica") fornita dalla Banca medesima;
 - c) un "Secondo Codice Segreto" numerico di 5 (cinque) cifre contenuto in un'ulteriore busta sigillata indirizzata al Cliente e inoltrata separatamente, ovvero, in alternativa a tale modalità, generato e fatto pervenire e/o reso disponibile al Cliente secondo modalità telematiche nel rispetto delle politiche di sicurezza di volta in volta in vigore; nonché
 - d) un terzo codice segreto ("Codice B.Med") meglio descritto nel successivo Articolo 6.
 Il tutto, da utilizzarsi secondo le modalità di volta in volta stabilite dalla Banca.
2. Il Cliente si impegna a custodire con ogni cura il Primo Codice Segreto, il Secondo Codice Segreto e il Codice B.Med nonché, in particolare, il dispositivo per mezzo del quale/sul quale tale ultimo codice viene rispettivamente generato/ricevuto. Tale dispositivo potrà essere costituito per esempio da un "Token fisico" o dal Device stesso. In alternativa anche in un'ottica di una più ampia fruibilità degli strumenti messi a disposizione a beneficio dei Clienti della Banca, quest'ultima, fermo restando quanto precisato al successivo comma 6, potrà rendere disponibile un Token "virtuale" residente all'interno del Device del Cliente ove dovrà essere stata installata la relativa applicazione software della Banca che consente, appunto, la generazione del predetto Codice B.Med.

In tutti i casi, con particolare riferimento al Device, qualora il Cliente decida di ricevere il Codice B.Med tramite SMS o qualora decida di installarvi il Token Virtuale, il Cliente si impegna sin d'ora a prendere tutte le necessarie precauzioni per impedirne l'accesso e l'utilizzo da parte di terzi. A titolo esemplificativo il Cliente attiverà le funzioni di blocco del Device che prevedono l'accesso a quest'ultimo

subordinatamente alla corretta composizione di un codice di sblocco scelto autonomamente dal Cliente medesimo e che quest'ultimo avrà cura di mantenere riservato al pari dei suddetti Codici Segreti.

3. La divulgazione e/o cessione a terzi, diretta o indiretta, totale o parziale, ancorché temporanea del Primo e/o del Secondo Codice Segreto e/o del Codice B.Med e/o dei dispositivi atti a generare tali codici (per esempio Token fisici o virtuali, Device), nonché le conseguenze derivanti dal loro indebito uso da parte di chiunque, non potrà che ricadere interamente sotto la piena ed esclusiva responsabilità del Cliente.

4. La Banca non potrà essere ritenuta responsabile del loro utilizzo fraudolento sinché il Cliente non le abbia comunicato lo smarrimento o il furto e la Banca non abbia potuto di conseguenza provvedere al blocco dell'operatività del Servizio di Banca Diretta, che comunque avverrà non oltre un giorno lavorativo dalla ricezione.

5. La Banca, per quanto tecnicamente possibile e con gli aggiornamenti pro tempore disponibili, garantisce al Cliente un elevato standard di sicurezza dei propri Servizi Bancari e finanziari e si impegna ad informare periodicamente il Cliente in merito agli accorgimenti che gli sono richiesti a tutela della sicurezza del Servizio di Banca Diretta. È quindi onere del Cliente, che se ne assume conseguentemente la responsabilità, attenersi alle indicazioni fornite nel tempo dalla Banca per l'utilizzo sicuro del Servizio di Banca Diretta, inclusi l'adeguamento e la protezione degli strumenti informatici mediante i quali egli accede al Servizio di Banca Diretta. Al fine di migliorare la qualità del Servizio di Banca Diretta, la Banca si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni alle modalità e condizioni tecniche di utilizzo dello stesso, nonché di modificarne il contenuto.

6. La Banca si riserva altresì la facoltà, nell'interesse del Cliente ed al fine di garantire la sicurezza delle operazioni riferibili allo stesso, di fornire al Cliente nuovi Codici Segreti e/o ulteriori Codici e strumenti informatici per la loro generazione. Tali eventuali modifiche e/o integrazioni sono comunicate dalla Banca al Cliente in tempo utile senza che venga pregiudicata la sua operatività e comunque, in caso di urgenza, non appena necessario.

Articolo 5 – Identificazione del Cliente

1. Nell'ambito del Servizio di Banca Diretta il Cliente nei suoi contatti telefonici e telematici viene identificato dalla Banca mediante la verifica del Codice Cliente (e/o dell'eventuale Nickname per ciò che concerne esclusivamente l'accesso al Servizio di Banca Diretta tramite la rete telematica) e/o del Primo Codice Segreto e/o del Secondo Codice e/o del Codice B.Med – ed eventualmente dei dati anagrafici –, secondo le indicazioni tempo per tempo stabilite dalla Banca. Analogamente avverrà per le operazioni dispositive ammesse. La Banca si riserva in ogni caso, in relazione a specifiche richieste avanzate dal Cliente mediante l'utilizzo del Servizio di Banca Diretta, di chiedere a quest'ultimo, ai fini dell'evasione delle stesse, documentazione, informazioni o dichiarazioni da inviarsi alla Banca in originale o tramite fax. Qualora la Banca intendesse avvalersi di tale facoltà ne darà pronta comunicazione al Cliente.

2. Le modalità vigenti per l'identificazione del Cliente sono illustrate nelle apposite istruzioni fornite nel corso del tempo dalla Banca al Cliente. In particolare, per quanto riguarda l'utilizzo del Servizio Banca Diretta tramite la rete telematica, il Cliente dovrà utilizzare esclusivamente l'accesso diretto al sito Internet bancamediolanum.it e bmedonline.it. Preso atto che i dipendenti, collaboratori o Consulenti Finanziari della Banca non sono autorizzati a richiedere modalità di utilizzo dei Codici differenti da quelle sopra descritte, in nessun caso il Cliente dovrà rilasciare, comunicare e/o trascrivere il Primo e/o il Secondo Codice Segreto e/o il Codice B.Med nella sua completezza se non durante l'utilizzo delle funzioni automatizzate messe a disposizione dalla Banca.

3. Il Cliente riconosce fin d'ora validi gli addebiti e gli accrediti operati dalla Banca in dipendenza del Servizio di Banca Diretta ed autorizza la Banca ad effettuare registrazioni, in via continuativa o non, senza ulteriore preavviso, delle conversazioni telefoniche e dei contatti a mezzo rete telematica o strumenti informatici in genere intervenuti fra la Banca e il Cliente.

Articolo 6 – Codice segreto B.Med (o "Codice B.Med")

1. Il Codice B.Med è un codice numerico o alfanumerico personale, ad uso esclusivo del Cliente, che viene generato di volta in volta in tempo reale ("One Time Password" o codice "OTP"). In conformità ai criteri di sicurezza stabiliti di volta in volta dalla Banca, il Codice B.Med può essere:

- generato e inviato al Cliente tramite SMS al numero di cellulare primario comunicato da quest'ultimo alla Banca stessa;
- generato e inviato al Cliente tramite messaggio istantaneo ("notifica push") sulle App Mobile della Banca;
- generato e inviato al Cliente automaticamente dall'App Mobile della Banca;
- generato per mezzo di un dispositivo, nella disponibilità esclusiva del Cliente, denominato "Token".

Il Codice B.Med è valido solo per una singola operazione/transazione o, quando consentito, per un complesso di operazioni/transazioni.

2. Il Cliente deve scegliere al momento di perfezionamento del Contratto ovvero successivamente, al primo accesso nell'area riservata al Cliente nel sito della Banca, la modalità di generazione/ricezione del Codice B.Med (per esempio tramite SMS). Nel caso di indisponibilità, anche temporanea, della modalità prescelta e al fine di non pregiudicare l'operatività del Cliente, la Banca metterà a disposizione una modalità alternativa fra quelle sopra previste nel rispetto delle proprie politiche di sicurezza. L'utilizzo del Codice B.Med – congiuntamente o in sostituzione al Secondo Codice Segreto – è obbligatorio, anche in funzione del canale di accesso utilizzato dal Cliente, per l'esecuzione di talune operazioni precisate di volta in volta dalla Banca.

3. Le modalità vigenti per l'utilizzo del Codice B.Med sono illustrate, come già precisato al precedente Articolo 4, comma I, nelle apposite istruzioni fornite nel corso del tempo dalla Banca al Cliente.

4. La Banca è tenuta a fornire al Cliente un Codice B.Med o altro strumento equivalente, anche in occasione di Operazioni di Pagamento disposte tramite un Prestatore di Servizi di Pagamento diverso dalla Banca.

Articolo 7 – Rapporti cointestati

1. In caso di cointestazione del Contratto, le operazioni svolte tramite il Servizio di Banca Diretta si intendono in ogni caso effettuate in modo disgiunto dai singoli intestatari, quali debitori e creditori solidali, con piena liberazione della Banca per le operazioni svolte da ciascuno di essi.

2. Il Cliente ha facoltà di richiedere alla Banca, in qualsiasi momento, di interrompere l'utilizzo del Servizio di Banca Diretta: per i rapporti cointestati tale facoltà spetta disgiuntamente a ciascuno dei cointestatari ed il suo esercizio ha effetto anche nei confronti di tutti gli altri cointestatari.

Articolo 8 – Limiti operativi

1. Il Cliente, nell'impartire disposizioni, è tenuto ad operare entro i limiti assegnati e comunque a fronte del saldo disponibile dei rapporti intrattenuti.

Articolo 9 – Responsabilità della Banca

1. La Banca non risponde delle eventuali conseguenze derivanti da interruzioni del Servizio di Banca Diretta dovute a cause non imputabili al dolo o a colpa grave della Banca stessa, fra le quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo quelle dovute a: eventi bellici o rivoluzionari, guerre civili, terremoti, alluvioni o altre catastrofi naturali, incidenti nucleari, gravi situazioni di inquinamento, scioperi anche del personale della Banca, interruzioni dell'energia elettrica, interruzioni, malfunzionamenti o sovraccarichi delle linee telefoniche o telematiche, caso fortuito o fatto di terzi.

Articolo 10 – Termine per l'esecuzione delle operazioni

1. Le comunicazioni e le disposizioni del Cliente alla Banca sono eseguite, salvo diversa pattuizione, entro il termine massimo di tre giorni lavorativi.

Articolo 11 – Modifica, sospensione o abolizione del Servizio di Banca Diretta

1. La Banca ha la facoltà di modificare, sospendere o abolire il Servizio di Banca Diretta in qualsiasi momento per ragioni connesse all'efficienza e sicurezza del Servizio di Banca Diretta, nonché di sospendere l'operatività di singoli Clienti, per motivi cautelari.

Articolo 12 – Alert Informativo e di Sicurezza

1. Nell'ambito del Servizio di Banca Diretta, è offerto al Cliente il servizio informativo e di sicurezza, che consente ai titolari di conto corrente presso Banca Mediolanum di essere avvisati, al numero di cellulare primario tramite SMS e/o all'indirizzo e-mail personale e/o tramite messaggistica istantanea ("notifica push") App Mobile della Banca ove presenti sul Device del Cliente, delle principali operazioni effettuate, allo scopo di garantire la sicurezza e la tempestiva informazione. La componente del servizio relativa agli avvisi di sicurezza a mezzo notifica push o via sms e che comprende la conferma, salvo future modifiche da parte della Banca e nei limiti di importo stabiliti pro tempore dalla Banca stessa, delle operazioni: di eseguito bonifico; di addebito dei prelievi e dei pagamenti con la carta di debito; delle operazioni di accesso alla posizione sul sito di Internet Banking; di blocco e di modifica dei codici segreti; di addebito pagamento/emissione assegni; di attivazione, revoca o sospensione di un addebito diretto Sepa Direct Debit (SDD) è attivata automaticamente dalla Banca:

- nel caso di notifiche via sms, al momento in cui il cliente fornisce il proprio numero di cellulare primario in fase di sottoscrizione del Contratto, ovvero telefonicamente, tramite gli operatori del Banking Center della Banca, secondo le modalità previste per il Servizio di Banca Diretta e/o nell'ambito della specifica modulistica (oggi denominata "Scheda anagrafica e di adeguata verifica") fornita dalla Banca stessa;
- nel caso di notifiche push quando il Cliente, previa installazione sul proprio Device autorizzato di almeno una delle App Mobile della Banca, e completamento della procedura di sicurezza prevista. L'attivazione della componente di servizio relativa alla messaggistica di sicurezza (alert di sicurezza) sarà effettuata dalla Banca entro massimo 3 giorni lavorativi bancari:
 - dalla ricezione, da parte del Banking Center della Banca, della relativa comunicazione del Cliente ovvero
 - dalla ricezione, da parte della Sede della Banca, dell'apposita modulistica sopra citata, ovvero dal completamento della procedura di sicurezza sul Device del Cliente.

L'attivazione della componente di servizio relativa alla messaggistica informativa (alert informativo) avviene di norma su richiesta del Cliente secondo i termini, i costi e le modalità di volta in volta previsti dalla Banca stessa. La Banca si riserva tuttavia di attivare automaticamente su propria iniziativa eventuali alert informativi gratuiti previsti ai sensi di legge.

2. Il Cliente può scegliere tra quelle previste le operazioni per le quali attivare la componente di servizio relativa alla messaggistica informativa (alert informativo).

3. È possibile disattivare in qualsiasi momento l'alert informativo tramite il sito B.Medonline, attraverso il Servizio Clienti di Banca Mediolanum e i canali messi di volta in volta a disposizione dalla Banca.

4. La Banca si riserva la facoltà di revocare il servizio dando un preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni.

Articolo 13 – Particolari funzionalità delle Applicazioni Mobile della Banca

1. Nell'ambito delle applicazioni o, più in generale, delle modalità telematiche messe a disposizione dalla Banca per la fruizione dei Servizi offerti, potranno essere rese disponibili ulteriori funzionalità per la cui attivazione e/o utilizzo la Banca si riserva di richiedere al Cliente uno specifico consenso anche mediante l'uso di uno o più Codici Segreti e/o l'inserimento di ulteriori Codici.

Nell'ambito di tali funzionalità rientrano, per esempio:

- a) la "Funzione Carte Loyalty" con la quale la Banca consente al Cliente di acquisire l'immagine e relativo codice di ciascuna delle Carte Loyalty che il Cliente stesso intenderà virtualizzare; ciò al fine di poterle utilizzare presso i relativi circuiti in ogni caso nel rispetto dei limiti stabiliti di volta in volta dagli emittenti di dette Carte;

- b) la “Funzione Caveau” con la quale la Banca consente di salvare sul Device, in modalità crittografata, mediante l’utilizzo di una o più Applicazioni Mobile della Banca, dati o informazioni del Cliente (per esempio immagini, documenti, password) nei limiti di spazio di volta in volta prestabiliti dalla Banca medesima. In relazione alle nuove funzionalità il Cliente prende atto e accetta che:
- (i) all’interno delle applicazioni della Banca il Cliente visualizzerà i contenuti delle funzioni di cui alle precedenti lettere a) e b) in forma leggibile (“in chiaro”). Fermo restando ciò, il contenuto in precedenza richiamato sarà salvato sul Device del Cliente in modalità crittografata;
 - (ii) egli dovrà tenere una copia (back up) sui propri hardware (ulteriori rispetto al Device) o su propri servizi Cloud, di tutti i dati e delle informazioni che deciderà di salvare (in modalità crittografata) sul proprio Device, con assenza di responsabilità della Banca in caso di perdita o non recuperabilità degli stessi;
 - (iii) senza l’uso della o delle Applicazioni Mobile della Banca su cui è attiva la Funzione Caveau egli non potrà decodificare in forma leggibile i dati e le informazioni crittografate (tramite la medesima funzione) presenti sul proprio Device;
 - (iv) la Banca non può in alcun modo venire a conoscenza dei dati e delle informazioni che il Cliente decide di salvare sul proprio Device;
 - (v) è l’unico responsabile del contenuto dei dati e delle informazioni salvate;
 - (vi) la Banca potrà in qualunque momento sospendere o revocare le funzionalità dandone comunicazione al Cliente.
- Anche in relazione a quanto precede, restano in ogni caso fermi tutti gli obblighi del Cliente relativi alla corretta custodia del proprio Device nonché dei Codici Segreti già disciplinati nel precedente Articolo 4, con esonero di ogni responsabilità della Banca nel caso di indebito utilizzo da parte di terzi.

Sezione B2 – Norme che regolano il servizio di Conto Corrente ed i servizi connessi

Articolo 1 – Il Servizio di Conto Corrente. Diligenza della Banca nei rapporti con il Cliente

1. Con il Servizio di Conto Corrente la Banca svolge un servizio di cassa per conto del Cliente.
2. Il Cliente può effettuare a titolo esemplificativo, e sempre se consentito dalla specifica convenzione di conto corrente prescelta dal Cliente, versamenti di contante e/o di assegni, ricevere bonifici e giroconti, nonché effettuare prelevamenti, e disporre pagamenti per utenze varie, bonifici, nei limiti del saldo disponibile e di quelli ulteriori eventualmente comunicati dalla Banca legati alla operatività.
3. Le relative operazioni sono registrate anche al fine del periodico invio dell’estratto conto. Sul Conto Corrente possono essere regolate secondo i termini definiti dalla Banca anche altre operazioni bancarie purché consentiti dalla specifica convenzione di conto corrente prescelta dal Cliente.
4. La Banca è tenuta ad osservare i criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell’attività svolta (Articolo 1176 Codice Civile).
5. La Banca rispetta, nei rapporti con il Cliente, le norme contenute nel TUB e le relative disposizioni di attuazione, nonché tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Articolo 2 – Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente

1. La Banca esegue gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute in Contratto. Qualora ricorra un giustificato motivo, la Banca può rifiutarsi di assumere l’incarico richiesto dandone tempestiva comunicazione al Cliente.
2. Il Conto Corrente deve essere utilizzato dal Cliente entro il saldo disponibile creditore presente sullo stesso Conto Corrente.
3. La Banca rifiuta di eseguire le operazioni disposte dal Cliente (come bonifici o prelievi di contante con carte di debito o altre operazioni comunque da regolare sul Conto Corrente) per le quali sul Conto Corrente non siano presenti fondi sufficienti.
4. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità d’esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e in ogni caso tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.
5. In relazione agli incarichi assunti, nel caso essi debbano essere eseguiti su una piazza dove non esistono filiali della Banca, la Banca può incaricare dell’esecuzione un’altra banca o un suo corrispondente (Articolo 1856 Codice Civile). La Banca è, inoltre, autorizzata a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente anche non bancario, ai sensi e per gli effetti di cui all’Articolo 1717 Codice Civile.
6. Il Cliente può revocare l’incarico conferito alla Banca finché l’incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, o successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione (Articolo 1373 Codice Civile).
7. Le disposizioni sono eseguite a condizione che i rapporti cui esse si riferiscono siano in essere e non siano oggetto di vincoli, blocchi o opposizioni che ne impediscano, in tutto o in parte, l’utilizzo.

Articolo 3 – Caratteristiche del Conto Corrente (“Conto di Base”)

1. Le ulteriori caratteristiche di ciascuna tipologia (o convenzione) di Conto Corrente nonché gli eventuali limiti operativi e le eventuali condizioni di accesso per la presentabilità e l’accoglimento della domanda di apertura rapporto rientrano nel concetto “Conto di Base” meglio specificata in Glossario, sono menzionate all’interno del modulo di apertura del rapporto, all’interno delle presenti norme, all’interno del relativo Documento di Sintesi nonché all’interno del Foglio Informativo. Fermo restando quanto precede, si riportano qui di seguito, per talune di tali tipologie, ulteriori specificazioni di dettaglio.
2. Conto Corrente per “Fasce socialmente svantaggiate”.

2.1 I Clienti che richiedono l'apertura del Conto Corrente rientrante nella tipologia di cui al presente Articolo 3, ossia il cui ISEE in corso di validità è inferiore ad euro 11.600,00, sono tenuti a presentare, al momento della richiesta di apertura rapporto, un'autocertificazione in cui attestano di non essere titolari di altro "Conto di Base".

2.2 Il Conto Corrente può essere cointestato solo ai componenti del nucleo familiare sulla cui base è stato calcolato l'ISEE.

2.3 Il Cliente comunica annualmente alla Banca, entro il 31 maggio, l'autocertificazione attestante il proprio ISEE in corso di validità. In caso di mancata attestazione entro il predetto termine, la Banca addebita le spese (canone annuo onnicomprensivo) e, ove applicabile, l'imposta di bollo, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, salva l'applicazione del successivo comma 2.4.

2.4 In caso di mancata attestazione entro il termine di cui al comma 2.1, o se l'ISEE attestato ai sensi del comma 2.3 comporta la perdita dell'esenzione dalle spese e dall'imposta di bollo, la Banca ne dà comunicazione al Cliente, che può recedere entro due mesi, senza che siano dovute spese e imposta di bollo.

3. Conto Corrente per "Per soggetti aventi diritto a trattamento pensionistici fino all'importo lordo annuo di 18.000 euro".

3.1 I Clienti aventi diritto all'apertura di tale tipologia di Conto Corrente che richiedono l'apertura del Conto Corrente rientrante nella tipologia di cui al presente Articolo 3, sono tenuti a presentare, al momento della richiesta di apertura rapporto, un'autocertificazione in cui attestano di non essere titolari di altro "Conto di Base" nonché di percepire trattamenti pensionistici complessivi fino all'importo lordo annuo di 18.000 euro.

3.2 Il Cliente comunica annualmente alla Banca, entro il 31 maggio, l'autocertificazione attestante il proprio trattamento pensionistico dell'anno ai fini del mantenimento della gratuità. La mancata attestazione entro il predetto termine un trattamento pensionistico attestato eccedente il predetto limite di 18.000 euro lordi annui comportano la perdita della gratuità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Articolo 4 – Misure di sicurezza relative al versamento di assegni in conto

1. Poiché, per motivi di sicurezza, le banche provvedono a tagliare l'angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia, versati dalla clientela, il Cliente si impegna a verificare l'integrità degli assegni ricevuti, prendendo atto che la Banca non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro.

Articolo 5 – Versamento in conto di assegni bancari e circolari (se consentito dalla specifica convenzione)

1. L'importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nelle condizioni economiche del Servizio di Conto Corrente riportate nel Documento di Sintesi, nel Documento Informativo sulle Spese (FID) e nel Foglio informativo consegnati al Cliente. Per quanto concerne i termini di "non stornabilità" dei citati assegni, si rinvia alle condizioni economiche riportate nel Documento di Sintesi del Servizio Accessorio del Conto Corrente "Servizio incassi e pagamenti". La Banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore – ivi compresi gli scioperi del personale – verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia al Cliente, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, avvisi sul sito web, ecc.).

2. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo, come stabilita al precedente comma 1.

3. Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di cui al precedente comma 1 ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro.

Prima del decorso dei termini di "non stornabilità", la Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare – in caso di mancato incasso – tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'Articolo 1829 Codice Civile, nonché la facoltà di effettuare l'addebito in Conto Corrente.

4. Si precisa che i termini di "non stornabilità" di cui ai commi precedenti si applicano esclusivamente agli assegni incassabili presso le Banche aderenti alle "procedure interbancarie d'incasso" nell'ambito dello Stato Italiano. Dette procedure prevedono dei termini decorsi i quali l'assegno versato si presume pagato dalla banca trassata (c.d. "presunzione di pagato"). Tuttavia i termini in questione si intendono interrotti in caso pervenga alla Banca una comunicazione di "impagato" da parte dell'istituto di credito trassato. In quest'ultimo caso la Banca procede all'addebito dell'importo dell'assegno sul conto del Cliente con valuta pari alla data del versamento, interrompendo così i termini di "non stornabilità" del titolo. Quanto in precedenza descritto, avviene anche in assenza della materiale restituzione dell'assegno versato alla Banca trassata.

5. Decorsi i termini di cui al precedente comma 1, resta inteso comunque che la Banca trattaria – nel caso di assegni bancari – o la Banca emittente – nel caso di assegni circolari – mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell'importo dei titoli indebitamente pagati.

6. Il Cliente può effettuare versamenti per corrispondenza tramite i soggetti autorizzati dalla Banca a riceverli ovvero tramite i servizi postali esclusivamente con le modalità di seguito descritte. In entrambi i casi, il versamento e la presentazione dei titoli si considerano avvenuti solo nel momento in cui essi pervengono materialmente allo sportello della Banca e, qualora venga accertata una irregolarità nei titoli o una discordanza tra le indicazioni risultanti nella distinta di presentazione e l'accertata consistenza dei valori, la Banca stessa procederà, dandone comunicazione al Cliente, alla registrazione del versamento per il solo importo accertato e regolare.

7. Il versamento tramite i Family Banker della Banca è limitato esclusivamente a:

a) assegni non trasferibili emessi dal Cliente ed intestati a sé medesimo;

b) assegni intestati o girati al Cliente e resi non trasferibili. Tutti gli assegni dovranno essere sbarrati nella parte anteriore e, girati dal Cliente valuta per l'incasso a "Banca Mediolanum S.p.A.". Non rientra nelle incombenze dei Family Banker della Banca, che non hanno poteri di rappresentanza di quest'ultima, accettare contanti e/o titoli di credito diversi da quelli sopra specificati e conseguentemente la Banca non risponde della consegna al Family Banker di mezzi di pagamento difformi. La Banca dà notizia dell'accreditamento dei titoli di credito sul Conto Corrente tramite l'estratto conto.

8. Il Cliente può versare per corrispondenza contanti assegni e vaglia allegando la distinta di versamento, datata e firmata, dalla quale deve risultare il dettaglio dei valori contenuti, il numero del conto nonché l'esatta intestazione del medesimo. In caso di spedizione a mezzo dei servizi postali, il relativo rischio è esclusivamente a carico del Cliente, non rispondendo la Banca dello smarrimento. La Banca provvede ad aprire la busta apponendo sulla stessa il timbro di ricezione con l'indicazione della data di arrivo, effettua il versamento entro il giorno lavorativo successivo e dà notizia dell'accreditamento sul Conto Corrente dei valori ricevuti tramite l'estratto conto.

Articolo 5-bis – Richiesta di domiciliazione pensioni INPS

1. Il Cliente comunica alla Banca, anche successivamente alla conclusione del Contratto, la domiciliazione della propria pensione INPS, indicando il Conto Corrente sul quale intende ricevere l'accredito.

2. Il Cliente beneficiario del trattamento pensionistico sarà tenuto, anche ai sensi dell'Articolo 2033 del Codice Civile, a restituire entro 15 giorni dalla richiesta gli eventuali ratei pensionistici eventualmente corrisposti in assenza di titolo al relativo trattamento. A tal fine, il Cliente autorizza espressamente la Banca e, per essa, l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), anche in via autonoma tra loro, a soddisfarsi sull'eventuale residuo attivo del conto, o in alternativa ad agire per il recupero del predetto indebito sia nei propri confronti che verso i propri successori a titolo universale.

3. Il Cliente, nella sua qualità di eventuale cointestatario del conto corrente, è consapevole che il conto in questione potrà essere dunque utilizzato anche per l'accredito di ratei pensionistici di titolarità di altro intestatario del Conto Corrente stesso. A tal riguardo, il Cliente cointestatario, presta manleva in favore della Banca e dell'INPS rispetto agli eventuali ratei pensionistici eventualmente versati sul Conto Corrente in assenza di titolo al relativo trattamento, e garante in ordine alla loro restituzione, anche ai sensi degli Articoli 1936 e successivi Codice Civile ed anche in ordine agli eredi e aventi causa del pensionato. Il Cliente cointestatario, in tale veste, sarà tenuto a corrispondere all'INPS gli indebiti in questione entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta dell'INPS o della Banca, nel limite di dodici ratei della pensione corrisposta. Il Cliente cointestatario autorizza espressamente la Banca e, per essa, l'INPS, anche in via autonoma e disgiunta tra loro, a soddisfarsi sull'eventuale residuo attivo del Conto Corrente, o in alternativa ad agire per il recupero dei predetti indebiti sia nei propri confronti che verso i propri successori a titolo universale o particolare, rinunciando a qualunque beneficio di preventiva escussione.

Articolo 6 – Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti simili (se consentito dalla specifica convenzione)

1. L'importo degli assegni diversi da quelli indicati nel precedente Articolo 5 nonché degli effetti, ricevute e documenti simili, è accreditato con riserva di verifica – e salvo buon fine – e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.

2. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

3. Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro.

4. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di utilizzare anticipatamente l'importo medesimo. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'Articolo 1829 Codice Civile, nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto.

Articolo 7 – Versamento in conto di assegni sull'estero

1. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il Cliente che ha ceduto assegni o effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.

2. Il Cliente che ha ceduto gli assegni o gli effetti di cui al comma precedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.

Articolo 8 – Movimentazioni del conto

1. Salva espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell'operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare ed avere fra Banca e Cliente titolare del Conto Corrente – ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Cliente medesimo – sono regolati con annotazioni sul conto stesso.

Articolo 9 – Utilizzabilità del Conto Corrente per esecuzione di operazioni in valuta estera

1. Qualora la Banca consenta di utilizzare il Conto Corrente anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in conto previa conversione in euro al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono accreditati in

conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni.

2. Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola “effettivo” di cui all’Articolo 1279 Codice Civile sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l’esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.

3. Resta a carico del Cliente il rischio, ed ogni danno eventuale conseguente, di vincoli, restrizioni, aggravii o perdite dipendenti da forza maggiore o da caso fortuito o da disposizioni di Autorità italiane ed estere, o comunque derivanti da causa non imputabile alla Banca e da questa non superabile con l’ordinaria diligenza.

Articolo 10 – Chiusura periodica del conto: liquidazione, contabilizzazione ed esigibilità degli interessi, commissioni e spese

1. Gli interessi creditori e debitori sono conteggiati con la stessa periodicità annuale il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti. Nel regolamento di fine anno sono portati in conto le commissioni, le spese, gli interessi creditori e le trattenute fiscali di legge. Al termine del rapporto sono portati in conto anche gli interessi debitori, fermo restando quanto specificato al successivo comma.

2. Gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

3. Per i fidi (fermo restando quanto specificato al successivo comma 8) e per lo sconfinamento anche in assenza di fido ovvero per utilizzi extra fido, gli interessi debitori conteggiati al 31 dicembre divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati. La Banca assicura al Cliente un termine di 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste ai sensi dell’Articolo 119 o 126-quater, comma 1, lettera b) del TUB prima che gli interessi maturati divengano esigibili.

4. Per le operazioni di cui al comma 3, il Cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale. L’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.

5. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Cliente con la valuta pattuita.

6. Salvo diverso accordo, escludendo le ipotesi di fido disciplinate nella Sezione C3 e fermo restando quanto sopra riportato, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.

Articolo 11 – Conto non movimentato

1. Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore ad euro 258,22, la Banca può cessare di addebitare le spese di gestione del Conto Corrente e di inviare l’estratto conto. Qualora la Banca intendesse avvalersi di tale facoltà provvederà a comunicarlo preventivamente al Cliente.

2. Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell’anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca effettua d’iniziativa (quali, per esempio, il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.

Articolo 12 – Rendicontazione periodica e approvazione dell’estratto conto

1. Oltre a quanto previsto dall’Articolo 12 delle Condizioni Generali (Sezione A) per i rapporti regolati in conto corrente l’estratto conto e il Documento di Sintesi possono essere inviati a scelta del Cliente anche con cadenza più ravvicinata da quella annuale (per esempio semestrale, trimestrale o mensile).

2. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, compresi indebiti addebitamenti, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l’accredito con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricezione dell’estratto conto relativo. Entro il medesimo termine, a decorrere dalla data di invio dell’estratto conto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali, compresi indebiti accreditamenti, con facoltà di effettuarne l’addebito in conto.

Articolo 13 – Recesso

1. Il recesso esercitato ai sensi dell’Articolo 6 delle Condizioni Generali (Sezione A) provoca la chiusura del Conto Corrente che avviene entro un termine massimo di 60 (sessanta) giorni.

2. Il Cliente, nell’esercitare il diritto di recesso può per iscritto – al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti – comunicare alla Banca un termine di preavviso maggiore di quello cui è tenuto ai sensi del Contratto, ovvero indicare alla stessa Banca gli ordini che intende siano onorati, purché impartiti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.

Sezione B3 – Norme generali che regolano i servizi di pagamento

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Le norme generali contenute nella presente Sezione si applicano a tutti i Servizi di Pagamento prestati pro tempore dalla Banca, i quali si intenderanno conseguentemente regolati sia dalle norme ad essi specificamente dedicati, sia dalle presenti norme generali.

2. Fatta salva diversa previsione di legge, la presente Sezione contiene la disciplina di termini, condizioni e conseguenti diritti e obblighi

del Cliente e della Banca connessi all'erogazione di uno o più Servizi di Pagamento e alle Operazioni di Pagamento che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) il Prestatore di Servizi di Pagamento dell'altro soggetto coinvolto in un Servizio di Pagamento o in una determinata Operazione di Pagamento (se diverso dalla Banca) è situato nella Unione Europea, in Islanda, Norvegia, Liechtenstein o in altri Paesi identificati di volta in volta;
- b) il Servizio di Pagamento o l'Operazione di Pagamento sono effettuati in euro, nella valuta ufficiale di uno Stato membro della Unione Europea, nella valuta ufficiale di Islanda, Norvegia, Liechtenstein o di altri Paesi identificati di volta in volta;
- c) secondo modalità stabilite da Banca d'Italia, il Prestatore di Servizi di Pagamento dell'altro soggetto coinvolto in un Servizio di Pagamento o in una determinata Operazione di Pagamento, (se diverso dalla Banca) è situato nella Unione Europea, in Islanda, Norvegia, Liechtenstein o in altri Paesi identificati di volta in volta, sebbene il Servizio di Pagamento l'Operazione di Pagamento siano effettuati in una valuta che non è quella di uno Stato membro;
- d) secondo modalità stabilite da Banca D'Italia, i Servizi di Pagamento siano effettuati in tutte le valute, laddove solo uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento sia insediato nell'Unione Europea in Islanda, Norvegia, Liechtenstein o in altri Paesi identificati di volta in volta, per le parti dell'Operazione di Pagamento ivi effettuate.

3. Le disposizioni contenute nella Sezione B3 – limitatamente all'oggetto nella medesima disciplinato – s'intendono prevalenti se incompatibili con eventuali norme contenute nel Contratto siano esse Condizioni Generali o Condizioni Speciali.

Articolo 2 – Accessibilità del contratto

1. Il Cliente ha diritto di richiedere alla Banca – in qualsiasi momento – copia del Contratto e delle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento ovvero delle Informazioni e Condizioni Obbligatorie, che dovranno essere messi a sua disposizione dalla Banca su supporto cartaceo o altro Supporto Duraturo.

2. La Banca deve fornire al Cliente le Informazioni e Condizioni Obbligatorie a titolo gratuito.

Articolo 3 – Informazioni relative alle operazioni di pagamento

1. Prima dell'effettuazione di ogni singola Operazione di Pagamento, il Cliente Pagatore ha diritto di richiedere alla Banca le seguenti informazioni:

- Termini Massimi di Esecuzione dell'Operazione di Pagamento;
- quantificazione delle spese da corrispondere alla Banca per l'effettuazione dell'Operazione di Pagamento e, se del caso, l'indicazione analitica di tali spese.

2. La Banca metterà a disposizione del Cliente, per il tramite del canale telematico del Servizio di Banca Diretta (confronta Sezione BI) nella propria area di accesso personale all'interno del sito Internet della Banca, con frequenza giornaliera e in relazione a ciascuna Operazione di Pagamento del periodo di riferimento, le informazioni di seguito descritte.

In relazione a ciascuna operazione di Pagamento effettuata dal Cliente Pagatore nel periodo di riferimento:

- un riferimento che consenta di individuare l'Operazione di Pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario;
- l'importo dell'Operazione di Pagamento nella valuta di addebito sul Conto Corrente;
- l'importo di tutte le spese e degli interessi da corrispondere per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento e, se del caso, l'indicazione analitica di tali spese;
- la Data Valuta dell'addebito dell'importo dell'Operazione di Pagamento sul Conto Corrente; e
- unicamente in caso di Operazioni di Pagamento effettuate in una valuta diversa dall'euro, il tasso di cambio utilizzato e l'importo dell'Operazione di Pagamento dopo la conversione valutaria.

In relazione a ciascuna Operazione di Pagamento ricevuta dal Cliente Beneficiario nel periodo di riferimento:

- un riferimento che consenta di individuare l'Operazione di Pagamento e, se del caso, l'indicazione del pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l'Operazione di Pagamento;
- l'importo dell'Operazione di Pagamento nella valuta di accredito sul Conto Corrente;
- l'importo di tutte le spese e degli interessi da corrispondere per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento e, se del caso, l'indicazione analitica di tali spese;
- la Data Valuta dell'accredito dell'importo dell'Operazione di Pagamento sul Conto Corrente;
- unicamente in caso di Operazione di Pagamento effettuata in una valuta diversa dall'euro, il tasso di cambio utilizzato e l'importo dell'Operazione di Pagamento prima della conversione valutaria.

3. Il Cliente Pagatore può richiedere che le informazioni di cui sopra siano fornite o rese disponibili periodicamente, almeno una volta al mese, a titolo gratuito e secondo modalità che ne permettano la conservazione e riproduzione.

Articolo 4 – Autorizzazione di un'operazione di pagamento

1. Un'Operazione di Pagamento Attiva è considerata autorizzata se il Cliente ha validamente manifestato il proprio consenso mediante un Ordine di Pagamento secondo le modalità convenute con la Banca (per esempio mediante l'utilizzo dei codici segreti di cui al Servizio di Banca Diretta ovvero mediante la sottoscrizione di apposita modulistica messa a disposizione dalla Banca).

2. Un'Operazione di Pagamento Attiva è considerata autorizzata anche se il Cliente ha validamente manifestato il proprio consenso mediante un Prestatore di Servizi di Disposizione di Ordine di Pagamento.

3. Un'Operazione di Pagamento Passiva è considerata autorizzata quando il Cliente Pagatore ha dato il proprio consenso secondo le modalità previste dalla Banca per l'Operazione di Pagamento Passiva (per esempio, delega di pagamento per gli SDD e/o RID).

4. Il Cliente deve dare alla Banca il proprio consenso all'Operazione di Pagamento, o ad una serie di Operazioni di Pagamento, prima che l'operazione, o la prima operazione della serie, sia eseguita.
5. Il Cliente ha il diritto di revocare il consenso relativo ad un'Operazione di Pagamento in qualsiasi momento prima che l'Ordine di Pagamento sia divenuto irrevocabile ai sensi dell'Articolo 5 che segue.
6. La revoca del consenso ad un'Operazione di Pagamento deve essere effettuata:
 - a) per le Operazioni di Pagamento Attive, nella forma e secondo la procedura prevista per revocare il relativo Ordine di Pagamento;
 - b) per le Operazioni di Pagamento Passive, nella forma prevista dalle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento o, in mancanza, nella forma per manifestare il consenso del Cliente Pagatore all'Operazione di Pagamento.
7. La revoca del consenso ad un'Operazione di Pagamento deve risultare da un documento cartaceo sottoscritto dal Cliente o, ove applicabile, deve essere documentata con una stampa del documento telematico che conferma che la Banca ha ricevuto la revoca del consenso. La revoca del consenso può altresì essere comunicata alla Banca mediante l'utilizzo dei codici segreti assegnati al Cliente secondo le modalità previste per il Servizio di Banca Diretta.
8. Nel caso di revoca del consenso relativa ad una serie di Operazioni di Pagamento, la revoca produce effetti unicamente per le Operazioni di Pagamento non ancora eseguite.

Articolo 5 – Ricezione e revocabilità di un ordine di pagamento

1. Un Ordine di Pagamento è trasmesso alla Banca con le modalità indicate nella Tabella A presente al termine della presente Sezione B3 o, in mancanza, nelle relative Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento.
2. Un Ordine di Pagamento si considera ricevuto dalla Banca quando è entrato nella disponibilità della Banca. Prima di tale momento il Conto di Pagamento del Cliente non può essere addebitato dalla Banca.
3. Il Cliente prende atto che, se l'Ordine di Pagamento è ricevuto dalla Banca in un giorno diverso da una Giornata Operativa, l'Ordine di Pagamento si intende ricevuto dalla Banca nella prima Giornata Operativa successiva al giorno in cui è effettivamente ricevuto.
4. Gli Ordini di Pagamento ricevuti dalla Banca in una Giornata Operativa ma dopo l'Orario Limite indicato nella Tabella B presente al termine della presente Sezione B3 sono considerati come ricevuti nella Giornata Operativa immediatamente successiva. La Banca si riserva in ogni caso la facoltà di eseguire gli Ordini di Pagamento nella medesima Giornata Lavorativa in cui li ha ricevuti.
5. Se il Cliente Pagatore e la Banca concordano che un Ordine di Pagamento deve essere eseguito:
 - a) in un giorno determinato;
 - b) all'esito di un periodo determinato; o
 - c) in un determinato giorno in cui il Cliente Pagatore mette i fondi a disposizione della Banca l'Ordine di Pagamento si considera ricevuto dalla Banca il giorno convenuto. Se il giorno convenuto per ricevere l'Ordine di Pagamento non coincide con una Giornata Operativa, l'Ordine di Pagamento si considera ricevuto nella Giornata Operativa immediatamente successiva al giorno convenuto tra il Cliente Pagatore e la Banca.
6. Salvo quanto previsto dai successivi commi 9 e 10, un Ordine di Pagamento può essere revocato dal Cliente Pagatore prima che sia ricevuto dalla Banca ai sensi delle precedenti disposizioni del presente Articolo 5.
7. Un Ordine di Pagamento deve essere revocato secondo le modalità convenute con la Banca (per esempio mediante l'utilizzo dei codici segreti secondo le modalità previste per il Servizio di Banca Diretta).
8. Salvo che sia diversamente previsto nella presente Sezione B3 e/o nelle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento interessato, la revoca dell'Ordine di Pagamento determina l'automatica revoca della relativa Operazione di Pagamento.
9. Il Cliente Pagatore non può revocare un Ordine di Pagamento:
 - a) in caso di Operazione di Pagamento Passiva, dopo aver comunicato al beneficiario il consenso ad effettuare l'Operazione di Pagamento;
 - b) in caso di Operazione di Pagamento Attiva disposta da un Prestatore di Servizi di Disposizione di Ordine di Pagamento, dopo aver comunicato al Prestatore di Servizi di Ordine di Pagamento il proprio consenso ad effettuare l'Operazione di Pagamento;
 - c) in caso di addebito diretto, dopo l'Orario Limite – previsto per la specifica operazione di addebito diretto – della Giornata Operativa precedente il giorno concordato tra Cliente Pagatore e Banca per l'addebito dei fondi;
 - d) se il Cliente Pagatore e la Banca hanno concordato che l'Ordine di Pagamento sia eseguito in un giorno determinato, all'esito di un periodo determinato o il giorno in cui Cliente Pagatore abbia messo i fondi a disposizione della Banca, dopo l'Orario Limite della Giornata Operativa precedente il giorno concordato.
10. Scaduto il termine entro il quale il Cliente Pagatore può revocare un Ordine di Pagamento ai sensi delle precedenti disposizioni di questo articolo, l'Ordine di Pagamento può essere revocato solo con il consenso della Banca. In caso di Operazione di Pagamento Passiva è necessario ottenere anche il consenso del beneficiario. Nel caso di revoca tardiva, la Banca può addebitare al Cliente le spese effettivamente sostenute per revocare l'Ordine di Pagamento e/o l'Operazione di Pagamento Passiva.

Articolo 6 – Rifiuto di un ordine di pagamento

1. La Banca può rifiutare di eseguire un Ordine di Pagamento autorizzato se:
 - a) l'Ordine di Pagamento non ha i requisiti previsti dalla presente Sezione B3 e dalle relative Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento, incluso il caso in cui sul Conto Corrente non sono disponibili i fondi (comprensivi di eventuali spese) per eseguire l'Ordine di Pagamento;
 - b) l'esecuzione è contraria a norme nazionali o comunitarie (come per esempio i casi in cui la Banca è tenuta ad ottemperare ad un provvedimento della pubblica autorità);
 - c) il rifiuto è consentito da norme di legge o regolamentari.

2. In ogni caso, un Ordine di Pagamento legittimamente rifiutato si considera come non ricevuto dalla Banca.

3. In caso di rifiuto di un Ordine di Pagamento, la Banca comunica al Cliente Pagatore, con le modalità previste dalle relative Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento o, in mancanza, secondo quanto previsto nel Contratto, con la massima sollecitudine e – in ogni caso – entro i Termini Massimi di Esecuzione dell'Operazione di Pagamento previsti dall'Articolo 8 di questa Sezione B3, le seguenti informazioni:

- a) l'avvenuto rifiuto di eseguire un Ordine di Pagamento;
- b) le motivazioni del rifiuto, a meno che non sussistano ragioni che impongono alla Banca di non portare tali motivazioni a conoscenza del Cliente Pagatore;
- c) la procedura per correggere gli eventuali errori materiali che hanno determinato il rifiuto dell'Ordine di Pagamento, se tali errori possono essere corretti.

In caso di rifiuto nell'esecuzione di un Ordine di Pagamento per assenza di fondi disponibili (comprensivi di eventuali spese) sul Conto Corrente, la Banca provvederà unicamente a mettere a disposizione la relativa informativa per il tramite del Servizio di Banca Diretta.

4. La Banca non ha l'obbligo di comunicare il rifiuto ai sensi del comma precedente se tale comunicazione è contraria a norme nazionali o comunitarie.

5. La Banca si riserva di addebitare al Cliente Pagatore le spese effettivamente sostenute per notificare il rifiuto giustificato di un Ordine di Pagamento.

Articolo 7 – Identificativo Unico

1. Il Cliente deve fornire alla Banca – nel momento in cui trasmette un Ordine di Pagamento – l'Identificativo Unico del beneficiario o del debitore (a seconda dei casi) dell'Operazione di Pagamento di cui richiede l'esecuzione nella forma indicata nella Tabella C presente al termine della presente Sezione B3.

2. La Banca deve eseguire l'Operazione di Pagamento in conformità all'Identificativo Unico fornito dal Cliente.

3. Fatta eccezione per le Operazioni di Pagamento per le quali è effettuata, nei casi previsti, la verifica della corrispondenza tra l'Identificativo Unico e il nominativo del beneficiario (per esempio bonifico Sepa), resta inteso che:

- e l'Operazione di Pagamento è eseguita in base all'Identificativo Unico fornito dal Cliente, la stessa deve essere considerata eseguita a favore del corretto Beneficiario;
- se il Cliente fornisce alla Banca informazioni ulteriori rispetto all'Identificativo Unico, la Banca in ogni caso è responsabile unicamente per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento in base all'Identificativo Unico;
- se il Cliente ha fornito alla Banca un Identificativo Unico inesatto, la Banca non è responsabile per la mancata esecuzione o per l'esecuzione inesatta dell'Operazione di Pagamento e non si applica l'Articolo I6 che segue. Tuttavia, in tale caso, la Banca si adopera – per quanto ragionevolmente possibile ed in collaborazione con il Prestatore di Servizi di Pagamento dell'altro soggetto coinvolto nell'Operazione di Pagamento che è tenuto a comunicare alla Banca ogni informazione utile – per recuperare i fondi trasferiti in modo inesatto.

Per le Operazioni di Pagamento per le quali è effettuata, nei casi previsti, la verifica della corrispondenza tra l'Identificativo Unico e il nominativo del Beneficiario, la Banca non è responsabile in caso di bonifico eseguito in forza di un IBAN errato qualora:

- 1) abbia eseguito la preventiva verifica del Beneficiario;
- 2) abbia comunicato al pagatore l'eventuale discrepanza tra codice IBAN e/o codice equivalente e nominativo del Beneficiario, avvertendo il Cliente che l'esecuzione del bonifico potrebbe comportare l'accredito dei fondi ad un soggetto differente rispetto a quello voluto;
- 3) il Cliente, nonostante tale comunicazione, proceda comunque ad autorizzare il bonifico.

È, in ogni caso, riconducibile alla fattispecie dell'Identificativo Unico errato anche quella relativa ad un conto non più esistente, per il quale sono quindi applicabili le limitazioni della responsabilità previste dalla legge.

4. La Banca si riserva di addebitare al Cliente le spese effettivamente sostenute per il recupero dei fondi trasferiti in base ad un Identificativo Unico inesatto.

5. Qualora non sia possibile provvedere al recupero dei fondi, la Banca, su richiesta scritta del Cliente Pagatore, gli fornisce tutte le informazioni disponibili e pertinenti affinché quest'ultimo possa tentare il recupero dei fondi.

Articolo 8 – Termini massimi di esecuzione delle operazioni di pagamento

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle Operazioni di Pagamento:

- (i) quando il Prestatore di Servizi di Pagamento dell'altro soggetto coinvolto nell'Operazione di Pagamento è situato nell'Unione Europea e la valuta dell'Operazione di Pagamento è l'euro,
- (ii) alle Operazioni di Pagamento quando il Prestatore di Servizi di Pagamento dell'altro soggetto coinvolto nell'Operazione di Pagamento non è situato nell'Unione Europea, transnazionali, quando la valuta dell'Operazione di Pagamento è l'euro e l'Operazione di Pagamento prevede una conversione valutaria effettuata dal Prestatore di Servizi di Pagamento situato nello Stato membro della valuta non appartenente alla zona euro. Per le Operazioni di Pagamento diverse da quelle sopra elencate, la previsione di cui al successivo comma 2 può essere derogata ed i tempi di esecuzione possono essere prorogati sino ad un massimo di 4 giorni.

2. Il Cliente Pagatore ha diritto che l'importo di un'Operazione di Pagamento sia accreditato sul conto del Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario al più tardi entro la Chiusura della Giornata Operativa successiva a quella in cui la Banca ha ricevuto l'Ordine di Pagamento in conformità all'Articolo 5 che precede. Tale termine può essere prorogato di un'ulteriore Giornata Operativa per le Operazioni di Pagamento disposte su supporto cartaceo.

3. Il Cliente Beneficiario ha diritto che l'Ordine di Pagamento di un'Operazione di Pagamento Passiva sia trasmesso dalla Banca al Prestatore di Servizi di Pagamento del soggetto pagatore in tempo utile per effettuare l'Operazione di Pagamento Passiva entro la data convenuta tra il Cliente Beneficiario e il soggetto pagatore.
4. Il Cliente prende espressamente atto che la Banca può sempre eseguire le Operazioni di Pagamento entro un termine più breve dei Termini Massimi di Esecuzione previsti dal presente articolo.
5. Nel caso di versamento di contanti sul Conto Corrente nella valuta in cui il Conto Corrente è denominato, i fondi devono avere Data Valuta ed essere disponibili sul Conto Corrente nella medesima Giornata Operativa in cui sono ricevuti dalla Banca. I fondi si intendono ricevuti dalla Banca secondo quanto previsto dal precedente Articolo 5.
6. Se il versamento di contanti è effettuato in un giorno diverso da una Giornata Operativa, il versamento si intende ricevuto dalla Banca nella prima Giornata Operativa successiva al giorno in cui sono stati versati i contanti.
7. I versamenti di contanti effettuati mediante ATM intelligenti o dispositivi simili, dopo le ore 16.00, si considerano effettuati nella Giornata Operativa successiva a quella dell'effettivo versamento.
8. I versamenti di contanti effettuati mediante il servizio di cassa continua – se previsto dalla Banca – si considerano effettuati nella Giornata Operativa in cui gli stessi vengono consegnati, dopo l'apertura della cassa continua, nella sede della Banca o, nell'ipotesi di erogazione di tale Servizio per il tramite di una filiale della Banca medesima, nella Giornata Operativa in cui i contanti vengono prelevati dagli addetti della stessa filiale.
9. Per quanto concerne i versamenti disposti per il tramite della rete di sportelli convenzionati, non trovando applicazione le disposizioni di cui ai commi che precedono, si rimanda al Foglio Informativo sui Servizi di incassi e pagamenti.

Articolo 9 – Data valuta e disponibilità dei fondi

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi Operazione di Pagamento disposta o ricevuta dal Cliente tramite un Servizio di Pagamento, anche se il Prestatore di Servizi di Pagamento dell'altro soggetto coinvolto nell'Operazione di Pagamento non è situato nell'Unione Europea e qualsiasi sia la valuta dell'Operazione di Pagamento.
2. Il Cliente prende atto che, nonostante quanto precede, le disposizioni del presente articolo non si applicano ad operazioni di rettifica di Operazioni di Pagamento eseguite in modo inesatto, non eseguite o non autorizzate.
3. L'importo di un'Operazione di Pagamento accreditato sul Conto Corrente del Cliente Beneficiario non può avere Data Valuta successiva alla Giornata Operativa in cui i fondi sono accreditati sul conto della Banca.
4. L'importo di un'Operazione di Pagamento deve essere reso disponibile sul Conto Corrente del Cliente Beneficiario nella medesima Giornata Operativa in cui i fondi sono accreditati sul conto della Banca, purché:
 - (i) l'Operazione di Pagamento non richieda conversione valutaria; o
 - (ii) vi sia conversione tra l'euro e la valuta di uno Stato membro dell'Unione Europea o tra le valute di due Stati membri dell'Unione Europea.
5. L'importo di un'Operazione di Pagamento addebitato sul Conto Corrente del Cliente Pagatore non può avere Data Valuta precedente alla Giornata Operativa in cui è effettivamente addebitato.

Articolo 10 – Obblighi generali della banca e del cliente in relazione agli strumenti di pagamento

1. La Banca:
 - a) deve garantire che i dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo di un Servizio di Pagamento siano accessibili unicamente a colui che è abilitato ad utilizzare lo Strumento di Pagamento;
 - b) non deve inviare al Cliente Strumenti di Pagamento non richiesti dal Cliente, tranne se uno Strumento di Pagamento già richiesto dal Cliente deve essere sostituito;
 - c) deve assicurare che il Cliente abbia sempre a sua disposizione strumenti adeguati per:
 - (i) effettuare a titolo gratuito ed in modo efficace la notifica alla Banca in caso di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato dello Strumento di Pagamento ovvero
 - (ii) richiedere lo sblocco dello Strumento di Pagamento se la Banca ha provveduto a bloccarlo;
 - d) applica, se del caso, solo i costi di sostituzione dello Strumento di Pagamento;
 - e) deve adoperarsi per impedire qualsiasi uso dello Strumento di Pagamento dopo che il furto, lo smarrimento, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello Strumento di Pagamento è stato notificato alla Banca.
2. La Banca è responsabile dei rischi derivanti dalla spedizione di uno Strumento di Pagamento e dei relativi dispositivi personalizzati.
3. Il Cliente deve utilizzare uno Strumento di Pagamento in base ai termini ed alle condizioni del Contratto e nelle relative Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento.
4. Il Cliente, non appena ricevuto uno Strumento di Pagamento e i relativi dispositivi personalizzati, deve immediatamente adottare tutte le ragionevoli misure idonee a garantire la sicurezza dello Strumento di Pagamento, dei dispositivi personalizzati nonché a proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate dello strumento di pagamento.

Articolo 11 – Furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato di uno strumento di pagamento o di un servizio di pagamento

1. Il Cliente deve comunicare, senza indugio, il furto, lo smarrimento, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato di uno Strumento di Pagamento alla Banca o al soggetto terzo dalla stessa designato, con le modalità di comunicazione previste dal Contratto. Il Cliente deve inoltre tempestivamente consegnare alla Banca copia della denuncia effettuata presso l'Autorità competente.

Inoltre, il Cliente è tenuto anche a denunciare tempestivamente l'accaduto all'autorità competente ed a conservare copia della denuncia per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi; entro tale periodo la Banca avrà la facoltà di richiedere copia della denuncia al Cliente che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 (sette) giorni dalla richiesta.

2. Se non diversamente previsto nelle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento, la comunicazione del furto, dello smarrimento, dell'appropriazione indebita o dell'uso non autorizzato di uno Strumento di Pagamento si considera ricevuta dalla Banca e, quindi, opponibile alla stessa, se effettuata:

a) telematicamente o telefonicamente, tramite gli operatori del Banking Center della Banca, secondo le modalità previste per il Servizio di Banca Diretta;

b) personalmente, recandosi presso la sede della Banca, dal momento in cui la segnalazione è effettuata al personale della Banca stessa.

3. Il Cliente può richiedere alla Banca i giustificativi volti a provare l'adempimento dell'obbligo di notifica previsto dal comma precedente, per 18 (diciotto) mesi dall'effettuazione della notifica.

4. Il Cliente non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo dello Strumento di Pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente se:

a) lo smarrimento, furto o l'appropriazione indebita dello Strumento di Pagamento non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento; o

b) non è stato possibile per il Cliente effettuare la comunicazione prevista dal precedente comma 1 del presente Articolo II efficacemente perché la Banca non ha rispettato gli obblighi previsti dal precedente Articolo 10, comma 1 lettera (c) e, in ogni caso, se la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali della Banca.

5. La disposizione contenuta nel precedente comma 4 non si applica se il Cliente è responsabile ai sensi dei successivi Articoli 12 e 14, comma 4 della presente Sezione B3.

6. In tutti i casi diversi da quelli enunciati nel precedente comma 4, il Cliente sopporta le perdite derivanti dall'utilizzo indebito dello Strumento di Pagamento fino ad euro 50,00 (cinquanta).

7. La disposizione contenuta nel precedente comma 6 non si applica se il Cliente è responsabile ai sensi dell'Articolo 12 della presente Sezione B3.

Articolo 12 – Responsabilità del cliente pagatore per operazioni di pagamento non autorizzate

1. Il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da Operazioni di Pagamento non autorizzate (inclusi i casi disciplinati dai commi 4 e 6 dell'Articolo II dall'Articolo 16 e dall'Articolo 29 della presente Sezione B3) e non ha diritto di ottenere dalla Banca il rimborso dell'importo di tali operazioni se:

a) ha agito fraudolentemente;

b) non ha adempiuto, per dolo o colpa grave, agli obblighi previsti dalle seguenti disposizioni:

(i) Articolo 10, commi 3 e 4; e

(ii) Articolo II commi 1 e 2.

2. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente non sopporta alcuna perdita derivante da Operazioni di Pagamento non autorizzate qualora la Banca non esiga un'autenticazione forte dal Cliente medesimo, fatti salvi i casi di frode.

Articolo 13 – Limiti di utilizzo e blocco di strumenti di pagamento

1. Le Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento possono prevedere dei limiti di spesa per utilizzare gli Strumenti di Pagamento.

2. La Banca può bloccare ovvero, se previsto dalla relative Condizioni per l'Erogazione di un Servizio di Pagamento, ridurre i limiti di utilizzo di uno Strumento di Pagamento se ritiene che sussistano giustificati motivi connessi ad una o più delle seguenti circostanze:

a) sicurezza dello Strumento di Pagamento;

b) sospetto di un utilizzo non autorizzato o fraudolento dello Strumento di Pagamento;

c) solo se lo Strumento di Pagamento prevede la concessione di un fido, al verificarsi di un significativo aumento del rischio che il Cliente non adempia ai propri obblighi di pagamento.

3. Quando la Banca ritiene di procedere al blocco di uno Strumento di Pagamento, deve informarne il Cliente, ove possibile prima e, in ogni caso, immediatamente dopo il blocco, e deve anche comunicargli le ragioni che lo hanno determinato, tranne se la comunicazione è contraria a ragioni di sicurezza o a norme nazionali o comunitarie.

4. Quando non vi sono più esigenze che giustificano il blocco, la Banca deve sbloccare lo Strumento di Pagamento o, se non è possibile procedere allo sblocco, sostituire lo Strumento di Pagamento bloccato con uno di nuova emissione.

5. La comunicazione al Cliente è effettuata con la modalità previste dalle relative Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento o, in mancanza, dal Contratto.

Articolo 13 bis – Blocco operazioni di Pagamento disposte tramite canali telematici

1. Fermo restando quanto previsto dai restanti articoli della presente Sezione B3, la Banca per giustificati motivi relativi a problemi di sicurezza si riserva la possibilità di bloccare una o più Operazioni di Pagamento (ancora da eseguire ovvero in corso di esecuzione e sempre che sia possibile) disposte tramite canali telematici.

2. Quando la Banca ritiene di procedere al blocco di una o più Operazioni di Pagamento, deve informarne il Cliente, ove possibile prima e, in ogni caso, immediatamente dopo il blocco, e deve anche comunicargli le ragioni che lo hanno determinato, tranne se la comunicazione è contraria a ragioni di sicurezza o a norme nazionali o comunitarie.

3. Quando non vi sono più esigenze che giustificano il blocco, la Banca deve sbloccare l'Operazione di Pagamento dandone comunicazione al Cliente, il quale avrà la facoltà di manifestare ancora il proprio interesse all'esecuzione dell'Operazione di Pagamento. Qualora l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento fosse ancora possibile nel rispetto dei termini previsti dal relativo ordine, la Banca, previo consenso del Cliente, procederà alla relativa esecuzione. In caso contrario, il Cliente se ancora interessato all'esecuzione dell'Operazione di Pagamento, dovrà disporre un nuovo Ordine di Pagamento dovendosi intendere il precedente definitivamente decaduto.
4. La comunicazione al Cliente è effettuata nei termini e con le modalità previste dalle relative Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento o, in mancanza, dal Contratto.

Articolo 14 – Derghe per strumenti di pagamento di basso valore e moneta elettronica

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in deroga alla disciplina generale prevista per gli Strumenti di Pagamento nella Sezione B3, agli Strumenti di Pagamento che:
- (i) consentono esclusivamente di eseguire singole Operazioni di Pagamento per un importo non superiore a euro 30,00 (trenta),
 - (ii) hanno un limite di spesa complessivo di euro 150,00 (centocinquanta), o
 - (iii) anche se ricaricabili, sono avvalorati per un importo che in nessun momento supera euro 150,00 (centocinquanta).
2. Gli importi di cui al precedente comma:
- (i) sono raddoppiati se il Prestatore di Servizi di Pagamento dell'altro soggetto coinvolto nell'Operazione di Pagamento interessata è insediato in Italia;
 - (ii) sono pari ad euro 500,00 (cinquecento) per Strumenti di Pagamento prepagati.
3. Se le Condizioni di Erogazione del Servizio di pagamento prevedono che lo Strumento di Pagamento non può essere bloccato o non può esserne impedito l'ulteriore utilizzo in caso di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato:
- a) il Cliente non deve effettuare la notifica prevista dai commi 1 e 2 dell'Articolo II, e
 - b) non si applicano:
 - (i) le disposizioni contenute nelle lettere (c) e (d) dell'Articolo IO, comma I, e
 - (ii) la disposizione contenuta nell'Articolo II, comma 4.
4. Se lo Strumento di Pagamento è utilizzabile in forma anonima o se, per le caratteristiche dello Strumento di Pagamento, la Banca non può dimostrare che l'Operazione di Pagamento è stata autorizzata:
- a) la Banca non è responsabile per l'effettuazione di Operazioni di Pagamento non autorizzate, e
 - b) non si applicano:
 - (i) la disposizione contenuta nella lettera (a) dell'Articolo II, comma quarto;
 - (ii) la disposizione contenuta nel comma I dell'Articolo I7.
5. Se la mancata esecuzione o disposizione di un Ordine di Pagamento risulta evidente al Cliente dal contesto in cui il rifiuto interviene, la Banca – in deroga a quanto previsto nell'Articolo 6, comma 3 – non deve informare il Cliente del rifiuto di un Ordine di Pagamento.
6. In deroga a quanto previsto nell'Articolo 5, comma IO, un Ordine di Pagamento non può più essere revocato dopo che il Cliente lo ha trasmesso al beneficiario o ha manifestato al beneficiario il proprio consenso ad avviare l'Operazione di Pagamento.
7. In deroga a quanto previsto nell'Articolo 8, il Cliente ha diritto:
- a) se ha agito quale Cliente Pagatore, che l'importo di un'Operazione di Pagamento sia accreditato sul conto del Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario entro la chiusura della Giornata Operativa successiva a quella in cui la Banca ha ricevuto l'Ordine di Pagamento ai sensi dell'Articolo 5; e
 - b) se ha agito quale Cliente Beneficiario di un'Operazione di Pagamento Passiva, che il relativo Ordine di Pagamento sia trasmesso dalla Banca al Prestatore di Servizi di Pagamento del soggetto pagatore entro la chiusura della Giornata Operativa successiva a quella in cui la Banca ha ricevuto l'Ordine di Pagamento ai sensi dell'Articolo 5.
8. In deroga a quanto previsto nel comma I dell'Articolo 3, la Banca comunica al Cliente Pagatore solo le informazioni sulle principali caratteristiche del Servizio di Pagamento, quali le modalità di utilizzo dello Strumento di Pagamento, le responsabilità della Banca, l'ammontare delle spese applicate e le altre informazioni pratiche necessarie affinché il Cliente possa scegliere con consapevolezza se sottoscrivere le relative Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento. La Banca indica al Cliente le modalità con cui accedere alle Informazioni e Condizioni Obbligatorie.
9. La Banca può proporre al Cliente eventuali modifiche delle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento in deroga alle modalità previste all'Articolo 22.
10. In deroga all'Articolo 3, la Banca deve comunicare o rendere disponibile al Cliente unicamente:
- (i) un riferimento che consenta di individuare l'Operazione di Pagamento, il relativo importo e le spese,
 - (ii) se si tratta di una serie di Operazioni di Pagamento, le informazioni relative all'importo e le spese totali e
 - (iii) se lo Strumento di Pagamento può essere utilizzato in modo anonimo o non consente che la Banca abbia a disposizione alcuna informazione circa le Operazioni di Pagamento effettuate, l'importo dei fondi residui.
11. Le modifiche unilaterali delle disposizioni applicabili ai Servizi di Pagamento, possono essere comunicate con modalità semplificata rispetto a quanto previsto dall'Articolo 22.
12. Se le modalità di funzionamento del circuito di Moneta Elettronica consentono alla Banca di congelare il relativo conto o di bloccare lo Strumento di Pagamento e lo Strumento di Pagamento ha un limite di avvaloramento non superiore a euro 500,00 (cinquecento), non si applicano l'Articolo II, commi 4 e 5, e l'Articolo I7 della presente Sezione B3.

Articolo 15 – Notifica, rettifica e Rimborso di Operazioni di Pagamento non Autorizzate o non correttamente eseguite

1. Il Cliente ha diritto alla correzione di un'Operazione di Pagamento non autorizzata o eseguita in modo errato se ne informa la Banca entro 13 mesi dalla data dell'addebito o accredito. Se la Banca non ha fornito le informazioni sull'operazione, il Cliente può richiedere la rettifica anche oltre questo termine.

La segnalazione può essere fatta:

- online o telefonicamente tramite il servizio clienti della Banca;
- di persona, recandosi in filiale;
- seguendo altre modalità previste dal contratto.

2. Il Cliente deve denunciare l'accaduto alle autorità competenti e conservare copia della denuncia per almeno 12 mesi. La Banca può richiedere questa copia entro tale periodo e il Cliente deve fornirla entro 7 giorni dalla richiesta.

3. Se l'operazione contestata non era autorizzata, la Banca deve rimborsare l'importo entro un giorno lavorativo da quando ne viene a conoscenza, riportando il conto nella situazione precedente e garantendo che la data valuta non sia successiva a quella dell'addebito. La Banca procede altresì al rimborso quando l'operazione di pagamento disconosciuta non è stata autorizzata con i più elevati standard di sicurezza previsti dalla regolamentazione, rappresentati dalla c.d. "SCA – Strong Customer Authentication", ovvero quando non riesca a dimostrare che l'operazione è stata autorizzata con SCA.

4. Anche dopo aver effettuato il rimborso, la Banca può successivamente dimostrare che l'operazione era invece effettivamente autorizzata. In tal caso, il Cliente è tenuto a restituire senza indugio alla Banca le somme inizialmente rimborsate. Di conseguenza, la Banca addebiterà nuovamente la somma sul Conto del Cliente, dandogliene comunicazione. Tuttavia, tale riaddebito potrà essere effettuato entro questi limiti di tempo: non oltre 120 giorni dalla data del rimborso per le operazioni di pagamento eseguite tramite Carte, entro 30 giorni per tutte le altre Operazioni di Pagamento (per esempio SDD – addebito diretto SEPA, domiciliazioni, bonifici ecc.) Decorso tali termini, la Banca non potrà più recuperare le somme rimborsate.

Esclusioni dal Rimborso

Il Cliente non ha diritto al rimborso se:

- non ha segnalato l'operazione nei tempi previsti;
- è responsabile della transazione per dolo o negligenza grave, secondo le condizioni del contratto;
- la Banca ritiene che l'operazione sia stata correttamente autorizzata e fornisce prova della sua autenticazione.

Inoltre, la Banca, se ha motivi per sospettare un comportamento fraudolento, può sospendere il rimborso e segnalarlo alla Banca d'Italia.

Articolo 16 – Mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle Operazioni di Pagamento

1. Un'Operazione di Pagamento è considerata, a seconda del caso, come eseguita "in modo inesatto", eseguita "tardivamente" o "non eseguita" se l'esecuzione non è conforme alle disposizioni del Contratto e delle relative Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento e all'Ordine di Pagamento, ivi espressamente incluso l'Identificativo Unico. Resta espressamente inteso che non è considerata come eseguita "in modo inesatto", eseguita "tardivamente" o "non eseguita" l'Operazione di Pagamento non effettuata dalla Banca per assenza o indisponibilità di fondi.

2. Fatta salva qualsiasi altra disposizione contenuta nel Servizio di Conto Corrente, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore della corretta esecuzione di un'Operazione di Pagamento ricevuto. La responsabilità della Banca è, tuttavia, esclusa se:

- a) il Cliente Pagatore non ha effettuato la comunicazione prevista dall'Articolo 15 nei termini ivi previsti;
- b) nel caso di Operazione di Pagamento disposta direttamente dal Cliente Pagatore, la Banca prova che il Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'Operazione di Pagamento nei termini massimi previsti dall'Articolo 8;
- c) nel caso di Operazione di Pagamento Passiva, la Banca prova di non aver ricevuto l'Ordine di Pagamento nei termini massimi di esecuzione previsti dalle condizioni che regolano i Servizi di Pagamento o nei diversi termini concordati tra il Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario e il beneficiario e, in ogni caso, nei termini massimi applicabili alla relativa Operazione di Pagamento;
- d) la Banca fornisce la prova del fatto che l'Operazione di Pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti del servizio fornito.

3. Se sussiste la responsabilità della Banca ai sensi del precedente comma 2, il Cliente Pagatore ha diritto che la Banca rimborsi, senza indugio, l'importo dell'Operazione di Pagamento non eseguita, eseguita in modo inesatto o eseguita tardivamente, riportando il Conto Corrente nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di Pagamento contestata non fosse stata eseguita. La data valuta dell'accredito dell'importo oggetto del rimborso non può essere successiva alla data valuta di addebito dell'importo medesimo.

4. In ogni caso il Cliente Pagatore può rinunciare al rimborso previsto dal precedente comma 3 e richiedere che la Banca rettifichi l'Operazione di Pagamento non eseguita, eseguita in modo inesatto o eseguita tardivamente, fatto salvo il diritto di ottenere il rimborso delle spese o degli interessi eventualmente addebitati in relazione all'Operazione di Pagamento contestata.

5. In caso di un'Operazione di Pagamento eseguita tardivamente, la Banca del Cliente Beneficiario, su richiesta del Prestatore di Servizi di Pagamento del pagatore, provvede alla rettifica della valuta di accredito, assicurando che non sia successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.

6. Fatta salva qualsiasi altra disposizione contenuta nel Contratto, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente Beneficiario della corretta esecuzione di un'Operazione di Pagamento. La responsabilità della Banca è, tuttavia, esclusa se:

- a) il Cliente Beneficiario non ha effettuato la comunicazione prevista dall'Articolo 15 nei termini ivi previsti;
- b) nel caso di Operazione di Pagamento Attiva, la Banca prova di non aver ricevuto dal Prestatore di Servizi di Pagamento del pagatore l'importo dell'Operazione di Pagamento nei termini massimi di esecuzione previsti dalle condizioni che regolano i Servizi di Pagamento

- o nei diversi termini concordati tra il Prestatore di Servizi di Pagamento del Cliente Pagatore e il Cliente Pagatore e, in ogni caso, nei termini massimi applicabili alla relativa Operazione di Pagamento;
- c) nel caso di Operazione di Pagamento Passiva disposta dal Cliente Beneficiario, la Banca prova di aver correttamente trasmesso l'Ordine di Pagamento al Prestatore di Servizi di Pagamento del pagatore nei termini massimi previsti dall'Articolo 8 e di aver addebitato l'Operazione di Pagamento in conformità a quanto previsto dall'Articolo 9.
- 7.** Se sussiste la responsabilità della Banca ai sensi del precedente comma 5, il Cliente Beneficiario ha diritto che la Banca:
- a) nel caso di Operazione di Pagamento disposta dal pagatore, metta a disposizione e accrediti l'importo dell'Operazione di Pagamento sul Conto Corrente senza indugio come previsto dall'Articolo 9;
- b) nel caso di Operazione di Pagamento Passiva disposta dal Cliente Beneficiario, trasmetta senza indugio l'Ordine di Pagamento al Prestatore di Servizi di Pagamento del pagatore e assicuri che l'importo di tale operazione sia a disposizione del Cliente Beneficiario non appena è accreditato sul Conto Corrente della Banca in conformità a quanto previsto dall'Articolo 9;
- c) assicuri che la data valuta dell'accredito sul Conto Corrente del Beneficiario non sia successiva alla data valuta che sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
- 8.** In caso di contestazione di un'Operazione di Pagamento da parte del Cliente, la Banca ha l'onere di provare che l'Operazione di Pagamento contestata è stata eseguita correttamente.
- 9.** Il Cliente può richiedere, senza alcuna spesa, alla Banca di adoperarsi – senza indugio – per rintracciare l'Operazione di Pagamento non eseguita, eseguita tardivamente o eseguita in modo inesatto e di essere informato dei risultati delle ricerche effettuate dalla Banca. Tale disposizione si applica anche nei casi in cui la Banca del Cliente Pagatore non è responsabile della mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'Operazione di Pagamento.
- 10.** In caso di responsabilità della Banca per inesatta, tardiva o mancata esecuzione di un'Operazione di Pagamento, il Cliente ha diritto di ricevere il rimborso di tutte le spese e degli interessi direttamente connessi all'Operazione di Pagamento non eseguita, eseguita in modo inesatto o tardivamente.

Articolo 17 – Rimborso al Cliente pagatore di Operazioni di Pagamento autorizzate disposte dal Beneficiario o per il suo tramite

Il Cliente Pagatore può richiedere alla Banca il rimborso di un'Operazione di Pagamento autorizzata sul suo Conto Corrente e disposta direttamente dal Beneficiario o suo tramite entro 8 (otto) settimane dalla data di addebito, a condizione che sia un Consumatore o una Micro-Impresa e che siano soddisfatti i seguenti requisiti.

Condizioni per il rimborso

Il Cliente ha diritto al rimborso se:

- a) L'autorizzazione iniziale non specificava l'importo dell'operazione (ad esempio, addebiti per utenze come luce e gas). Sono esclusi i pagamenti con importi noti al momento dell'attivazione, come rate di mutuo o premi assicurativi, e
- b) L'importo addebitato è superiore a quanto il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, considerando il proprio storico di spesa e le condizioni del conto. Il Cliente non può far valere ragioni legate al tasso di cambio, se questo è stato applicato secondo gli accordi con la Banca.

Il cliente può chiedere il rimborso, a prescindere dalle condizioni sopra elencate, se l'operazione è stata fatta in euro e se anche la Banca del Beneficiario ha sede in uno dei paesi dell'Unione Europea.

Esclusioni dal rimborso

In tutti i casi il rimborso è però escluso se:

- sono trascorse più di 8 settimane dall'addebito e/o se
- l'operazione è stata autorizzata direttamente dal Cliente alla Banca (ad esempio, addebiti SDD o RID per rate di mutuo con la stessa Banca) e, allo stesso tempo, ove possibile,
- la Banca o il beneficiario hanno informato il Cliente dell'addebito almeno quattro settimane prima dell'esecuzione, se previsto dagli accordi;

Tempi e modalità della richiesta

- La richiesta di rimborso deve essere presentata entro 8 settimane dall'addebito.
- La Banca può chiedere documenti o prove per verificare le condizioni del rimborso.
- Entro 10 Giornate Operative dalla ricezione della richiesta, la Banca rimborsa l'importo o comunica il motivo del rifiuto. In caso di rimborso, la data valuta dell'accredito non può essere successiva a quella dell'addebito.

Rifiuto del rimborso

Se il Cliente non ottiene risposta entro 10 giornate operative dalla ricezione della richiesta oppure la medesima viene respinta, il Cliente ha il diritto di:

- Presentare un esposto alla Banca d'Italia.
- Attivare la procedura di composizione stragiudiziale prevista dalle Condizioni Generali.

Articolo 18 – Esclusione di responsabilità

1. Il Cliente prende atto che la responsabilità della Banca ai sensi delle disposizioni contenute nella Sezione B3 e delle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento è esclusa se dipendente da caso fortuito, causa di forza maggiore (ivi compreso lo sciopero del personale della Banca) ovvero dall'adempimento di obblighi ad essa imposti da norme di legge nazionali o comunitari (ivi espressamente inclusi i casi in cui la Banca è tenuta ad ottemperare ad un provvedimento della pubblica autorità).

Articolo 19 – Valuta

1. Le Operazioni di Pagamento sono effettuate nella valuta di denominazione del Conto Corrente.

Articolo 20 – Spese

1. La Banca non può addebitare al Cliente le spese per le informazioni e comunicazioni previste ai sensi di legge, qualunque sia lo strumento di comunicazione scelto dal Cliente, o per l'adozione di misure preventive o correttive ai sensi del Contratto o delle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento interessato.

2. In deroga al precedente comma, la Banca può addebitare al Cliente le spese sostenute per:

- a) revoca di un Ordine di Pagamento ai sensi dell'Articolo 5, comma 10;
- b) rifiuto di un Ordine di Pagamento ai sensi dell'Articolo 6, comma 5;
- c) il recupero dei fondi trasferiti in base ad un Identificativo Unico inesatto ai sensi dell'Articolo 7, comma 6; e

3. La Banca può addebitare al Cliente le spese per informazioni richieste dal Cliente con frequenza maggiore di quella prevista dal Contratto o dalle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento interessato o informazioni supplementari, ovvero la loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel Contratto.

4. Il Cliente ha diritto di conoscere in anticipo tutte le spese dovute in relazione ad un determinato Servizio di Pagamento ed alle Operazioni di Pagamento ad esso connesse, incluse le spese di eventuali intermediari e, se del caso, la relativa indicazione analitica.

5. Le spese applicate ai Servizi di Pagamento e alle Operazioni di Pagamento che rientrano nell'ambito di applicazione del Contratto o delle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento interessato saranno:

- (i) adeguate al servizio reso dalla Banca e
- (ii) coerenti ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca.

5bis. Se la Banca e il Prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, se diverso dalla Banca, sono entrambi situati nell'Unione, il Cliente Pagatore ed il beneficiario sostengono ciascuno le spese connesse all'Operazione di Pagamento applicate dal proprio prestatore di servizi di pagamento.

6. La Banca deve trasferire l'intero importo di un'Operazione di Pagamento senza trattenere spese sull'importo trasferito. Tuttavia, nelle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento può essere convenuto che la Banca trattienga le proprie spese prima di accreditare l'importo dell'Operazione di Pagamento sul Conto Corrente del Cliente Beneficiario.

7. Se dall'importo trasferito sono state trattenute spese diverse da quelle previste precedente comma 6 la Banca ed il Prestatore di Servizi di Pagamento dell'altro soggetto coinvolto nell'Operazione di Pagamento assicurano, ciascuno per quanto di propria competenza, che il pagatore e il beneficiario ricevano l'intero importo dell'Operazione di Pagamento.

8. Se un'Operazione di Pagamento non comporta conversioni valutarie, la Banca può addebitare al Cliente le spese applicate dalla Banca stessa, con l'esclusione delle spese di competenza dell'altro soggetto, beneficiario o pagatore, a seconda del caso.

9. Le commissioni applicate alle Operazioni di Pagamento sono oggetto di analitica rendicontazione da parte della Banca nel rispetto della disciplina bancaria in termini di trasparenza.

10. Nel caso di Operazioni di Pagamento che comportano conversioni valutarie, la Banca può applicare commissioni interamente a carico del Cliente.

11. Nel caso di Operazioni di Pagamento relative all'accredito di somme per pensioni o salari la Banca non applica alcuna commissione.

Articolo 21 – Modifiche contrattuali

1. Qualsiasi modifica delle disposizioni contenute:

- nella Sezione B3 del Contratto;
- nelle Condizioni per l'Erogazione di ciascun Servizio di Pagamento;
- nel Documento di Sintesi o nel Foglio Informativo (e, con riferimento a quest'ultimo, limitatamente alla sua Sezione IV da "Condizioni economiche applicate ai servizi di prelievo di contante e pagamento sui circuiti BANCOMAT®, Cirrus/Maestro e FastPay" a "Condizioni economiche applicate al servizio di incassi e pagamenti offerto ai consumatori"); deve essere proposta dalla Banca al Cliente ai sensi dell'Articolo 126-sexies del TUB:
 - a) su supporto cartaceo o altro Supporto Duraturo; e
 - b) almeno 2 (due) mesi prima della data indicata nella proposta per l'entrata in vigore delle modifiche.

2. La comunicazione della Banca contenente la proposta di modifica, specifica che la modifica si intenderà approvata ove il Cliente non comunichi alla Banca prima della data indicata nella proposta per l'applicazione della modifica, che non intenda accettarla. In assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e il Cliente ha il diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l'applicazione della modifica.

3. Il recesso esercitato dal Cliente ai sensi del precedente comma 2 non comporta l'applicazione di penalità o spese (ai sensi dell'Articolo 126-sexies, comma secondo, del TUB).

4. Il Cliente è stato informato che il recesso, esercitato ai sensi del precedente comma 2, con riguardo a determinati Servizi di Pagamento (Bonifico) determina il recesso automatico dall'intero Contratto perché la Banca non è, di norma, in grado di prestare i Servizi di Investimento e dei Servizi Bancari regolati dal Contratto. Resta fermo tuttavia, in tale ultima ipotesi quanto previsto nei commi 7 e 8 dell'Articolo 7 delle Condizioni Generali (Sezione A) in tema di Recesso dai Servizi di Investimento e di Consulenza.

5. Il Cliente prende atto che la Banca può applicare senza preavviso e con effetto immediato le modifiche dei tassi d'interesse o di cambio più favorevoli al Cliente rispetto a quelli concordati o applicati in precedenza.

6. Il Cliente prende atto che la Banca può applicare senza preavviso e con effetto immediato le modifiche dei tassi d'interesse o di cambio, in senso sfavorevole al Cliente, se ha comunicato in anticipo al Cliente il metodo di calcolo dell'interesse effettivo, la data pertinente, e l'indice o la base presi in considerazione per determinare tale tasso di interesse o di cambio di riferimento. In tale ultima ipotesi la Banca renderà note al Cliente le variazioni intervenute in occasione della prima comunicazione periodica inviata al Cliente medesimo ai sensi dell'Articolo 12 della Sezione A che precede.

7. Se il Cliente Pagatore è un Consumatore o Micro-Impresa, le disposizioni di cui al precedente comma 1 possono essere modificate se sussiste un giustificato motivo.

Articolo 22 – Recesso

1. Fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 22 comma 4, il Cliente ha il diritto di recedere da tutti o dai singoli Servizi di Pagamento con le modalità previste dall'Articolo 7 delle Condizioni Generali.

2. Il Cliente, inviata la comunicazione di recesso alla Banca, è tenuto a verificare, entro i 10 (dieci) giorni di calendario successivi al predetto invio, le Operazioni di Pagamento effettuate nei 13 (tredici) mesi antecedenti la data di scioglimento del rapporto contrattuale, disponibili sulla Sezione personale del Cliente sul sito Internet della Banca. Il Cliente, ove ravvisasse incongruenze nella movimentazione di cui sopra, è tenuto a comunicarlo alla Banca stessa tempestivamente e senza indugio. In difetto di quest'ultima comunicazione, la movimentazione s'intenderà pienamente accettata.

3. La Banca può recedere da tutti o dai singoli rapporti relativi ai Servizi di Pagamento ai sensi dell'Articolo 7, comma 5 delle Condizioni Generali.

4. Resta fermo nell'ipotesi di recesso, quanto previsto nei commi 7 e 8 dell'Articolo 7 delle Condizioni Generali (Sezione A) in tema di Recesso dai Servizi di Investimento e di Consulenza.

5. In caso di recesso, il Cliente deve pagare le spese fatturate periodicamente in misura proporzionale al periodo di tempo precedente il recesso. Pertanto, se il Cliente ha pagato in anticipo più di quanto dovuto, ha diritto di ricevere dalla Banca il rimborso delle spese pagate in eccesso.

Articolo 22 bis – Notifica degli incidenti operativi e di sicurezza

1. In caso di grave incidente, operativo o di sicurezza, che incida o possa incidere sugli interessi finanziari del Cliente, la Banca provvede senza indugio ad informare il Cliente secondo le modalità concordate, illustrando inoltre tutte le misure che è possibile adottare per attenuarne gli effetti negativi.

Prestatori di Servizi di Pagamento diversi dalla Banca

Articolo 23 – Conferma della disponibilità dei fondi

1. La Banca può rispondere alla richiesta di conferma della disponibilità di fondi per l'esecuzione di un'operazione di pagamento basata su carta, avanzata da un prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta, solo se il Cliente Pagatore ha fornito alla Banca il suo consenso esplicito anteriormente alla prima richiesta di conferma di disponibilità dei fondi.

2. La conferma consta di una semplice risposta affermativa o negativa e non di un estratto del saldo del conto, non è memorizzata o utilizzata per finalità diverse e non consente alla Banca il blocco dei fondi disponibili.

Articolo 24 – Prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento – c.d. PISP

Articolo 24.1 – Consenso

1. Il Cliente ha il diritto di avvalersi di prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento (c.d. PISP) per ottenere servizi di pagamento e la Banca esegue le relative operazioni solo se il Cliente ha prestato il suo consenso esplicito, anche per il tramite del PISP medesimo.

2. In caso di operazioni di pagamento singole disposte tramite PISP, il Cliente Pagatore ha diritto di ricevere da quest'ultimo in modo chiaro ed esauriente, e prima che l'ordine di pagamento sia disposto, le seguenti informazioni:

- a) il nome del prestatore di servizio di pagamento;
- b) l'indirizzo della sua sede centrale e, se del caso, l'indirizzo dell'agente o della succursale stabiliti nello Stato membro in cui viene prestato il servizio di pagamento;
- c) ogni recapito, compreso l'indirizzo di posta elettronica, utile per comunicare con il prestatore di servizi di pagamento;
- d) i recapiti dell'autorità competente.

Articolo 24.2 – Informazioni che il Cliente Pagatore ottiene dal PISP dopo una disposizione di ordine di pagamento

1. Il Cliente ha inoltre diritto di ricevere dal PISP, immediatamente dopo aver disposto l'ordine di pagamento, le seguenti informazioni:

- a) la conferma del buon esito dell'operazione indirizzata alla Banca di radicamento del conto;
- b) il riferimento che consente al Cliente di individuare l'operazione di pagamento nonché tutte le informazioni ad esso relative;
- c) l'importo dell'operazione di pagamento;
- d) le spese dovute al PISP per l'operazione, se dovute.

Articolo 24.3 – Informazioni che la Banca ottiene dal PISP dopo una operazione di disposizione di ordine di pagamento effettuata dal Cliente Pagatore

1. In caso di disposizione di un ordine di pagamento tramite PISP, la Banca riceve da quest'ultimo unicamente il riferimento dell'operazione di pagamento.

Articolo 24.4 – Revoca e rifiuto

1. Un'operazione di pagamento è considerata autorizzata solo se il Cliente ha prestato il suo consenso esplicito ad eseguire l'operazione. Detto consenso può essere prestato anche tramite il beneficiario o il PISP e potrà essere revocato in ogni momento, purché entro i termini di revocabilità previsti agli Articoli 4 e 5 della presente Sezione B3.
2. Qualora ricorrano tutte le condizioni previste dal presente Contratto, la Banca non può rifiutarsi di eseguire un Ordine di Pagamento, anche se impartito dal Cliente Pagatore per il tramite di un PISP, salvo se vietato da norme di diritto comunitario o nazionale.
3. Il Cliente non può revocare un Ordine di Pagamento disposto tramite PISP senza la sua preventiva autorizzazione.

Articolo 24.5 – Operazioni di Pagamento eseguite in modo inesatto, tardivamente o non eseguite disposte tramite PISP

1. Conformemente all'Articolo 16 della presente Sezione B3, un'Operazione di Pagamento è considerata, a seconda del caso, come eseguita "in modo inesatto", eseguita "tardivamente" o "non eseguita", se l'esecuzione non è conforme alle disposizioni del Contratto e delle relative Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento e all'Ordine di Pagamento, ivi espressamente incluso l'Identificativo Unico. Resta espressamente inteso che non è considerata come eseguita "in modo inesatto", eseguita "tardivamente" o "non eseguita" l'Operazione di Pagamento non effettuata dalla Banca per assenza o indisponibilità di fondi.
2. La Banca, nei limiti di responsabilità previsti dalla presente Sezione B3, rimborsa al Cliente Pagatore l'importo dell'Operazione di Pagamento disposta tramite PISP non eseguita, eseguita in modo inesatto o eseguita tardivamente, riportando il Conto Corrente nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di Pagamento contestata non fosse stata eseguita.
3. Spetta al PISP l'onere di dimostrare che l'ordine di pagamento è stato ricevuto dalla Banca e che, nell'ambito delle sue competenze, l'Operazione di Pagamento è stata correttamente autenticata, registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti del servizio fornito.
4. Se il PISP è responsabile per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione, risarcisce immediatamente la Banca su richiesta di quest'ultima, per le perdite subite e gli importi erogati al Cliente Pagatore a titolo di rimborso.
5. Il Cliente prende atto e accetta che la Banca, anche se ha effettuato il rimborso previsto dal precedente comma 2, può provare – anche in un momento successivo – che l'Operazione di Pagamento contestata era stata debitamente autorizzata dal Cliente. In tal caso, la Banca ha il diritto di chiedere direttamente al Cliente e ottenere da quest'ultimo la restituzione dell'importo rimborsato.

Articolo 25 – Prestatori di servizi di informazione sui conti – c.d. AISP

Il Cliente ha diritto di avvalersi di prestatori di servizi di informazioni sui conti (c.d. AISP). La Banca è tenuta a fornire le informazioni richieste a condizione che il Cliente abbia preventivamente fornito il suo consenso esplicito a consentire l'accesso agli AISP. In tal caso, la Banca fornirà all'AISP le medesime informazioni e i medesimi dati relativi al Conto e alle Operazioni di Pagamento che sono disponibili tramite i canali on line della Banca, ivi inclusi i nominativi di tutti gli intestatari del rapporto, anche nel caso in cui il servizio AISP fosse prestato a favore di uno solo degli intestatari del Conto. Ciò al fine di garantire al Cliente la medesima visibilità delle informazioni che egli avrebbe con l'utilizzo degli altri canali on line messi a disposizione dalla Banca (per esempio home banking, mobile banking ecc.).

Articolo 26 – Blocco all'operatività dei prestatori dei servizi di pagamento diversi dalla Banca

1. La Banca può bloccare ovvero ridurre i limiti di utilizzo di uno Strumento di Pagamento se ritiene che sussistano giustificati motivi connessi ad una o più delle seguenti circostanze:
 - a) sicurezza dello Strumento di Pagamento;
 - b) sospetto di un utilizzo non autorizzato o fraudolento dello Strumento di Pagamento;
 - c) solo se lo Strumento di Pagamento prevede la concessione di un fido, al verificarsi di un significativo aumento del rischio che il Cliente non adempia ai propri obblighi di pagamento.
2. Quando la Banca ritiene di procedere al blocco di uno Strumento di Pagamento, deve informarne il Cliente, ove possibile prima e, in ogni caso, immediatamente dopo il blocco, e deve anche comunicargli le ragioni che lo hanno determinato, tranne se la comunicazione è contraria a ragioni di sicurezza o a norme nazionali o comunitarie. Quando non vi sono più esigenze che giustificano il blocco, la Banca deve sbloccare lo Strumento di Pagamento o, se non è possibile procedere allo sblocco, sostituire lo Strumento di Pagamento bloccato con uno di nuova emissione.
3. La Banca può operare il blocco dell'accesso ad un prestatore dei servizi di pagamento qualora abbia il sospetto giustificato di frode o di mancanza di autorizzazione. A meno di giustificato motivo, la Banca informa il Cliente Pagatore del rifiuto di accesso al conto di pagamento e dei relativi motivi, ove possibile, prima del rifiuto medesimo o al più tardi immediatamente dopo. Ricorrendo tale ipotesi, la Banca deve riferire dell'incidente alle autorità competenti. Resta inteso che cessati i motivi che hanno determinato il rifiuto all'accesso, il blocco sarà immediatamente eliminato.

Articolo 27 – Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite

1. Conformemente a quanto previsto dall'Articolo 15 della presente Sezione B3 e ricorrendo le medesime condizioni, il Cliente ottiene direttamente dalla Banca la rettifica delle operazioni di pagamento, anche qualora sia coinvolto un prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento.

Articolo 28 – Contestazione operazione eseguita in modo inesatto o non eseguita disposta tramite un prestatore di servizi di pagamento (PISP)

1. Qualora il Cliente neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che l'operazione di pagamento non sia stata correttamente eseguita, se l'operazione è stata disposta tramite PISP la responsabilità di quest'ultimo è esclusa qualora lo

stesso fornisca la prova del fatto che l'operazione di pagamento sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti del servizio fornito.

2. La responsabilità del PISP è parimenti esclusa qualora riesca a fornire la prova della frode o della negligenza grave del Cliente.

Articolo 29 – Operazioni di pagamento non autorizzate disposte tramite PISP

1. Se l'operazione di pagamento non autorizzata ai sensi dell'Articolo 4 della presente Sezione B3, è stata disposta tramite PISP, la Banca rimborsa immediatamente, ed in ogni caso entro la fine della giornata operativa successiva, l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata e, se del caso, riporta il Conto Corrente nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo.

2. La Banca non provvederà al rimborso qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare una frode e comunichi tali motivi per iscritto alla Banca d'Italia.

Tabella A

Canale di accesso alla Banca

Servizio	Family Banker	Internet Banking	Mobile Banking	Sportello
Bonifico – SEPA in euro (SCT e SCT – Instant)	Modulo di disposizione firmato	Riferimento Servizio di Banca Diretta	Riferimento Servizio di Banca Diretta	Modulo di disposizione firmato
Bonifico SEPA in divisa	Non previsto	Non previsto	Non previsto	Non previsto
Bonifico extra SEPA in euro o in divisa	Non previsto	Non previsto	Non previsto	Non previsto
Bonifico urgente (solo per Italia)	Non previsto	Non previsto	Non previsto	Non previsto
SEPA Direct Debit	Firma Delega (indipendentemente dal canale)	Firma Delega (indipendentemente dal canale)	Firma Delega (indipendentemente dal canale)	Firma Delega (indipendentemente dal canale)

Tabella B

Bonifici in uscita disposti allo Sportello

Per la filiale si considerano i bonifici disposti in formato cartaceo.

Giorno	Orario apertura	Giornata Operativa	Orario limite SEPA (in euro e verso l'Italia)	Orario limite Extra SEPA
Lunedì-Venerdì	Dalle 08.40 alle 13.40 Dalle 15.00 alle 16.00	Sì	16.00	16.00
Sabato	Chiuso	No	n.d.	n.d.
Semi festivi	Dalle 08.40 alle 12.00	Sì	12.00	12.00
Festivi	Chiuso	No	n.d.	n.d.

Bonifici in uscita disposti con richiesta cartacea

Giorno	Orario apertura	Giornata Operativa	Orario limite SEPA (in euro e in divisa)	Orario limite Extra SEPA
Lunedì-Venerdì	Dalle 08.30 alle 16.00	Sì	16.00	16.00
Sabato	Chiuso	No	n.d.	n.d.
Semi festivi	Dalle 08.30 alle 11.30	Sì	11.30	11.30
Festivi	Chiuso	No	n.d.	n.d.

Bonifici in uscita disposti da Internet Banking e da Mobile Banking

Giorno	Orario apertura	Giornata Operativa	Giornata Operativa SEPA SCT – Instant	Orario limite SEPA	Orario Limite SEPA SCT – Instant	Orario limite Extra SEPA
Lunedì-Venerdì	24/7	Sì	Sì	17.00	24 h	17.00
Sabato	24/7	No	Sì	n.d.	24 h	n.d.
Semi festivi	24/7	Sì	Sì	12.00	24 h	12.00
Festivi	24/7	No	Sì	n.d.	24 h	n.d.

Bonifici in uscita disposti da Banking Center

Giorno	Orario apertura	Giornata Operativa	Orario limite SEPA (in euro o in divisa)	Orario limite Extra SEPA
Lunedì-Venerdì	Dalle 08.00 alle 22.00	Sì	17.00	17.00
Sabato	Dalle 09.00 alle 18.00	No	n.d.	n.d.
Semi festivi	Dalle 8.00 alle 18.00 (il 24 e il 31/12) Dalle 8.00 alle 22.00 (il 14/08 e il 7/12)	Sì	12.00	12.00
Festivi	Chiuso	No	n.d.	n.d.

Bonifici in uscita urgenti disposti allo sportello

Giorno	Orario apertura	Giornata Operativa	Orario limite SEPA (in euro e verso l'Italia)	Orario limite Extra SEPA
Lunedì-Venerdì	Dalle 08.40 alle 13.40 Dalle 15.00 alle 16.00	Sì	15.45	n.d.
Sabato	Chiuso	No	n.d.	n.d.
Semi festivi	Dalle 08.40 alle 12.00	Sì	11.30	n.d.
Festivi	Chiuso	No	n.d.	n.d.

Bonifici in uscita urgenti disposti con richiesta cartacea

Giorno	Orario apertura	Giornata Operativa	Orario limite SEPA (in euro e verso l'Italia)	Orario limite Extra SEPA
Lunedì-Venerdì	Dalle 08.30 alle 16.00	Sì	15.45	n.d.
Sabato	Chiuso	No	n.d.	n.d.
Semi festivi	Dalle 08.30 alle 11.30	Sì	11.30	n.d.
Festivi	Chiuso	No	n.d.	n.d.

Bonifici in uscita urgenti disposti da Banking Center

Giorno	Orario apertura	Giornata Operativa	Orario limite SEPA (in euro e verso l'Italia)	Orario limite Extra SEPA
Lunedì-Venerdì	Dalle 08.00 alle 22.00	Sì	15.45	n.d.
Sabato	Dalle 09.00 alle 18.00	No	n.d.	n.d.
Semi festivi	Dalle 8.00 alle 18.00 (il 24 e il 31/12) Dalle 8.00 alle 22.00 (il 14/08 e il 7/12)	Sì	11.30	n.d.
Festivi	Chiuso	No	n.d.	n.d.

Bonifici in ingresso (interni) dalla Banca

Giorno	Orario apertura	Giornata Operativa	Giornata Operativa SEPA SCT – Instant	Orario limite SEPA (in euro o in divisa)	Orario Limite SEPA SCT – Instant	Orario limite Extra SEPA
Lunedì-Venerdì	Sì	Sì	Sì	17.00	24 h	n.d.
Sabato	No	n.d.	Sì	n.d.	24 h	n.d.
Semi festivi	Sì	n.d.	Sì	12.00	24 h	n.d.
Festivi	No	n.d.	Sì	n.d.	24 h	n.d.

Bonifici in ingresso da altre banche

Giorno	Giornata Operativa	Giornata Operativa SEPA SCT – Instant	Orario limite SEPA	Orario Limite SEPA SCT – Instant	Orario limite Extra SEPA
Lunedì-Venerdì	Sì	Sì	Giornata di ricezione	24 h	Giornata di ricezione
Sabato	No	Sì	n.d.	24 h	n.d.
Semi festivi	Sì	Sì	Giornata di ricezione	24 h	Giornata di ricezione
Festivi solo nazionali (06/01, 25/04, 02/06, 15/08, 01/11, 08/12)	Sì	Sì	Giornata di ricezione	24 h	Giornata di ricezione

Pagamento RI.BA. allo Sportello

Giorno	Orario apertura	Giornata Operativa	Orario limite
Lunedì-Venerdì	Dalle 08.40 alle 13.40 Dalle 15.00 alle 16.00	Sì	16.00
Sabato	No	No	n.d.
Semi festivi	Dalle 08.40 alle 12.00	Sì	12.00
Festivi	No	No	n.d.

Pagamento RI.BA. tramite Banca Telematica

Giorno	Orario disponibilità	Giornata Operativa	Orario limite
Lunedì-Venerdì	24/7	Sì	Entro le ore 19.00 del giorno antecedente la data desunzione di insoluto
Sabato	24/7	No	n.d.
Semi festivi	24/7	Sì	Entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data desunzione di insoluto
Festivi	24/7	No	n.d.

Pagamento RI.BA. tramite cartaceo

Giorno	Orario apertura	Giornata Operativa	Orario limite
Lunedì-Venerdì	Dalle 08.30 alle 16.00	Sì	16.00
Sabato	No	No	n.d.
Semi festivi	Dalle 08.30 alle 13.30	Sì	13.30
Festivi	No	No	n.d.

Pagamento Bollettino Bancario allo Sportello (MAV, RAV, Freccia)

Giorno	Orario apertura	Giornata Operativa	Orario limite
Lunedì-Venerdì	Dalle 08.40 alle 13.40 Dalle 15.00 alle 16.00	Sì	16.00
Sabato	No	No	n.d.
Semi festivi	Dalle 08.40 alle 12.00	Sì	12.00
Festivi	No	No	n.d.

Pagamento Bollettino Bancario tramite Cartaceo (MAV, RAV, Freccia)

Giorno	Orario apertura	Giornata Operativa	Orario limite
Lunedì-Venerdì	Dalle 08.30 alle 16.00	Sì	16.00
Sabato	No	No	n.d.
Semi festivi	Dalle 08.30 alle 13.30	Sì	13.30
Festivi	No	No	n.d.

Pagamento Bollettino Bancario tramite Banca Telematica (MAV, RAV)

Giorno	Orario apertura	Giornata Operativa	Orario limite
Lunedì-Venerdì	24/7	Sì	19.00
Sabato	24/7	No	n.d.
Semi festivi	24/7	Sì	12.00
Festivi	24/7	No	n.d.

Pagamento F23 e F24 allo Sportello

Giorno	Orario apertura	Giornata Operativa	Orario limite
Lunedì-Venerdì	Dalle 08.40 alle 13.40 Dalle 15.00 alle 16.00	Sì	16.00
Sabato	No	No	n.d.
Semi festivi	Dalle 08.40 alle 12.00	Sì	12.00
Festivi	No	No	n.d.

Pagamento F23 e F24 tramite Cartaceo

Giorno	Orario apertura	Giornata Operativa	Orario limite
Lunedì-Venerdì	Dalle 08.30 alle 16.00	Sì	16.00
Sabato	No	No	n.d.
Semi festivi	Dalle 08.30 alle 13.30	Sì	13.30
Festivi	No	No	n.d.

Pagamento F23 e F24 tramite Banca Telematica

Giorno	Orario apertura	Giornata Operativa	Orario limite
Lunedì-Venerdì	24/7	Sì	19.00
Sabato	24/7	No	n.d.
Semi festivi	24/7	Sì	12.00
Festivi	24/7	No	n.d.

Tabella C

Descrizione	Descrizione
Bonifico SEPA in euro (SCT e SCT – Instant)	IBAN
Bonifico SEPA in divisa (non previsto)	IBAN
Bonifico extra SEPA in euro o in divisa (non previsto)	IBAN + BIC

Sezione B4 – Principali servizi di pagamento offerti e relative condizioni

Ferme restando le singole operazioni consentite avendo riguardo a ciascuna tipologia di Conto di Base di cui al Foglio Informativo e al Documento di Sintesi, vengono di seguito riportate le caratteristiche relative a ciascun servizio offerto dalla Banca nell'ambito dei Conti di Base di cui alla Convenzione

Articolo 1 – Bonifico

1. Il bonifico è un Servizio di Pagamento con cui un Cliente Pagatore può eseguire un'Operazione di Pagamento Attiva per trasferire una somma di denaro ad un altro soggetto beneficiario.
2. L'Ordine di Pagamento relativo al bonifico può essere disposto attraverso l'utilizzo del Servizio di Banca Diretta o direttamente presso lo sportello della Banca.
3. L'Ordine di Pagamento relativo al bonifico viene eseguito sulla base dell'Identificativo Unico del beneficiario fornito dal Cliente Pagatore così come previsto all'Articolo 7 della Sezione B3.
4. La provvista necessaria per l'esecuzione del bonifico deve essere messa a disposizione della Banca consentendo l'addebito del Conto Corrente del Cliente della corrispondente somma oggetto dell'Operazione di Pagamento.
5. L'esecuzione del bonifico deve essere autorizzata mediante invio dell'Ordine di Pagamento secondo le modalità previste nell'Articolo 4 della Sezione B3.
6. L'Ordine di Pagamento deve essere ricevuto dalla Banca in una Giornata Operativa entro l'Orario Limite ai sensi di quanto previsto all'Articolo 5 della Sezione B3.
7. La Data Valuta di addebito o accredito dell'importo oggetto del bonifico deve essere riconosciuta al Cliente ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 9 della Sezione B3.

Articolo 2 – SEPA Credit Transfer (SCT)

1. Il SEPA Credit Transfer SCT è un Servizio di Pagamento attraverso cui la Banca trasferisce una somma di denaro dal conto del Cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del Cliente, verso paesi SEPA. Il servizio è utilizzabile dal Cliente a condizione che la Banca e la banca dell'altro soggetto coinvolto nell'Operazione di Pagamento aderiscano al SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook. Il SEPA Credit Transfer (SCT) può essere utilizzato per effettuare Operazioni di Pagamento singole e di massa (bulk payments) di qualunque importo.
2. Il Cliente che intende eseguire un Bonifico SEPA deve indicare il codice IBAN e il nominativo del beneficiario.
3. Ai sensi dell'articolo 5-quater del Regolamento (UE) numero 260/2012, introdotto dal Regolamento (UE) 2024/886, la Banca è tenuta, ad effettuare una verifica della corrispondenza tra il codice IBAN e il nominativo del beneficiario indicati dal Cliente (di seguito, "Verifica del Beneficiario" o "Verification of Payee" – oppure "VoP") e ogni eventuale ulteriore dato (esempio codice LEI, partita IVA, codice fiscale ecc.) che di volta in volta sarà possibile per il cliente specificare nell'ordine di bonifico. La VoP è effettuata gratuitamente e il Cliente non vi può rinunciare. Il Cliente non consumatore ha facoltà di rinunciare alla VoP limitatamente agli ordini di pagamento multipli, mediante comunicazione scritta da inviare alla sede della Banca o tramite le modalità tempo per tempo messe a disposizione dalla Banca. Il Cliente conserva in ogni momento il diritto di revocare tale rinuncia, con effetto per gli ordini successivi, mediante comunicazione scritta o con le altre modalità messe a disposizione dalla Banca.
- La VoP ha ad oggetto i bonifici disposti attraverso canali elettronici o digitali. In caso di bonifici impartiti su supporto cartaceo, la verifica è effettuata solo se il Cliente è fisicamente presente al momento della ricezione dell'ordine da parte della Banca, cioè quando la Banca registra nei propri sistemi interni le informazioni contenute nell'ordine di pagamento. Questo avviene il prima possibile dopo che il Cliente ha consegnato l'ordine cartaceo alla Banca. In assenza del Cliente, la Banca non eseguirà la verifica.
4. La verifica viene effettuata interrogando la banca del Beneficiario, la quale restituisce alla Banca un esito tra i seguenti:
 - Corrispondenza: IBAN e nominativo coincidono.
 - Non corrispondenza: IBAN e nominativo non coincidono.
 - Corrispondenza parziale: sussistono difformità minime tra i dati.
 - Impossibilità di verifica: la verifica non può essere eseguita o non viene restituita risposta dalla banca del Beneficiario.

La Banca informa tempestivamente il Cliente dell'esito della verifica ricevuta, affinché questi possa valutare se confermare o meno l'ordine di pagamento.

In caso di "non corrispondenza" tra l'intestatario del Conto di Pagamento e il Beneficiario indicato dal Cliente, la Banca comunica che l'autorizzazione del bonifico potrebbe comportare il trasferimento dei fondi su un conto intestato a un soggetto diverso da quello voluto. In tale ipotesi, qualora il Cliente (o il soggetto autorizzato che sta operando sul Conto Corrente) confermi comunque l'ordine, si assume integralmente il rischio connesso all'eventuale accredito su un conto intestato a un soggetto diverso dal Beneficiario indicato. La Banca non sarà in alcun modo responsabile dell'accredito a un beneficiario errato; in caso di disconoscimento, il Cliente non avrà diritto al rimborso delle somme trasferite, né potrà avanzare pretese risarcitorie nei confronti della Banca.

In caso di "corrispondenza parziale", la Banca indica al Cliente il nome del beneficiario associato all'IBAN e il Cliente (o il soggetto autorizzato che sta operando sul Conto Corrente) può decidere di modificare il nome del beneficiario e di procedere con il Bonifico, oppure di darvi corso senza effettuare correzioni, nella consapevolezza che la sua autorizzazione potrebbe determinare il trasferimento su un Conto di Pagamento non detenuto dal beneficiario voluto. In tal caso la Banca non sarà responsabile e in caso di disconoscimento il Cliente non avrà diritto al rimborso delle somme trasferite, né potrà avanzare pretese risarcitorie nei confronti della Banca.

In caso di "impossibilità di verifica" (ad esempio per motivazioni tecniche o per caratteristiche del Conto, oppure perché la banca del Beneficiario non è in grado di fornire l'informazione richiesta o non aderisce al servizio VoP), la Banca ne dà comunicazione al Cliente, specificando che, in assenza di verifica, non è possibile confermare la corrispondenza tra l'intestatario del conto e il Beneficiario indicato.

Resta tuttavia inteso che qualora la mancata esecuzione della VoP non dipenda da un esito come sopra descritto di “impossibilità di verifica” e ciò determini un'esecuzione inesatta dell'operazione di pagamento, la Banca è tenuta a rimborsare immediatamente l'importo del bonifico al Cliente riportando il conto corrente allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo. Qualora il Cliente (o il soggetto autorizzato che sta operando sul Conto Corrente) decida comunque di procedere col pagamento, egli lo farà nella consapevolezza che i fondi potrebbero essere accreditati su un conto non intestato al Beneficiario desiderato, con il rischio di non poterli recuperare.

La VoP è effettuata anche per i bonifici disposti dal soggetto che riveste la qualifica di delegato ad operare sul Conto Corrente o da colui che ha i poteri dispositivi.

Nel caso di disposizioni inviate tramite pacchetti di ordini di pagamento multipli la VoP avviene nel momento in cui la Banca scorpora il pacchetto in singole operazioni.

In ogni caso, pur in presenza della verifica del beneficiario (VoP), il Cliente è tenuto a prestare la massima attenzione nella compilazione dell'ordine di pagamento, accertandosi preventivamente della correttezza dell'IBAN e dell'intestazione del Conto di Pagamento del Beneficiario. La verifica VoP costituisce una misura di sicurezza aggiuntiva, ma non sostituisce il dovere di diligenza del Cliente nella verifica delle coordinate del destinatario.

L'esito della VoP non garantisce in ogni caso la certezza dell'accredito del bonifico sul Conto di Pagamento del Beneficiario che può essere respinto dalla banca del Beneficiario stesso per motivi indipendenti dalla VoP stessa (esempio conto chiuso, conto bloccato, conto non accreditabile, ecc.).

5. L'obbligo di indicare il codice IBAN e il nominativo del beneficiario si applica anche per operazioni che si svolgono all'interno del territorio della Repubblica Italiana.

6. Alle Operazioni di Pagamento eseguite attraverso SEPA si applicano, ove compatibili, le previsioni relative ai bonifici contenute nel precedente Articolo I.

Articolo 2 bis – SEPA Credit Transfer Instant (SCT Instant)

1. Il SEPA Credit Transfer Instant (SCT Instant) è un bonifico SEPA SCT il cui importo è riconosciuto al Beneficiario entro pochi secondi dal momento di ricezione dell'Ordine di Pagamento da parte della Banca Ordinante. Al momento della ricezione dell'Ordine di Pagamento, il saldo disponibile del conto corrente del Cliente Pagatore viene immediatamente ridotto per l'importo corrispondente e, conseguentemente, il saldo disponibile del conto corrente del Cliente Beneficiario viene immediatamente aumentato per il medesimo importo.

2. Il servizio è utilizzabile dal Cliente, nelle modalità di volta in volta messe a disposizione della Banca, a condizione che la Banca e la banca dell'altro soggetto coinvolto nell'Operazione di Pagamento aderiscano al SEPA Instant Credit Transfer Scheme Rulebook in Italia o nei paesi che fanno parte dell'area SEPA.

Il Cliente Pagatore e la Banca possono concordare che l'ordine di SCT Instant sia eseguito:

- a) in un giorno determinato;
- b) all'esito di un periodo determinato; o
- c) in un determinato giorno in cui il Cliente Pagatore mette i fondi a disposizione della Banca.

In questi casi l'Ordine di Pagamento si considera ricevuto dalla Banca il giorno convenuto.

L'esecuzione del bonifico SCT Instant avverrà in un orario fisso prestabilito nella giornata concordata, oppure – qualora messo a disposizione dalla Banca – in una fascia oraria selezionabile dal Cliente al momento della disposizione dell'ordine.

La disponibilità delle opzioni sopra indicate dipende dalle modalità operative rese tempo per tempo disponibili dalla Banca.

In considerazione dell'immediata esecuzione dell'SCT Instant, lo stesso è irrevocabile appena ricevuto dalla Banca ed assume particolare rilievo la responsabilità del Cliente circa la corretta indicazione dell'Identificativo Unico del Beneficiario.

Con particolare riferimento agli ordini di bonifico SCT Instant ad esecuzione programmata e/o ricorrente di cui ai punti a) b) e c) che precedono, la revocabilità degli stessi è possibile per il Cliente entro la chiusura della Giornata Operativa precedente a quella in cui è stata concordata l'esecuzione del pagamento.

3. Il Cliente che intende ordinare un SCT Instant deve indicare il codice IBAN e il nominativo del beneficiario.

4. Ai sensi dell'articolo 5-quater del Regolamento (UE) numero 260/2012, introdotto dal Regolamento (UE) 2024/886, la Banca è tenuta, ad effettuare una verifica della corrispondenza tra il codice IBAN e il nominativo del beneficiario indicati dal Cliente (di seguito, “Verifica del Beneficiario” o “Verification of Payee” – oppure “VoP”). La VoP è effettuata gratuitamente e il Cliente non vi può rinunciare. Il Cliente non consumatore ha facoltà di rinunciare alla VoP limitatamente agli ordini di pagamento multipli, mediante comunicazione scritta da inviare alla sede della Banca o tramite le modalità tempo per tempo messe a disposizione dalla Banca. Il Cliente conserva in ogni momento il diritto di revocare tale rinuncia, con effetto per gli ordini successivi, mediante comunicazione scritta o con le altre modalità messe a disposizione dalla Banca.

La VoP ha ad oggetto i bonifici disposti attraverso canali elettronici o digitali. In caso di bonifici impartiti su supporto cartaceo, la verifica è effettuata solo se il Cliente è fisicamente presente al momento della ricezione dell'ordine da parte della Banca, cioè quando la Banca registra nei propri sistemi interni le informazioni contenute nell'ordine di pagamento. Questo avviene il prima possibile dopo che il Cliente ha consegnato l'ordine cartaceo alla Banca. In assenza del Cliente, la Banca non eseguirà la verifica.

5. La verifica viene effettuata interrogando la banca del Beneficiario, la quale restituisce alla Banca un esito tra i seguenti:

- Corrispondenza: IBAN e nominativo coincidono.
- Nessuna corrispondenza: IBAN e nominativo non coincidono.

- Corrispondenza parziale: sussistono difformità minime tra i dati.
- Impossibilità di verifica: la verifica non può essere eseguita o non viene restituita risposta dalla banca del Beneficiario.

La Banca informa tempestivamente il Cliente dell'esito della verifica ricevuta, affinché questi possa valutare se confermare o meno l'ordine di pagamento.

In caso di "non corrispondenza" tra l'intestatario del Conto di Pagamento e il Beneficiario indicato dal Cliente, la Banca comunica che l'autorizzazione del bonifico potrebbe comportare il trasferimento dei fondi su un conto intestato a un soggetto diverso da quello voluto. In tale ipotesi, qualora il Cliente (o il soggetto autorizzato che sta operando sul Conto Corrente) confermi comunque l'ordine, si assume integralmente il rischio connesso all'eventuale accredito su un conto intestato a un soggetto diverso dal Beneficiario indicato. La Banca non sarà in alcun modo responsabile dell'accredito a un beneficiario errato; in caso di disconoscimento, il Cliente non avrà diritto al rimborso delle somme trasferite, né potrà avanzare pretese risarcitorie nei confronti della Banca.

In caso di "corrispondenza parziale", la Banca indica al Cliente il nome del beneficiario associato all'Iban e il Cliente (o il soggetto autorizzato che sta operando sul Conto Corrente) può decidere di modificare il nome del beneficiario e di procedere con il Bonifico, oppure di darvi corso senza effettuare correzioni, nella consapevolezza che la sua autorizzazione potrebbe determinare il trasferimento su un Conto di Pagamento non detenuto dal beneficiario voluto. In tal caso la Banca non sarà responsabile e in caso di disconoscimento il Cliente non avrà diritto al rimborso delle somme trasferite, né potrà avanzare pretese risarcitorie nei confronti della Banca.

In caso di "impossibilità di verifica" (ad esempio per motivazioni tecniche o per caratteristiche del Conto, oppure perché la banca del Beneficiario non è in grado di fornire l'informazione richiesta o non aderisce al servizio VoP), la Banca ne dà comunicazione al Cliente, specificando che, in assenza di verifica, non è possibile confermare la corrispondenza tra l'intestatario del conto e il Beneficiario indicato. Qualora il Cliente (o il soggetto autorizzato che sta operando sul Conto Corrente) decida comunque di procedere col pagamento, egli lo farà nella consapevolezza che i fondi potrebbero essere accreditati su un conto non intestato al Beneficiario desiderato, con il rischio di non poterli recuperare.

Resta tuttavia inteso che qualora la mancata esecuzione della VoP non dipenda da un esito come sopra descritto di "impossibilità di verifica" e ciò determini un'esecuzione inesatta dell'operazione di pagamento, la Banca è tenuta a rimborsare immediatamente l'importo del bonifico al Cliente riportando il conto corrente allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo. La VoP è effettuata anche per i bonifici disposti dal soggetto che riveste la qualifica di delegato ad operare sul Conto Corrente o da colui che ha i poteri dispositivi.

Nel caso di disposizioni inviate tramite pacchetti di ordini di pagamento multipli la VoP avviene nel momento in cui la Banca scorpora il pacchetto in singole operazioni.

L'esito della VoP non garantisce in ogni caso la certezza dell'accredito del bonifico sul Conto di Pagamento del Beneficiario che può essere respinto dalla banca del Beneficiario stesso per motivi indipendenti dalla VoP stessa (esempio conto chiuso, conto bloccato, conto non accreditabile, ecc.).

6. L'importo massimo di un SCT Instant è indicato nel Documento di Sintesi del conto corrente e potrà essere modificato nel tempo anche in funzione degli aggiornamenti previsti dal SEPA Instant Credit Transfer Scheme Rulebook.

I massimali applicabili ai bonifici SCT Instant (sia per singola operazione sia su base giornaliera) sono da intendersi come limiti operativi all'interno dei quali il Cliente può modificare autonomamente i propri limiti di utilizzo, in qualsiasi momento, tramite i canali messi a disposizione dalla Banca (esempio home banking o con il supporto del servizio clienti).

Ogni eventuale variazione dei limiti massimi definiti a livello di Schema SEPA sarà comunicata al Cliente. Nel Documento di Sintesi del Conto Corrente sono altresì riportate le condizioni economiche applicate all'SCT Instant, oltre che le divise di pagamento ammesse, le valute applicabili, i termini, i tempi e le modalità di esecuzione.

7. La Banca fornisce in tempo reale al Cliente l'esito positivo o negativo dell'esecuzione dell'SCT Instant (accredito delle somme a favore del Beneficiario) tramite "notifica push", e-mail o altra modalità tempo per tempo disponibile. Il Cliente prende atto che finché la Banca del Beneficiario non fornisce a quella ordinante la conferma di avvenuto accredito o meno delle somme sul conto del Beneficiario, la Banca del Cliente Pagatore non può fornire al proprio Cliente l'esito dell'operazione, la quale non si potrà pertanto considerare eseguita fino alla comunicazione del predetto esito.

Potrebbe verificarsi, in casi eccezionali, che la conferma dell'avvenuto accredito da parte della banca del Beneficiario pervenga oltre il tempo massimo previsto per l'esecuzione del bonifico istantaneo. In tali ipotesi, al fine di evitare duplicazioni del pagamento, il Cliente è invitato a:

- (i) non reiterare l'ordine di bonifico qualora, decorso il termine previsto, non visualizzi l'addebito immediato sul proprio conto;
- (ii) attendere l'effettiva ricezione della contabile dell'operazione;
- (iii) contattare tempestivamente la Banca in caso di dubbi o incertezze sull'esito dell'operazione, prima di impartire un nuovo ordine di pagamento.

8. Alle Operazioni di Pagamento eseguite attraverso SEPA si applicano, ove compatibili, le previsioni relative ai bonifici contenute nei precedenti Articoli 1 e 2.

Articolo 3 – Rapporti Interbancari Diretti (RID)

1. Il RID è un Servizio di Pagamento con cui il Cliente Beneficiario dà un Ordine di Pagamento alla Banca di addebitare l'importo indicato nel RID sul conto corrente del debitore intrattenuto presso una qualsiasi altra banca operante sul territorio della Repubblica Italiana.

2. L'autorizzazione ad addebitare il RID anche in via continuativa da parte del debitore è contenuta nella delega che il debitore ha firmato e consegnato al Cliente Beneficiario o alla Banca a seconda dei casi.

3. La Data Valuta di addebito dell'importo oggetto del RID deve essere applicata al Cliente Pagatore ai sensi del quanto previsto dall'Articolo 9 della Sezione B3.

Articolo 4 – Addebito diretto SEPA Direct Debit (SDD)

1. L'addebito diretto SEPA Direct Debit (SDD) è un Servizio di Pagamento simile al RID, con cui il Cliente Beneficiario dà un Ordine di Pagamento alla Banca di addebitare l'importo (in euro) indicato nell'SDD sul Conto Corrente del Debitore intrattenuto presso una qualsiasi altra banca operante sul territorio della SEPA – Single Euro Payments Area (Area Unica dei Pagamenti in Euro), cioè l'area in cui i cittadini, le imprese, le pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici possono effettuare e ricevere pagamenti in euro, sia all'interno dei confini nazionali che fra i Paesi che ne fanno parte, secondo condizioni di base, diritti ed obblighi uniformi, indipendentemente dalla loro ubicazione all'interno della SEPA; il servizio è utilizzabile dal Cliente della Banca a condizione che quest'ultima e la banca dell'altro soggetto coinvolto nell'Operazione di Pagamento aderiscano al SEPA Direct Debit Scheme Rulebook.

2. Il Cliente Beneficiario che intende eseguire un SDD deve indicare l'Identificativo Unico del beneficiario previsto all'Articolo 7 della Sezione B3 ed il codice BIC (Bank Identifier Code).

3. Identificativo Unico e BIC devono essere indicati anche per operazioni che si svolgono all'interno del territorio della Repubblica Italiana.

4. L'autorizzazione ad addebitare l'SDD da parte del Cliente Pagatore deve essere data attraverso il mandato di pagamento (cc.dd. "mandate" ovvero "e-mandate").

5. I Conti Correnti sono abilitati a ricevere e ad accettare disposizioni di addebito SDD sia secondo lo schema SDD Core, sia secondo lo schema SDD B2B. Per l'accettazione di addebiti secondo lo schema B2B è vincolante la consegna alla Banca di copia del mandato da parte del Cliente Debitore prima della ricezione di qualsiasi disposizione di addebito diretto SDD B2B.

6. Il Cliente Beneficiario di un addebito diretto SEPA Direct Debit (SDD) deve notificare al debitore, con un preavviso di almeno 14 (quattordici) giorni di calendario, l'inizio di operatività del SEPA Direct Debit (SDD).

7. In caso di SDD ripetitivi, la notifica di cui al precedente comma 5 deve essere eseguita solo una volta.

8. Alle Operazioni di Pagamento eseguite attraverso SDD si applicano, ove compatibili, le previsioni del precedente Articolo 5.

9. Il Cliente può revocare un Ordine di Pagamento relativo ad un RID o SEPA Direct Debit (SDD) attraverso l'utilizzo del Servizio di Banca Diretta o direttamente presso lo sportello della Banca.

Articolo 5 – Funzionalità Cardless versamento e prelievo di denaro contante

Oggetto del Servizio

Il Servizio consente al Cliente di effettuare sui Conti di Pagamento a lui intestati operazioni di versamento e di prelievo (entro i limiti del saldo disponibile) di denaro contante presso gli esercenti convenzionati con Mooney S.p.A. (o con altro/diverso partner che dovesse essere in futuro individuato, ovvero sostituito in accordo con la Banca), tramite le apposite funzioni rese disponibili dalla Banca medesima all'interno della sua Applicazione Mobile.

Quanto precede secondo le modalità operative e le procedure di sicurezza tempo per tempo messe a disposizione dalla Banca.

Condizioni per l'accesso e l'utilizzo del Servizio

Per poter utilizzare le funzionalità del Servizio, è necessario che il Cliente:

- sia titolare del Servizio di Banca Diretta e che tale Servizio di Banca Diretta risulti regolarmente attivo;
- abbia installato sul proprio Device (se compatibile) la specifica Applicazione Mobile messa a disposizione della Banca;
- abbia aderito al Servizio.

Il Servizio è fruibile su tutti i Conti di Pagamento in euro intrattenuti dal Cliente presso la Banca in qualità di intestatario o cointestatario e indicati nel presente Modulo, tramite l'Applicazione Mobile della Banca, secondo le modalità operative (ad esempio, generazione di un QRcode o simile con conferma/autorizzazione dell'operazione) e le procedure di sicurezza rese disponibili tempo per tempo dalla Banca. Il codice identificativo unico necessario per eseguire l'operazione è il codice Iban del Conto di Pagamento su cui intende regolare l'operazione.

Il Cliente nell'ambito della fruizione del Servizio si impegna a seguire con la massima diligenza le istruzioni operative e le raccomandazioni anche in tema di sicurezza allo stesso rese disponibili tempo per tempo dalla Banca.

Conclusione del Contratto

1. L'adesione al Servizio proposta dalla Banca viene accettata dal Cliente con la firma del Modulo di adesione.

2. Il Modulo di adesione deve essere firmato e compilato in tutte le sue parti a cura del Cliente e deve essere trasmesso alla Banca direttamente dal Cliente.

3. Con la firma del Modulo di adesione il Cliente accetta l'attivazione del Servizio e le condizioni economiche allo stesso applicate.

Durata e recesso

1. Il Contratto si intende a tempo indeterminato.

2. Il Cliente può recedere dal Contratto in qualunque momento, senza spese e senza penalità, mediante invio di comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata A/R. Il recesso esercitato dal Cliente riguarda congiuntamente tutti i servizi regolati dal Contratto ed ha effetto su tutti i Conti di Pagamento ad egli intestati.

3. Il recesso del Cliente è efficace decorsi 15 (quindici) giorni lavorativi dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione scritta.

4. L'esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente da tutti i rapporti di Conto di Pagamento e/o dal servizio di Banca Diretta, determinerà in automatico il recesso dal presente Contratto.

5. La Banca può recedere dal Contratto in qualunque momento dandone comunicazione per iscritto al Cliente con un preavviso di 60 (sessanta) giorni di calendario, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Cliente.
6. Qualora vi sia un giustificato motivo, la Banca può altresì recedere dal Contratto anche senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Cliente, mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo telegramma.
7. Indipendentemente dalle previsioni contenute nei commi precedenti del presente articolo, qualora il Contratto sia concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente che riveste la qualifica di Consumatore può recedere dal Contratto senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 14 giorni dalla data di conclusione del Contratto oppure – se successivo – dal giorno in cui il Cliente riceve le condizioni contrattuali insieme alle informazioni richieste ai sensi del Codice del Consumo. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il suddetto termine, di una comunicazione scritta al seguente indirizzo: Banca Mediolanum S.p.A. – Palazzo Meucci Via Ennio Doris – 20079 Basiglio Milano 3 mediante lettera raccomandata A/R. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal Codice del Consumo ove diversi dal Contratto. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.

Interruzioni, sospensioni e modifiche del Servizio

1. Poiché il Servizio è erogato tramite il partner convenzionato Mooney S.p.A., lo stesso potrebbe essere soggetto a interruzioni, sospensioni o modifiche (ad esempio nelle modalità di fruizione) non dipendenti dalla Banca. In ogni caso il Cliente è consapevole che detto Servizio costituisce una modalità alternativa di versamento e prelievo di contante rispetto a quelle già a sua disposizione.
2. La Banca ha comunque la facoltà di modificare, sospendere o abolire il Servizio in qualsiasi momento per ragioni connesse all'efficienza e sicurezza del Servizio, nonché, per motivi cautelari, di sospendere l'operatività di singoli Clienti e/o non dare corso alle disposizioni impartite.

Modifica delle condizioni

1. La Banca può modificare unilateralmente – anche in senso sfavorevole al Cliente – in presenza di un giustificato motivo, i tassi, i prezzi e le altre condizioni di questo Contratto ai sensi dell'articolo 126-sexies del TUB.

Norma di rinvio

Per la regolamentazione del Servizio si richiamano, nella misura in cui non siano contrastanti con le presenti norme generali:

- (i) le "Norme di Banca Mediolanum – Fascicolo Contrattuale" che il Cliente ha già approvato in sede di apertura di rapporto di Conto di Pagamento presso la Banca e, in particolare, nell'ambito di tali norme
- (ii) le Norme Generali che regolano il rapporto BancaCliente e
- (iii) le Norme che disciplinano i Servizi di Pagamento, che qui si intendono integralmente richiamate ed operanti.

Le suddette norme a cui si fa rinvio dovranno intendersi dunque come parte integrante e sostanziale del Contratto.

Sezione B5 – Servizi di Carte di debito Carte di debito su Circuito Debit Mastercard

Articolo 1 – Oggetto, ruolo della Banca e ruolo di Nexi Payments S.p.A.

1. La carta di debito (di seguito denominata anche la "Carta") è emessa e rilasciata dalla Banca al Cliente (di seguito denominato anche il "Titolare") in collaborazione con Nexi Payments S.p.A., con sede in Corso Sempione 55, 20149 Milano (di seguito denominata "Nexi") che, in virtù del proprio ruolo di licenziataria del circuito di pagamento internazionale, è gestore della Carta nonché emittente limitatamente nei confronti di detto circuito per quanto attiene alle attività peculiari afferenti al ruolo di licenziataria ovvero riguardanti la produzione, la personalizzazione e l'operatività della Carta, nel rispetto delle norme emanate dal Circuito stesso. La Carta è rilasciata su supporto fisico (esempio plastica) e in modalità virtuale (tramite App Mobile). Il Titolare può, in attesa di ricevere la Carta su supporto fisico, utilizzare la medesima in modalità virtuale. La Banca e Nexi agiscono quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali. Per maggiori informazioni in merito e sull'esercizio dei diritti degli interessati si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali della Banca fornita in sede di accensione dei rapporti e all'informativa sul trattamento sui dati personali di Nexi contenuta nel Fascicolo Informativo.
2. Le funzionalità a cui la Carta è abilitata e i relativi limiti di utilizzo sono specificati e disciplinati nella presente Sezione B5 e nel relativo Documento di Sintesi dove sono riportate altresì le condizioni economiche applicate.
3. Il circuito di pagamento internazionale a cui la Carta è abilitata è riportato sulla medesima.
4. Qualora la carta incorpori anche la funzione di Carta di Credito (cosiddetta Carta Multifunzione), quest'ultima sarà disciplinata da separato contratto.
5. L'uso della Carta e del "Codice Personale Segreto" (nei casi previsti), di seguito denominato PIN (Personal Identification Number), identifica e legittima il Titolare della Carta medesima a disporre del proprio conto corrente (di seguito denominato "conto corrente di utilizzo") con modalità elettroniche per usufruire di tutte le funzionalità a cui la Carta è abilitata. Nel caso di utilizzo della Carta tramite NFC (con sistemi di pagamento convenzionati ad esempio Apple Pay o Google Pay) la digitazione del PIN potrebbe essere sostituita da altri criteri di autenticazione anche di natura biometrica (esempio impronta digitale registrata sul Device).
6. Per quanto concerne invece i pagamenti che potranno essere disposti dal Cliente sulla rete Internet tramite siti di e-commerce convenzionati con il circuito di pagamento, sarà necessario digitare i dati riportati sulla Carta nonché, eventualmente, quelli derivanti dall'adesione del Cliente ai protocolli di sicurezza così come specificato al successivo Articolo 13.

7. L'utilizzo della Carta deve avvenire entro il limite d'importo costituito dal saldo disponibile del "conto corrente di utilizzo". Il Titolare, nel corso del rapporto, può concordare con la Banca la modifica dei limiti di utilizzo previsti. Per quanto riguarda le operazioni di prelievo di denaro contante, le Banche che erogano il servizio, e/o i terzi proprietari o Gestori degli sportelli automatici abilitati (ATM) aderenti al circuito di pagamento a cui la Carta è abilitata, possono imporre ulteriori o diversi limiti rispetto a quelli previsti dalla Banca.

8. La Banca può bloccare l'utilizzo della Carta, così come ridurre i limiti di utilizzo secondo quanto previsto dall'Articolo 13 della Sezione B3. Inoltre, la Banca e Nexi, in virtù del proprio ruolo di cui al precedente comma 1 per giustificati motivi relativi a problemi di sicurezza si riservano la possibilità di bloccare una o più Operazioni di Pagamento (ancora da eseguire ovvero in corso di esecuzione e sempre che sia possibile) disposte tramite canali telematici secondo quanto previsto dall'articolo 13 bis della Sezione B3.

Articolo 2 – Rilascio della carta e del PIN

1. La Carta è concessa in uso al Cliente, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi.

2. Ad ogni Carta viene assegnato un PIN. La Banca garantisce che il predetto PIN viene elaborato con modalità tali che ne rendono impossibile la conoscenza da parte della Banca e di terzi. Il PIN è consegnato al Titolare mediante invio di un SMS al numero di cellulare primario di cui il Titolare è intestatario. Il PIN è comunque disponibile anche nell'area personale del sito bancamediolanum.it e/o Nexi.it, e nell'app Mediolanum e/o Nexi Pay. In ogni caso la Banca si riserva, coerentemente con le proprie politiche di sicurezza, di spedire il PIN tramite plico sigillato (a mezzo posta) all'indirizzo di contratto ovvero con altre modalità ritenute idonee.

3. La Carta è rilasciata dalla Banca dietro richiesta del Titolare; la Banca provvede alla spedizione della Carta ed eventualmente del PIN in plichi separati.

4. Le Carte emesse dalla Banca sono contrassegnate da un numero univoco (PAN), tramite il quale la Banca è in grado di risalire, in qualsiasi momento, al Titolare.

5. La Banca di sua iniziativa può inviare per posta la sola Carta esclusivamente in caso di sostituzione di quella in scadenza, laddove sia previsto un termine di validità della Carta medesima, ovvero laddove si rendesse necessario, per ragioni tecniche e/o di sicurezza, procedere ad una sostituzione generalizzata delle Carte in circolazione.

6. Resta fermo quanto previsto dal successivo Articolo 6 in caso di smarrimento o sottrazione della Carta, del PIN e/o del Device.

Articolo 3 – Durata del Contratto, validità della carta e modalità di addebito della quota annuale

1. La durata del Contratto relativo alla Carta è a tempo indeterminato. La scadenza riportata sulla Carta non incide sulla durata indeterminata del Contratto in quanto il periodo di validità delle Carte è previsto a solo scopo di sicurezza. La Carta è valida fino all'eventuale termine di scadenza indicato su di essa e sarà, di regola, rinnovata in maniera automatica ad ogni scadenza. In mancanza del predetto termine di scadenza, la validità della Carta è a tempo indeterminato.

2. L'importo della quota annuale viene addebitato sul "conto corrente di utilizzo", in via anticipata e con cadenza annuale, nella misura pattuita ed indicata nelle relative condizioni economiche.

3. L'importo della quota annuale di cui al comma precedente è dovuto anche in caso di sostituzione di una vecchia Carta denunciata, smarrita o sottratta, ovvero smagnetizzata. In caso di cessazione del Contratto, viene restituita al Cliente la quota del canone mensile per il periodo non goduto intercorrente dalla data di cessione del Contratto sino alla fine del mese di riferimento.

Articolo 4 – Poteri di rappresentanza

1. Il Titolare è tenuto a comunicare per iscritto alla Banca le persone autorizzate a rappresentarlo nel ritiro della Carta e del PIN, restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'uso della Carta e del PIN medesimi da parte di tali persone. Resta fermo, in tutti i casi, quanto previsto al successivo Articolo 16, comma 7, in tema di esclusiva disponibilità/utilizzo (oltre che di titolarità) del Device avendo riguardo alle funzionalità NFC collegate alla Carta.

2. In caso di conti correnti di utilizzo intestati a persone giuridiche, la Carta deve essere rilasciata a soggetto autorizzato ad operare sul "conto corrente di utilizzo", ovvero ad altro soggetto appositamente delegato, che ne diviene Titolare.

3. In caso di variazione del soggetto autorizzato, fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, la Banca procederà al rilascio di una nuova Carta e del PIN.

4. La revoca ovvero la perdita dell'autorizzazione ad operare di cui sopra sono opponibili alla Banca entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa comunicazione.

Articolo 5 – Custodia della carta

1. Il Titolare è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il PIN; quest'ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta né conservato insieme ad essa o, ancora, non deve essere contenuto nel Device né conservato congiuntamente ad esso.

2. Il Titolare è responsabile, in caso di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato della Carta nei limiti previsti dalla Sezione B3.

3. In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a consegnare la Carta alla Banca nello stato in cui si trova.

Articolo 6 – Smarrimento o sottrazione della carta e/o del PIN e comunicazioni di Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante non autorizzate, o non correttamente eseguite

1. Fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'Articolo 14 per quanto concerne le ipotesi di smarrimento, furto, appropriazione indebita, ecc. del Device, in caso di smarrimento o sottrazione della Carta, da sola ovvero unitamente al PIN, il Titolare è tenuto a

chiedere immediatamente il blocco della Carta medesima telefonando, in qualunque momento del giorno e della notte, al numero verde del Blocco Carta di Nexi indicato nella lettera di accompagnamento della Carta nonché sui canali di comunicazione della Banca (sito internet, VRU ecc.) comunicando almeno le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta. Inoltre, il Titolare è tenuto anche a denunciare tempestivamente l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia ed a conservare copia della denuncia per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi; entro tale periodo la Banca e Nexi avranno la facoltà di richiedere copia della denuncia al titolare che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 (sette) giorni dalla richiesta.

2. Nel corso della telefonata l'operatore del Numero Verde di cui al precedente comma 1 comunicherà al Titolare il numero di blocco.

3. Nel caso di impossibilità di utilizzo del Numero Verde, il Titolare è tenuto comunque a segnalare nel più breve tempo possibile l'accaduto alla propria Banca, personalmente mediante telefonata oppure a Nexi mediante l'app Nexi Pay o il sito internet di Nexi, oppure recandosi presso la sede della Banca.

4. La segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile:

- (i) dalla data ed ora di rilascio del numero di blocco comunicato dall'operatore nel caso di telefonata al Numero Verde;
- (ii) dal momento in cui la segnalazione è effettuata al personale della Banca.

5. Il Titolare che viene a conoscenza di Operazioni di pagamento o prelievo di denaro contante non autorizzate o non correttamente eseguite ha il diritto, fermo restando quanto precisato all'articolo 15 della Sezione B3, di ottenerne la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza mediante il Numero verde di Nexi oppure della Banca.

Articolo 7 – Erogazione dei Servizi di prelievo e pagamento tramite ATM della Banca

1. La Banca assicura il regolare funzionamento di tutte le apparecchiature ATM della Banca salvi casi di forza maggiore.

2. La Banca si riserva la facoltà di modificare l'ubicazione delle apparecchiature per l'erogazione del servizio di cui trattasi nonché di sospendere o eliminare il servizio stesso in qualsiasi momento, in relazione anche ad eventi connessi alla sicurezza dei servizi medesimi.

Articolo 8 – Addebito nel “conto corrente di utilizzo”

1. L'addebito nel “conto corrente di utilizzo” delle operazioni compiute viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall'apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'operazione.

2. In occasione di eventuali Operazioni di Pagamento basate su Carta il cui importo non sia noto in anticipo, la Banca provvede al blocco preventivo dei fondi solo se il Cliente ha preventivamente consentito che sia bloccato un importo predeterminato. La Banca provvede allo sblocco dei fondi al momento della ricezione dell'esatto importo dell'Operazione di Pagamento, o al più tardi subito dopo la ricezione dell'Ordine di Pagamento.

Articolo 9 – Messaggistica di sicurezza

1. Il servizio informativo e di sicurezza tramite SMS o messaggistica istantanea consente al Titolare di essere informato per ogni operazione di pagamento e/o Operazione di prelievo di denaro contante richiesto/a sulla sua Carta per un importo pari o superiore alla soglia personalizzata dal Titolare che non potrà comunque essere inferiore a quella minima stabilita di iniziativa dalla Banca e riportata nel Documento di Sintesi.

Il servizio informativo e di sicurezza è fornito da Nexi nelle modalità SMS e notifica App (Nexi Pay) in virtù di quanto indicato nel precedente articolo 1, pertanto i messaggi inviati da Nexi al Cliente sono da considerarsi a tutti gli effetti come inviati dalla Banca. Inoltre, il servizio informativo e di sicurezza è prestato mediante notifica push sull'app.

Il messaggio informativo e di sicurezza contiene i dati necessari all'identificazione dell'Ordine di pagamento e/o dell'Operazione di prelievo di denaro contante, ovvero altri eventi riguardanti la Carta (ad esempio blocchi della stessa).

Le condizioni economiche praticate al servizio informativo e di sicurezza sono riportate nel Documento di Sintesi.

Articolo 10 – Recesso della Banca

1. La Banca può recedere dalla Carta secondo le modalità previste dall'Articolo 23 della Sezione B3.

2. A seguito del recesso della Banca, il Titolare è tenuto a restituire immediatamente la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnatogli.

3. Il Titolare resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso dei Servizi successivamente al recesso della Banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla Banca medesima eventuale comunicazione dell'esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta.

Articolo 11 – Recesso del titolare e obbligo di restituzione della Carta

1. Il Titolare ha facoltà di recedere dalla Carta in qualunque momento ai sensi dell'Articolo 23 della Sezione B3, dandone comunicazione scritta alla Banca e restituendo la Carta annullata mediante un taglio che attraversa la banda magnetica e chip, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.

2. Il Titolare inoltre è tenuto a restituire alla Banca la Carta ed ogni altro materiale in precedenza consegnato:

- (i) in caso di richiesta da parte della Banca, entro il termine da questa indicato;
- (ii) alla scadenza dell'eventuale periodo di validità della Carta;
- (iii) contestualmente alla richiesta di estinzione del Conto Corrente.

3. Qualora la Banca venisse a conoscenza della morte o della sopravvenuta incapacità di agire del Titolare, può bloccare la Carta con effetto immediato. La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del Titolare e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal legale rappresentante.

4. In ogni ipotesi di mancata restituzione, la Banca dovrà procedere al blocco della Carta e le spese del blocco della Carta resteranno a carico del Titolare o dei suoi eredi.
5. Non è consentito usare la Carta non restituita, o in eccesso rispetto al saldo disponibile del “conto corrente di utilizzo” o ai limiti di utilizzo indicati nelle Condizioni Economiche.
6. Se il Titolare recede prima del dodicesimo mese successivo alla attivazione della Carta ha diritto di ricevere il rimborso della quota associativa in misura proporzionale al periodo di mancato utilizzo ed è tenuto a corrispondere eventuali ulteriori spese sostenute dalla Banca.

Articolo 12 – Estraneità della Banca nei rapporti tra titolare e convenzionati

1. Il Titolare riconosce espressamente che la Banca è totalmente estranea ai rapporti e alle eventuali controversie tra il Titolare stesso e gli esercizi e soggetti convenzionati, per le merci acquistate e/o i servizi ottenuti mediante l'utilizzo delle varie funzionalità cui la Carta è abilitata, ivi compresi i pagamenti di pedaggi autostradali.
2. Fermo restando quanto precede, il Titolare avrà comunque il diritto di rivolgersi alla Banca al fine di attivare le procedure di rimborso previste dalle norme del Circuito di Pagamento utilizzato, in caso di difetti dei beni o dei servizi, tardata, mancata o parziale consegna dei beni, tardata, mancata o parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili, nei limiti e alle condizioni stabilite dal Circuito di Pagamento. Per conoscere i termini e le condizioni delle procedure di rimborso, il Titolare potrà contattare il Servizio Clienti.

Articolo 13 – Uso della Carta

La Carta consente al Titolare di:

- a) acquistare beni e/o servizi presso gli Esercenti senza contestuale pagamento in contanti. L'acquisto potrà avvenire, anche attivando meccanismi di autenticazione forte del cliente ove il sistema lo richieda:
 - (i) inserendo la Carta nell'apparecchiatura POS, con digitazione del PIN presso gli esercizi convenzionati, restando esclusa ogni responsabilità della Banca per il mancato funzionamento per fatti imputabili a terzi, quali eventuali interruzioni del Servizio causate da chiusure degli esercizi medesimi o da mancato o irregolare funzionamento dei terminali POS;
 - (ii) in modalità contactless, mediante il solo avvicinamento della Carta all'apposito lettore POS dotato di tecnologia Contactless e, nel caso di superamento dei limiti di importo per tale funzionalità, anche con successiva digitazione del PIN; in tali ipotesi il Cliente presta dunque il proprio consenso all'esecuzione dell'Operazione di Pagamento come definita nella Sezione B3 del Fascicolo Contrattuale, mediante le modalità sopra indicate;
 - (iii) mediante Device abilitato (per esempio smartphone, tablet o wearable) con funzionalità NFC, previa registrazione e virtualizzazione della Carta su sistemi di pagamento convenzionati con la Banca (ad esempio Apple Pay, Google Pay) e comunicati al Cliente attraverso i canali standard di comunicazione;
 - (iv) su internet o su altri canali virtuali, telematici o telefonici utilizzando modalità differenti determinate di volta in volta dall'Esercente (ad esempio, per pagare i pedaggi autostradali, inserendo la Carta nel terminale o, per gli acquisti e le prenotazioni su Internet, mediante l'inserimento dei dati carta su una pagina web sicura richiamata dal link ricevuto tramite i canali di comunicazione concordati con l'Esercente).

Per i pagamenti elettronici a distanza con Carta, è previsto l'utilizzo del protocollo “3D Secure” dei Circuiti Internazionali, che garantisce la sicurezza dei pagamenti e la tutela da usi illeciti del numero di Carta e consente al Titolare di autenticare la transazione attraverso meccanismi di autenticazione forte (SCA), ove richiesto dal sistema. Nexi può iscrivere di sua iniziativa e gratuitamente al protocollo 3D Secure i Titolari utilizzando il numero di Cellulare Primario, fatta salva la possibilità per il Cliente di iscriversi/modificare il numero comunicato alla Banca nell'ambito del Servizio di Banca Diretta. Sarà cura del Cliente attivare i meccanismi di Autenticazione Forte collegati al Servizio di Protezione Antifrode “3D Secure”.

La mancata attivazione dei meccanismi di Autenticazione Forte collegati a tali protocolli di sicurezza potrebbe non consentire al Titolare di effettuare la transazione.

Resta inteso che le modalità di cui ai punti (ii) e (iii) costituiscono delle alternative rispetto alla modalità di cui al punto (i). Ne consegue che in caso di malfunzionamento/anomalia riconducibile ad una di esse o ad entrambe, il Titolare dovrà utilizzare la predetta modalità (i);

- b) effettuare prelievi di denaro contante in Italia e all'estero presso gli sportelli delle banche aderenti al Circuito Internazionale, anche attraverso l'uso degli sportelli automatici abilitati (ATM), individuabili dal marchio che contraddistingue il Circuito Internazionale. In tal caso il prelievo di denaro contante dovrà avvenire digitando il PIN.

In caso di utilizzo errato o comunque in difformità dalle disposizioni indicate nella presente Sezione B5 lo sportello ATM può trattenere la Carta ed il Titolare è tenuto a contattare la Banca. In caso di difettoso funzionamento degli sportelli ATM o dei POS il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.

Il Titolare può inibire l'operatività della Carta su uno o più dei canali di spesa disponibili e fissare un limite di spesa per le Operazioni di pagamento, tramite le funzionalità tempo per tempo messe a disposizione (per esempio tramite il Servizio Spending Control fruibile mediante accesso all'area riservata del sito della Banca ove è disponibile il relativo Regolamento).

Articolo 14 – Funzionalità Contactless e NFC (obblighi del Cliente in particolare in caso di furto, smarrimento ecc. del Device)

1. Il Cliente è unico responsabile, oltre che dell'utilizzo della Carta su supporto fisico tradizionale, anche – con riferimento all'eventuale utilizzo della Carta in modalità Contactless/NFC di cui al precedente articolo 13 dell'uso del proprio Device di cui il Cliente garantisce l'esclusiva titolarità e disponibilità d'uso; egli dunque è tenuto a custodire con ogni cura anche il proprio Device e garantisce che sarà l'unico ed esclusivo utilizzatore dello stesso impegnandosi a prendere tutte le necessarie precauzioni per impedirne l'accesso e

l'utilizzo da parte di terzi. A titolo esemplificativo il Cliente attiverà le funzioni di blocco del telefono che prevedono l'accesso al Device subordinatamente, ad esempio, alla corretta composizione di un codice di sblocco scelto autonomamente dal Cliente e che quest'ultimo avrà cura di mantenere riservato al pari del PIN. Anche in caso di violazione delle previsioni di cui al presente articolo, il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'indebito o illecito uso della Carta e del Device. Quanto precede, anche se in dipendenza di smarrimento, furto, appropriazione indebita, falsificazione, contraffazione e uso non autorizzato, ai termini ed alle condizioni di cui al successivo comma 3.

2. La Banca non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali inadempimenti ovvero inesatti o parziali adempimenti da parte del Cliente o da parte di soggetti terzi sul cui operato la Banca non può esercitare alcun controllo, come ad esempio produttori/fornitori di hardware o software (anche sotto forma di applicazioni informatiche) residenti sul Device utilizzato dal Cliente.

3. In caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione del Device, il Cliente è tenuto a chiedere immediatamente alla Banca il blocco della funzione di pagamento NFC (qualora messa a disposizione dalla Banca). Restano ferme le ulteriori ipotesi e relativi obblighi del Cliente di cui al precedente Articolo 6.

4. Il Cliente prende atto che in caso di estinzione o blocco o scadenza della Carta, ancorché seguita da contestuale riemissione, verrà bloccata automaticamente anche la funzionalità di pagamento NFC; tale funzionalità andrà riattivata a cura del Cliente sulla nuova Carta. Al contrario, l'eventuale blocco di quest'ultima funzione non determinerà automaticamente l'estinzione della Carta.

Articolo 15 – Comunicazioni periodiche

1. La Banca invia annualmente al Titolare della Carta una comunicazione contenente un quadro aggiornato delle condizioni applicate alla Carta medesima.

2. In mancanza di opposizione scritta da parte del Titolare, la predetta comunicazione si intende approvata, trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.

3. La Banca mette a disposizione del cliente sul proprio sito Internet o tramite e-mail e/o e su applicazioni mobili (per esempio applicazioni per smartphone/tablet aventi le necessarie caratteristiche/requisiti tecnici) secondo le modalità tempo per tempo adottate dalla Banca almeno le seguenti informazioni relative alle operazioni effettuate:

- (i) data, codice riferimento dell'operazione e l'indicazione dell'eventuale beneficiario o del debitore e le eventuali informazioni trasmesse da quest'ultimo;
- (ii) l'importo dell'operazione nella valuta in cui avviene l'addebito, o nella diversa valuta utilizzata per disporre l'ordine di pagamento, o nella valuta in cui avviene l'accredito; un numero/codice identificativo dell'operazione. Gli addebiti relativi ad operazioni di prelevamento e/o pagamento effettuate in valute diverse dall'euro sono convertiti in euro al tasso di cambio determinato dal Circuito Internazionale all'atto della data della conversione in Euro, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, con l'eventuale maggiorazione indicata nel Documento di Sintesi. L'utilizzo all'estero della Carta, anche in Paesi non aderenti all'Unione Monetaria Europea, è soggetto alle norme valutarie di tempo in tempo vigenti ed applicabili;
- (iii) l'importo di tutte le spese relative all'operazione, e la loro eventuale suddivisione, e/o l'importo degli interessi dovuti dal Titolare;
- (iv) l'eventuale tasso di cambio utilizzato con l'indicazione della maggiorazione applicata rispetto al tasso BCE e l'importo dell'operazione dopo la conversione, nel caso di addebito, o l'importo dell'operazione prima della conversione, nel caso di accredito;
- (v) la data valuta dell'addebito o dell'accredito;
- (vi) l'importo analitico delle commissioni applicate.

Articolo 16 – Servizi Accessori

La Banca può associare alla Carta, senza ulteriori costi, servizi o benefici aggiuntivi diversi dalle carte di pagamento (esempio coperture assicurative, servizi di assistenza, programmi a premi, offerte speciali concordate con esercenti) che possono variare a seconda del tipo di carta, secondo i separati termini e condizioni e/o regolamenti di volta in volta previsti per tali offerte.

La Banca, inoltre, potrà offrire l'accesso a servizi e/o benefici aggiuntivi a pagamento: in tal caso, l'erogazione del servizio e il relativo addebito saranno condizionati al previo consenso da parte del Cliente. I servizi forniti da terzi sono soggetti ai termini e alle condizioni fissate da tali terzi e qualsiasi reclamo o controversia dovrà essere rivolta dal Cliente direttamente nei confronti di tali terzi. Nessuna responsabilità viene assunta dalla Banca per i servizi che essa non fornisce direttamente. L'elenco degli eventuali servizi accessori e la descrizione, a scopo informativo, delle rispettive modalità e condizioni di utilizzo è messa a disposizione dalla Banca sul proprio sito o contattando il Servizio Clienti.

È fatta salva la facoltà della Banca di revocare o modificare i suddetti servizi e/o benefici nei modi e nei termini di legge e dei relativi regolamenti.

Sezione B6 – Servizi resi tramite altre aziende di credito o società convenzionate

Articolo 1 – La Banca, sempreché compatibili con il tipo di Conto Corrente rientrante nella definizione "Conto di Base" di cui risulta titolare il Cliente, può rendere disponibili al Cliente, nell'ambito di apposite convenzioni o contratti stipulati dalla Banca stessa, specifici servizi (per esempio versamento assegni o contanti) anche per il tramite delle strutture di altre aziende di credito o di altre società, riservandosi la facoltà di sospendere o abolire tali servizi in qualsiasi momento.

Articolo 2 – Il Cliente può richiedere informazioni aggiornate in merito ai servizi disponibili telefonando al Numero Verde del Banking Center di Banca Mediolanum S.p.A., negli orari di presenza degli operatori, o contattando il proprio Family Banker, oppure consultando le apposite informazioni eventualmente rese disponibili anche mediante strumenti telematici.

Articolo 3 – Le condizioni economiche massime applicate ai servizi prestati per il tramite di altre aziende di credito o altre società sono indicate nel Foglio Informativo.

Articolo 4 – In considerazione delle specifiche modalità operative che lo svolgimento di operazioni per il tramite di altre aziende comporta, le condizioni economiche, nonché tempi e modalità di esecuzione, praticati per tali servizi possono essere anche diverse da quelle in vigore per analoghi servizi prestati direttamente dalla Banca. In particolare, per taluni servizi, al Cliente potranno essere richiesti l'utilizzo di una carta di pagamento collegata al suo rapporto di conto corrente e la digitazione del relativo codice segreto.

Articolo 5 – In ogni caso, qualora decidesse di avvalersi di tali servizi, il Cliente dichiara sin d'ora di accettare le specifiche condizioni economiche/normative/procedurali (ivi compresi tempi e modalità di esecuzione e trasmissione tra la Banca e i terzi convenzionati erogatori dei servizi medesime) stabilite per i servizi stessi. Ciò anche in deroga a eventuali disposizioni contrarie contenute nella Sezione B2 relative al Servizio di Conto Corrente e disciplinanti analoghi servizi prestati direttamente dalla Banca.

I principali canali per accedere a Banca Mediolanum

- Il tuo Family Banker
- il Banking Center: dall'Italia al Numero Verde 800 107 107; dall'estero al numero +39 0290451625 (il costo della chiamata varia in base alle tariffe dell'operatore telefonico).
- Internet: bancamediolanum.it – bmedonline.it
- e-mail: info@bancamediolanum.it